

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 632

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina

27/10/2024 - 05:50

Indice

1. DDL S. 632 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 632	4
1.2.2. Testo approvato 632 (Bozza provvisoria)	17
1.2.3. Testo 1	20
1.3. Trattazione in Commissione	39
1.3.1. Sedute	40
1.3.2. Resoconti sommari	41
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	42
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 46 (pom.) del 04/04/2023	43
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 48 (pom.) del 05/04/2023	48
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 49 (pom.) dell'11/04/2023	67
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 51 (ant.) del 13/04/2023	70
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 52 (pom.) del 13/04/2023	71
1.4. Trattazione in consultiva	77
1.4.1. Sedute	78
1.4.2. Resoconti sommari	79
1.4.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa)	80
1.4.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 23 (pom.) del 04/04/2023	81
1.4.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	84
1.4.2.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 41 (pom.) del 12/04/2023	85
1.4.2.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 42 (ant.) del 13/04/2023	91
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	100
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 64 (ant.) del 13/04/2023	101
1.4.2.3.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 65 (pom.) del 18/04/2023	108
1.4.2.4. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	113
1.4.2.4.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 55 (ant.) del 05/04/2023	114
1.4.2.5. Comitato per la legislazione	117
1.4.2.5.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 12 (ant.) del 05/04/2023	118
1.5. Trattazione in Assemblea	124
1.5.1. Sedute	125

1.5.2. Resoconti stenografici	126
1.5.2.1. Seduta n. 57 del 18/04/2023	127

1. DDL S. 632 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 632

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 632

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI)
dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (TAJANI)
dal **Ministro dell'interno** (PIANTEDOSI)
dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)
e dal **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare** (MUSUMECI)
(V. Stampato Camera n. 939)

approvato dalla Camera dei deputati il 28 marzo 2023

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 marzo 2023

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2023, N. 16

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: « 7.000 posti » sono inserite le seguenti: « e di ulteriori 49.600.000 euro per l'anno 2023 » e le parole: « dei requisiti di servizi » sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti dei servizi »;

alla lettera b), dopo le parole: « comma 1, lettera b) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

*alla lettera c), le parole: « si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « si provvede secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 2, », la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In base alle risultanze dell'aggiornamento del censimento di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale provvede esclusivamente al trasferimento *pro quota* delle relative risorse in favore dei singoli comuni beneficiari. A tale fine, le risorse assegnate per le finalità di cui alla presente lettera sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno »;*

al comma 3, le parole: « di cui all'articolo 44 del » sono sostituite dalle seguenti: « previsto dall'articolo 44 del codice di cui al »;

al comma 4, dopo le parole: « nei centri » sono inserite le seguenti: « e nelle strutture »;

al comma 6:

al primo periodo, le parole: « risultanti al sistema » sono sostituite dalle seguenti: « risultanti nel Sistema », le parole: « per fronteggiare il quale » sono sostituite dalle seguenti: « , per far fronte ai quali » e le parole: « con modificazioni dalla legge 20 maggio » sono sostituite dalle seguenti: « con modificazioni, dalla legge 20 maggio »;

al secondo periodo, le parole: « fabbisogno sanitario standard » sono sostituite dalle seguenti: « fabbisogno sanitario nazionale standard »;

al comma 7, le parole: « articolo, si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « articolo si provvede ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. - (Proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina) - 1. Lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, è ulteriormente prorogato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fino al 31 dicembre 2023 ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « 2022/382 del Consiglio » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « 2001/55/CE del Consiglio » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. - (Proroga di termine in materia di personale sanitario e socio-sanitario) - 1. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali del personale sanitario e socio-sanitario ucraino, le parole: "4 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" ».

All'articolo 3:

al comma 4, le parole: « articolo, si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « articolo si provvede ».

All'articolo 4:

al comma 1, la parola: « volume » è sostituita dalla seguente: « numero » e le parole: « Sistema nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « sistema nazionale ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 44 del » sono sostituite dalle seguenti: « previsto dall'articolo 44 del codice di cui al »;

al comma 2, lettera a), le parole: « degli importi » sono sostituite dalle seguenti: « degli stanziamenti di parte corrente, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi »;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « Commissioni parlamentari » sono inserite le seguenti: « competenti per materia e per i profili finanziari ».

All'allegato 1:

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: 17. Organismi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, la parola: « Organismi » è sostituita dalla seguente: « Organi »;

alla rubrica: Ministero delle imprese e del made in Italy, voce: 5.2. Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, la parola: « Radiodiffusione » è sostituita dalla seguente: « Radiodiffusione »;

alla rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: 3.2. Trasferimenti assistenziali a enti

previdenziali, finanziamento spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, *le parole*: « finanziamento spesa sociale » sono sostituite dalle seguenti: « finanziamento nazionale spesa sociale »;

alla rubrica: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, *voce*: 1.4. Promozione della pace e della sicurezza internazionale, *le parole*: « e della sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « e sicurezza »;

alla rubrica: Ministero dell'istruzione e del merito, *voce*: 1. istruzione scolastica, *la parola*: « istruzione » è sostituita dalla seguente: « Istruzione »;

alla rubrica: Ministero dell'Infrastrutture e dei trasporti, *le parole*: « dell'Infrastrutture » sono sostituite dalle seguenti: « delle infrastrutture ».

*Decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo
2023.*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

**Disposizioni urgenti di protezione
temporanea per le persone provenienti
dall'Ucraina.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della
Costituzione;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5
aprile 2022, n. 28, recante « Disposizioni
urgenti sulla crisi in Ucraina »;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 2022, n. 51, recante « Misure urgenti
per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina »;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, recante « Misure urgenti in
materia di politiche energetiche nazionali,
produttività delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonché in materia di politiche
sociali e di crisi ucraina »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di
adottare disposizioni per fare fronte alle
eccezionali esigenze connesse all'impatto sul
piano interno della crisi internazionale in atto
in Ucraina, con misure in tema di accoglienza e
potenziamento delle capacità amministrative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio
2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e dei Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, dell'interno,
dell'economia e delle finanze e per la
protezione civile e le politiche del mare;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o già beneficiarie della stessa ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, è autorizzata fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti delle risorse finanziarie previste dal presente comma:

a) la prosecuzione, nel limite massimo complessivo di 7.000 posti, delle forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, anche mediante convenzioni, aventi valenza territoriale, sottoscritte dai Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2022, e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano con gli enti e le associazioni di cui al predetto articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, e con soggetti privati, nel rispetto dei requisiti di servizi e dei limiti di importo già previsti dalle convenzioni sottoscritte a livello nazionale dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previo nulla osta del medesimo Dipartimento ai fini del rispetto dei predetti limiti;

b) la prosecuzione delle misure di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 21 del 2022, nel limite delle risorse a tal fine disponibili a legislazione vigente;

c) l'assegnazione anche per l'anno 2023, nel limite di ulteriori 40.000.000 di euro, del contributo forfetario *una tantum* per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.

Articolo 1.

(Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)

1. *Identico:*

a) la prosecuzione, nel limite massimo complessivo di 7.000 posti **e di ulteriori 49.600.000 euro per l'anno 2023**, delle forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, anche mediante convenzioni, aventi valenza territoriale, sottoscritte dai Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2022, e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano con gli enti e le associazioni di cui al predetto articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, e con soggetti privati, nel rispetto dei requisiti **dei** servizi e dei limiti di importo già previsti dalle convenzioni sottoscritte a livello nazionale dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previo nulla osta del medesimo Dipartimento ai fini del rispetto dei predetti limiti;

b) la prosecuzione delle misure di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) , del decreto-legge n. 21 del 2022, nel limite delle risorse a tal fine disponibili a legislazione vigente;

c) l'assegnazione anche per l'anno 2023, nel limite di ulteriori 40.000.000 di euro, del contributo forfetario *una tantum* per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo si provvede

91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 2022, previo aggiornamento del censimento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1, da realizzarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 2022, previo aggiornamento del censimento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1, da realizzarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In base alle risultanze dell'aggiornamento del censimento di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale provvede esclusivamente al trasferimento *pro quota* delle relative risorse in favore dei singoli comuni beneficiari. A tale fine, le risorse assegnate per le finalità di cui alla presente lettera sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Per assicurare la prosecuzione delle attività e delle misure di cui ai commi 1 e 6 garantendo la continuità della gestione emergenziale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure previste nei commi 1 e 6, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. *Identico.*

3. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 89.600.000 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 89.600.000 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, **previsto dall'articolo 44 del codice di cui al** decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

4. Al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2023, l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei profughi provenienti dall'Ucraina, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 137.851.305 euro per l'anno 2023.

4. Al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2023, l'accoglienza nei centri **e nelle strutture** di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei profughi provenienti dall'Ucraina, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 137.851.305 euro per l'anno 2023..

5. Per le medesime finalità di cui al comma 4,

5. *Identico.*

le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono incrementate di 52.295.898 euro per l'anno 2023.

6. Entro il 30 aprile 2023, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dei dati resi disponibili dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei dati aggregati delle prestazioni risultanti al sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, provvedono alla verifica dei costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale per fronteggiare il quale sono stati riconosciuti i contributi forfetari previsti dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dall'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e da ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale fino al termine di cui al comma 1, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, nell'ambito del fabbisogno sanitario *standard* per l'anno 2023.

7. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 2.
(Proroga dei permessi di soggiorno per le

6. Entro il 30 aprile 2023, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dei dati resi disponibili dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei dati aggregati delle prestazioni risultanti **nel Sistema** tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, provvedono alla verifica dei costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, per **far fronte ai quali** sono stati riconosciuti i contributi forfetari previsti dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dall'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e da ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale fino al termine di cui al comma 1, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, nell'ambito del fabbisogno sanitario **nazionale standard** per l'anno 2023.

7. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 1-bis.
(Proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina)

1. Lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, è ulteriormente prorogato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fino al 31 dicembre 2023.

Articolo 2.
(Proroga dei permessi di soggiorno per le persone

persone provenienti dall'Ucraina)

1. I permessi di soggiorno in scadenza al 4 marzo 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2023. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

Articolo 3.

(Misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)

1. All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « il rimborso dei costi sostenuti » sono sostituite dalle seguenti: « un contributo per i costi sostenuti »;
b) al secondo periodo, le parole: « si avvale di una struttura di supporto da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite di spesa complessiva di 237.701 euro per il biennio 2022-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « si avvale degli uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente ».
2. Le istanze finalizzate al riconoscimento del contributo di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge n. 21 del 2022 sono presentate dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2024.

provenienti dall'Ucraina)

1. I permessi di soggiorno in scadenza al 4 marzo 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2023. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

Articolo 2-bis.

(Proroga di termine in materia di personale sanitario e socio-sanitario)

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali del personale sanitario e socio-sanitario ucraino, le parole: « 4 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

Articolo 3.

(Misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Le risorse attribuite al Commissario delegato 3. *Identico.*
di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 876 del
13 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta*
Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2022, sono
incrementate di 47.711.000 euro per l'anno
2023.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del
presente articolo, si provvede ai sensi
dell'articolo 5.

Articolo 4.

(Commissione nazionale per il diritto di asilo)

1. In considerazione dell'eccezionale volume di
richieste di protezione internazionale connesse
al conflitto bellico in atto in Ucraina, il
Ministero dell'interno, al fine di assicurare la
migliore funzionalità dei compiti di
coordinamento del Sistema nazionale di
riconoscimento della protezione internazionale
affidati alla Commissione nazionale per il
diritto di asilo, è autorizzato ad avvalersi,
presso quest'ultima, nell'anno 2023, tramite
una o più agenzie di somministrazione di
lavoro, nel limite di spesa di euro 150.000, di
prestatori di lavoro con contratto a tempo
determinato, in numero non superiore a dieci,
in possesso di professionalità di cui la
Commissione stessa risulta non
sufficientemente dotata.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede
mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per le emergenze nazionali, di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, è incrementato nella misura di
61.530.597 euro nell'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4
e 5, 3, comma 3, e dal comma 1 del presente
articolo, pari a 299.388.800 euro per l'anno
2023, si provvede:

a) quanto a 276.588.800 euro, mediante
corrispondente riduzione degli importi indicati
nell'allegato 1 al presente decreto;

b) quanto a 22.800.000 euro, mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 4.

(Commissione nazionale per il diritto di asilo)

1. In considerazione dell'eccezionale **numero** di
richieste di protezione internazionale connesse al
conflitto bellico in atto in Ucraina, il Ministero
dell'interno, al fine di assicurare la migliore
funzionalità dei compiti di coordinamento del **sistema**
nazionale di riconoscimento della protezione
internazionale affidati alla Commissione nazionale per
il diritto di asilo, è autorizzato ad avvalersi, presso
quest'ultima, nell'anno 2023, tramite una o più agenzie
di somministrazione di lavoro, nel limite di spesa di
euro 150.000, di prestatori di lavoro con contratto a
tempo determinato, in numero non superiore a dieci,
in possesso di professionalità di cui la Commissione
stessa risulta non sufficientemente dotata.

2. *Identico.*

Articolo 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per le emergenze nazionali, **previsto**
dall'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato nella misura di
61.530.597 euro nell'anno 2023.

2. *Identico:*

a) quanto a 276.588.800 euro, mediante
corrispondente riduzione degli **stanziamenti di parte**
corrente, di competenza e di cassa, delle missioni e
dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1
al presente decreto;

b) *identica.*

febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario.

3. Al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alle Commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere, da rendere entro 15 giorni, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti di cui all'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti.

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 2023

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Tajani, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Piantedosi, *Ministro dell'interno*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Musumeci, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

3. Al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alle Commissioni parlamentari **competenti per materia e per i profili finanziari** per l'espressione del relativo parere, da rendere entro 15 giorni, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti di cui all'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti.

4. *Identico.*

Allegato n. 1. (Articolo 5) (Importi in euro in termini di competenza e cassa)		Allegato n. 1. (Articolo 5) (Importi in euro in termini di competenza e cassa)	
Stato di previsione	2023	Stato di previsione	2023
Missione/Programma		Missione/Programma	
Ministero dell'economia e delle finanze		Ministero dell'economia e delle finanze	
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	51.888.800	1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	51.888.800
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	51.888.800	1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	51.888.800
7. Competitività e sviluppo delle imprese (11)	40.000.000	7. Competitività e sviluppo delle imprese (11)	40.000.000
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	40.000.000	7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	40.000.000
17. Organismi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	20.000.000	17. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	20.000.000
17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3)	20.000.000	17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3)	20.000.000
Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>		Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>	
5. Comunicazioni (15)	4.000.000	5. Comunicazioni (15)	4.000.000
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	4.000.000	5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	4.000.000
Ministero del lavoro e delle politiche sociali		Ministero del lavoro e delle politiche sociali	
3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	10.000.000	3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	10.000.000
3.2. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche	10.000.000	3.2. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche	10.000.000

sociali e di inclusione attiva (12)		sociali e di inclusione attiva (12)	
Ministero della giustizia		Ministero della giustizia	
1. Giustizia (6)	20.000.000	1. Giustizia (6)	20.000.000
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)	20.000.000	1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)	20.000.000
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	
1. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	20.000.000	1. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	20.000.000
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	7.000.000	1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	7.000.000
1.4 Promozione della pace e della sicurezza internazionale (6)	7.000.000	1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	7.000.000
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	6.000.000	1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	6.000.000
Ministero dell'istruzione e del merito		Ministero dell'istruzione e del merito	
1. istruzione scolastica (22)	15.000.000	1. Istruzione scolastica (22)	15.000.000
1.6 Istruzione del primo ciclo (17)	1.500.000	1.6 Istruzione del primo ciclo (17)	1.500.000
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19)	13.500.000	1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19)	13.500.000
Ministero dell'interno		Ministero dell'interno	
1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	8.700.000	1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	8.700.000
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	8.700.000	1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	8.700.000
3. Ordine pubblico e sicurezza (7)	10.000.000	3. Ordine pubblico e sicurezza (7)	10.000.000
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	10.000.000	3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	10.000.000

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica		Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	
5. Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	15.000.000	5. Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	15.000.000
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	15.000.000	5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	15.000.000
Ministero dell'Infrastrutture e dei trasporti		Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	
2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	20.000.000	2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	20.000.000
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	5.000.000	2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	5.000.000
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	10.000.000	2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	10.000.000
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)	5.000.000	2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)	5.000.000
Ministero dell'università e della ricerca		Ministero dell'università e della ricerca	
1. Ricerca e innovazione (17)	7.500.000	1. Ricerca e innovazione (17)	7.500.000
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	7.500.000	1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	7.500.000
Ministero della difesa		Ministero della difesa	
3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	15.000.000	3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	15.000.000
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	15.000.000	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	15.000.000
Ministero della cultura		Ministero della cultura	
1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	8.000.000	1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	8.000.000
1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del	5.000.000	1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.000.000

patrimonio culturale (14)		(14)	
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)	3.000.000	1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)	3.000.000
Ministero del turismo		Ministero del turismo	
2. Turismo (31)	5.000.000	2. Turismo (31)	5.000.000
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	5.000.000	2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	5.000.000
Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste		Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	
1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	5.000.000	1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	5.000.000
1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	5.000.000	1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	5.000.000
Ministero della salute		Ministero della salute	
1. Tutela della salute (20)	1.500.000	1. Tutela della salute (20)	1.500.000
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)	1.500.000	1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)	1.500.000
TOTALE	276.588.800	TOTALE	276.588.800

1.2.2. Testo approvato 632 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 632

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 18 aprile 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina

Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2023, N. 16

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: « 7.000 posti » sono inserite le seguenti: « e di ulteriori 49.600.000 euro per l'anno 2023 » e le parole: « dei requisiti di servizi » sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti dei servizi »;

alla lettera b), dopo le parole: « comma 1, lettera b) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

*alla lettera c), le parole: « si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « si provvede secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 2, », la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In base alle risultanze dell'aggiornamento del censimento di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale provvede esclusivamente al trasferimento *pro quota* delle relative risorse in favore dei singoli comuni beneficiari. A tale fine, le risorse assegnate per le finalità di cui alla presente lettera sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno »;*

al comma 3, le parole: « di cui all'articolo 44 del » sono sostituite dalle seguenti: « previsto dall'articolo 44 del codice di cui al »;

al comma 4, dopo le parole: « nei centri » sono inserite le seguenti: « e nelle strutture »;

al comma 6:

al primo periodo, le parole: « risultanti al sistema » sono sostituite dalle seguenti: « risultanti nel Sistema », le parole: « per fronteggiare il quale » sono sostituite dalle seguenti: « , per far fronte ai quali » e le parole: « con modificazioni dalla legge 20 maggio » sono sostituite dalle seguenti: « con modificazioni, dalla legge 20 maggio »;

al secondo periodo, le parole: « fabbisogno sanitario standard » sono sostituite dalle seguenti: « fabbisogno sanitario nazionale standard »;

al comma 7, le parole: « articolo, si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « articolo si provvede ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. - (Proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina) - 1. Lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, è ulteriormente prorogato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fino al 31 dicembre 2023 ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « 2022/382 del Consiglio » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « 2001/55/CE del Consiglio » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. - (Proroga di termine in materia di personale sanitario e socio-sanitario) - 1. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali del personale sanitario e socio-sanitario ucraino, le parole: "4 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" ».

All'articolo 3:

al comma 4, le parole: « articolo, si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « articolo si provvede ».

All'articolo 4:

al comma 1, la parola: « volume » è sostituita dalla seguente: « numero » e le parole: « Sistema nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « sistema nazionale ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 44 del » sono sostituite dalle seguenti: « previsto dall'articolo 44 del codice di cui al »;

al comma 2, lettera a), le parole: « degli importi » sono sostituite dalle seguenti: « degli stanziamenti di parte corrente, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi »;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « Commissioni parlamentari » sono inserite le seguenti: « competenti per materia e per i profili finanziari ».

All'allegato 1:

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: 17. Organismi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, la parola: « Organismi » è sostituita dalla seguente: « Organi »;

alla rubrica: Ministero delle imprese e del made in Italy, voce: 5.2. Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, la parola: « Radiodiffusione » è sostituita dalla seguente: « Radiodiffusione »;

alla rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: 3.2. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, le parole: « finanziamento spesa sociale » sono sostituite dalle seguenti: « finanziamento nazionale spesa sociale »;

alla rubrica: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, voce: 1.4. Promozione

della pace e della sicurezza internazionale, *le parole*: « e della sicurezza » *sono sostituite dalle seguenti*: « e sicurezza »;

alla rubrica: Ministero dell'istruzione e del merito, *voce*: 1. istruzione scolastica, *la parola*: « istruzione » *è sostituita dalla seguente*: « Istruzione »;

alla rubrica: Ministero dell'Infrastrutture e dei trasporti, *le parole*: « dell'Infrastrutture » *sono sostituite dalle seguenti*: « delle infrastrutture ».

1.2.3. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
17 aprile 2023
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina (632)

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1

CATALDI, MAIORINO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per i fini di cui al comma 1, attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale e consentire una più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, è differito al 31 agosto 2023.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.2

CATALDI, MAIORINO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza annuale, una relazione in ordine al funzionamento del sistema di accoglienza e alle misure adottate per fronteggiare l'afflusso di stranieri sul territorio nazionale, a tal fine ivi riportando i dati relativi all'ubicazione, alla ricezione, alla gestione e alle procedure autorizzative di ciascuna delle strutture di cui al comma 4, nonché i dati sull'entità e l'utilizzo delle risorse finanziarie, anche di assegnazione comunitaria, finalizzate alla gestione dei flussi migratori e alle misure per l'inclusione e l'integrazione degli stranieri. In sede di prima applicazione, la relazione è trasmessa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

1.3

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'Interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri di cui al comma 4, in particolare in ordine al rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti gestori dei centri medesimi e ai criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del dicastero e trasmesse alle Camere.»

1.4

CATALDI, MAIORINO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Gli enti gestori dei centri di cui al comma 4 pubblicano sul proprio sito internet o sul sito del Ministero dell'Interno, la rendicontazione della gestione, in ordine alle spese effettivamente sostenute e alle entrate percepite, redatta secondo i criteri stabiliti nelle convenzioni stipulate.»

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge del 2 marzo 2023, n. 16, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina (AS 632);

premesso che:

l'articolo 1 proroga le attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina;

il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, reca Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato;

il Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del citato decreto-legge, è costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata, accedono nei limiti delle risorse disponibili al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire in legge di bilancio, o nel primo provvedimento utile, ulteriori risorse a favore del Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo, per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, nonché allo scopo di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione.

G1.101

ALOISIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge del 2 marzo 2023, n. 16, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina (AS 632);

premesso che:

a seguito del conflitto in Ucraina, oltre 13 milioni di sfollati, soprattutto donne e bambini, hanno fatto ingresso, per la prima volta, in stati di cui ignoravano la lingua, la cultura, gli usi e i costumi;

l'articolo 1 reca disposizioni in materia di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina;

la Direttiva UE 2013/33/CE relativa alle norme per l'accoglienza dei richiedenti asilo, prevede che gli Stati membri dell'Unione Europea debbano garantire ai richiedenti asilo e ai rifugiati l'accesso a programmi di formazione linguistica e culturale. Questi programmi devono essere adeguati alle esigenze delle persone interessate e devono essere offerti gratuitamente;

in particolare, ai sensi della suddetta Direttiva, vanno impartiti corsi di preparazione, anche di lingua, ai minori, se necessari per agevolare l'accesso e la partecipazione al sistema educativo;

la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati, stabilisce che gli Stati membri debbano favorire l'integrazione dei rifugiati nel Paese di accoglienza;

tra le misure da adottare a tal fine, vi è anche quella di fornire ai rifugiati la possibilità di apprendere la lingua e la cultura del Paese ospitante. I corsi di formazione sulla lingua e la cultura italiana sono importanti non solo dal punto di vista dell'integrazione sociale, ma anche per garantire ai rifugiati un maggior inserimento, una maggiore protezione e sicurezza. Infatti, conoscere la lingua italiana consente loro di comprendere meglio le norme e le leggi del nostro Paese, di comunicare con le autorità e di far valere i propri diritti;

in particolare, per i rifugiati della guerra in Ucraina, la conoscenza della lingua e della cultura italiana può essere particolarmente utile per superare le difficoltà legate alla loro condizione di profughi e per favorire l'integrazione nella società italiana. Essi potranno così acquisire una maggiore autonomia e indipendenza, nonché avere maggiori opportunità di lavoro e di studio;

ciò premesso, offrire ai rifugiati della guerra in Ucraina corsi di formazione sulla lingua e la cultura italiana rappresenta anche un gesto di solidarietà e di accoglienza nei loro confronti. Questi corsi contribuiscono infatti a creare un clima di maggiore comprensione e di reciprocità tra la comunità italiana e quella dei rifugiati, favorendo la coesione sociale e il rispetto delle differenze culturali;

tuttavia, spesso, per motivi di lavoro o per motivazioni legate agli impegni connessi alla quotidianità, i rifugiati sono impossibilitati a seguire corsi di lingua o relativi agli usi e i costumi italiani;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare ulteriori risorse economiche per realizzare e rendere fruibili ai rifugiati in Italia, anche della guerra in

Ucraina, dei corsi di formazione online, ovvero podcast, di lingua e cultura italiana.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.1

GELMINI, SCALFAROTTO

Al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «4 marzo 2024».

2.2

GELMINI, MAIORINO, SCALFAROTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La proroga della validità dei permessi di soggiorno, di cui al comma precedente comporta, per il medesimo periodo, la proroga dell'iscrizione dei titolari presso le ASL e del loro diritto di accesso all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale, così come previsto dagli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022.»

Art. 3

3.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Alla rubrica, dopo le parole: «provenienti dall'Ucraina», aggiungere le seguenti: «, dalla Siria e dalla Turchia».

3.0.1

GELMINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Programma di istruzione universitaria di giovani ucraini)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Università è stanziato un fondo di 15 milioni di euro destinato al finanziamento di un programma di istruzione rivolto a giovani ucraini tra i 18 e i 29 anni, per la frequenza di corsi presso le Università e gli Istituti Tecnici Superiori in Italia.

2. I principi di selezione degli studenti, che devono privilegiare giovani provenienti da zone militarmente occupate dalla Russia o in prossimità delle zone di occupazione, i criteri di determinazione degli importi da corrispondere loro a titolo di borsa di studio e gli aspetti organizzativi del programma di istruzione, di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque in tempo utile per assicurarne l'operatività per l'inizio dell'anno accademico 2023-2024.»

— 7 —

Art. 4

4.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: «in atto in Ucraina» inserire le seguenti: «e per evadere le pratiche giacenti presso l'ufficio immigrazione di Roma e Milano».

4.2

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, dopo le parole: «presso quest'ultima» inserire le seguenti: «e presso le commissioni e sezioni territoriali».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata», con le seguenti: «le stesse risultano non sufficientemente dotate».

4.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 2-bis), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), le parole: "senza ritardo" sono soppresse;

b) alla lettera f), le parole: "né impedito di raggiungere il porto di sbarco" sono soppresse.».

4.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 2-*bis*), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, alla lettera d) dopo le parole: "senza ritardo" sono inserite le seguenti: "salvo che sulla rotta debbano prestare soccorso a persone in pericolo di vita"».

4.0.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 2-*bis*), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", senza però precludere in alcun modo al comandante la possibilità di effettuare ulteriori salvataggi qualora ne venisse a conoscenza dopo aver ricevuto l'assegnazione del medesimo porto."».

4.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 2-*bis*), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-*bis*) Il porto di sbarco deve essere un porto sicuro, come previsto dalle norme internazionali, e assegnato secondo i criteri indicati nelle raccomandazioni e linee guida dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e dell'UNHCR."».

4.0.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

1. All'articolo 2 comma 2-*bis*), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, alla lettera f), le parole: "né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco" sono soppresse.».

ORDINI DEL GIORNO

Art. 5

G5.1

CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina,

premesso che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegate voci degli stati di previsione, tra cui, in particolare, quelle relative al Ministero della difesa, Missione 3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 3.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza;

le voci riportate riguardano in generale le risorse inerenti lo svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione della difesa per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale;

con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato rifinanziato per il triennio di riferimento il Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale, con 800 milioni di euro per il 2023, 850 milioni per il 2024 e un miliardo di euro nel 2025. Nell'orizzonte quindicennale 2023-2037 il Fondo viene rifinanziato per complessivi 12,95 miliardi di euro. Tali risorse sono di fatto destinate alla realizzazione di sistemi d'armamento,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che prevedono la variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per lo stanziamento della Missione 3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 3.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza al fine di adottare iniziative normative volte ad individuare risorse finanziarie pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 nell'ambito delle spese per i sistemi d'armamento, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, nonché a procedere a una graduale diminuzione delle spese per i sistemi di armamento.

G5.2

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina,

premesso che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di politiche pubbliche fondamentali tra cui, in particolare, quelle relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 2 concernente il diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto. Le riduzioni sono tutte in seno alla sicurezza nei trasporti: Programma 2.4 sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario; Programma 2.5 sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo; 2.1 sviluppo e sicurezza della mobilità stradale;

l'adozione delle predette riduzioni appare in netto contrasto con gli obiettivi perseguiti dagli indirizzi dati da questo Parlamento in materia di sicurezza specie in ambito stradale, i dati della Polizia Stradale dicono che, a fronte di un incremento dell'incidentalità complessiva del 7,1 per cento (70.554 contro i 65.852 del 2021), gli incidenti mortali - per un totale di 1.362 - e le vittime (1.489) sono aumentati rispettivamente del 7,8 per cento e dell'11,1 per cento nel 2022,

impegna il Governo:

a valutare la opportunità di destinare alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina la somma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, riguardante le misure previste dall'articolo 1 comma 493 del-

la legge 29 dicembre 2022 n. 197, concernenti le società Stretto di Messina, di Rfi e di Anas spa.

G5.3

CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina,

premesso che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi Ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegate politiche pubbliche tra cui, in particolare:

a) quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Missione 3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 3.2. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva;

b) quelle relative al Ministero dell'istruzione e del merito, Missione: 1, istruzione scolastica per 15.000.000 di euro. Programma: 1.6 Istruzione del primo ciclo per 1.500.000 euro; Programma: 1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale per 13.500.000 euro;

c) quelle relative al Ministero dell'Università e Ricerca, Missione: 1. Ricerca e innovazione. Programma: 1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata per 7.500.000 euro;

d) quelle relative al Ministero della Cultura, Missione 1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici per 8.000.000 di euro: Programma: 1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale per 5.000.000, Programma: 1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo per 3.000.000 di euro;

e) quelle relative al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Missione 5. Energia e diversificazione delle fonti energetiche. Programma: 5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico, per un importo pari a 15 milioni di euro;

f) quelle relative al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione;

g) quelle relative al Ministero dell'interno Missione 1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio, *Programma: 1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo*, per il quale è disposta una riduzione pari a 8, 7 milioni di euro e Missione 3. Ordine pubblico e sicurezza, *Programma: 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia*, per il quale è disposta una riduzione pari a 10 milioni di euro,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, dispongono la variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione della spesa dei ministeri di cui in premessa, al fine di reperire nel primo provvedimento utile, o in legge di bilancio, le risorse necessarie a garantire l'idoneo finanziamento delle relative politiche

pubbliche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della cultura, ambientali, agricole e della sicurezza.

G5.4

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina,

premesso che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi Ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1. della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1. il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegiate

politiche pubbliche tra cui, in particolare, quelle volte alla promozione della pace e della sicurezza internazionale, alla promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico, al finanziamento per spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche sociali e di inclusione attiva, al sostegno tramite il sistema della fiscalità per la competitività e lo sviluppo delle imprese, agli investimenti nell'istruzione del primo ciclo, all'attuazione delle funzioni del Ministero dell'interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture, alla pianificazione e coordinamento Forze di polizia, nonché al sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni relative alle variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, di cui in premessa, assicurando il rispetto del parere espresso dalle Commissioni parlamentari ai sensi del comma 3, dell'articolo 5, del provvedimento in esame.

G5.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina,

premesso che:

la guerra in Ucraina ha portato in Europa oltre 13 milioni di sfollati, principalmente donne e bambini e che il prolungarsi del conflitto ha richiesto che le scuole e i servizi socio-educativi fossero pronte ad attivare interventi di accoglienza e sostegno adeguati;

l'inserimento a scuola, inevitabile con il protrarsi della guerra, richiede, poi, di tenere in considerazione il peso del carico cognitivo richiesto agli studenti, che spesso, soprattutto nella secondaria, mantengono attivo anche il canale scolastico a distanza con l'Ucraina,

considerato che

sarebbe necessario l'ausilio nelle istituzioni di ulteriori figure professionali, quali mediatori interculturali ed educatori vista l'indefinitezza della condizione vissuta, che si ripercuote sulla progettualità, di adulti e adolescenti in particolare. Quest'ultimo aspetto rappresenta una sfida particolarmente importante dal punto di vista educativo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare ulteriori risorse economiche da stanziare a favore di politiche di accoglienza e istruzione al fine di prevedere azioni e interventi dotati di flessibilità, che tengano conto del permanere di una doppia progettualità (rientro in patria e inserimento nel paese di accoglienza) e che considerino l'eventualità di cambiamenti e interruzioni repentine legate al mutare delle condizioni contingenti in Ucraina.

G5.100

CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina,

premesso che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276,588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

considerato che:

con particolare riferimento alle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), si tratta di introiti che, in base alle vigenti norme, risultano iscritte sui capitolo di entrata del bilancio statale 3592 e che, in quota parte, vengono riassegnate al capitolo di spesa 1650/MISE «Fondo derivante dalle

sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori»;

i citati introiti sostengono, ad esempio, iniziative in materia di vigilanza del mercato e controlli sulla sicurezza, conformità e qualità dei prodotti e dei servizi; iniziative volte a favorire e rafforzare l'informazione, la formazione, la sicurezza e la tutela dei consumatori mediante azioni nel settore dell'educazione al consumo responsabile e sostenibile nonché nel settore delle competenze digitali dei consumatori; iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei diritti e l'efficacia degli strumenti di tutela dei consumatori attraverso adeguate attività di comunicazione ed informazione, anche in merito alle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini pubblicitari e all'anti-contraffazione; iniziative mirate a facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal «codice del consumo» e dalle altre disposizioni nazionali ed europee; iniziative tese a favorire, potenziare e rendere effettiva la tutela del consumatore, anche mediante attività di studio e monitoraggio delle attività per i consumatori e per la promozione della concorrenza e la trasparenza dei prezzi, nonché per assicurare il supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi;

il summenzionato capitolo di spesa fa altresì riferimento alle risorse destinate alle regioni, mediante decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico, e da queste ultime utilizzate per l'implementazione di iniziative di potenziamento delle reti territoriali di sportelli qualificati in grado di offrire ai consumatori-utenti assistenza, consulenza, informazione e supporto sulle varie questioni attinenti all'esercizio dei diritti, alle opportunità e ai rimedi previsti dalla legislazione regionale, nazionale ed europea a tutela del consumatore;

valutato, altresì, che:

il corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative da parte dell'AGCM, alla data del 22 febbraio 2023 non riassegnate ai pertinenti programmi, appare quindi sacrificare una più ampia tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, dispongono l'utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, adottando iniziative normative volte ad individuare ulteriori risorse finanziarie, ai fini di cui in premessa di tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 46 (pom.) del 04/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 4 APRILE 2023

46ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, sottolineando che l'articolo 1 dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle attività di assistenza e di accoglienza, già autorizzate dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea a causa della crisi ucraina. Tra queste, è contemplata la prosecuzione delle forme di accoglienza diffusa, nel limite di 7.000 posti, tramite convenzioni territoriali tra regioni, enti del terzo settore e privati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile.

Dispone, altresì, la prosecuzione delle forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari di protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, nonché un incremento del contributo forfettario *un tantum* per l'ampliamento dei servizi sociali offerti dai comuni che ospitano un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea. Difatti, a seguito di un intervento emendativo della Camera, il Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno è autorizzato a procedere al trasferimento pro quota delle predette risorse in favore dei comuni beneficiari, sulla base delle risultanze di un censimento aggiornato.

Per lo stesso fine di garantire la continuità della gestione emergenziale, il comma 2 dell'articolo 1 autorizza il Dipartimento della protezione civile a disporre, con proprie ordinanze, la rimodulazione delle misure in questione, ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile.

Il comma 3 individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure in parola nel Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile.

I commi 4 e 5 dispongono degli incrementi di spesa per l'anno 2023, volti ad assicurare il potenziamento delle strutture di prima accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, nonché delle politiche e dei servizi dell'asilo.

Infine, il comma 6 attribuisce al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano l'onere di verificare, entro il 30 aprile 2023, i costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché di estenderne il godimento in favore dei profughi

ucraini, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, fino al 31 dicembre 2023.

L'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca la proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, fino al 31 dicembre 2023.

L'articolo 2 inerisce, invece, ai permessi di soggiorno già rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea con scadenza al 4 marzo 2023, in adesione alla decisione di esecuzione n. 382 del 2022 del Consiglio dell'Unione europea: di tali permessi di soggiorno è ammessa una proroga fino al 31 dicembre 2023, fatta salva la possibilità di sopravvenuta inefficacia o revoca nel caso in cui il medesimo Consiglio decida per la cessazione della protezione temporanea.

L'articolo 2-*bis* - anch'esso introdotto nel corso dell'esame alla Camera - proroga, sempre fino al 31 dicembre 2023, la possibilità, riconosciuta ai professionisti residenti in Ucraina, di esercitare temporaneamente la professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario all'interno del territorio italiano, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private.

L'articolo 3, intervenendo sull'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022, istituisce un contributo - in luogo del precedente rimborso per i costi sostenuti - in favore dei comuni ospitanti i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, fermo rimanendo l'importo massimo di 100 euro al giorno pro capite. Si identifica, inoltre, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno come struttura di supporto incaricata della gestione dell'emergenza in parola.

I comuni interessati ad ottenere il contributo testé indicato sono tenuti a presentare istanza entro il 30 settembre 2024.

Proprio in ragione dell'elevato numero di richieste di protezione internazionale derivanti dal conflitto bellico, l'articolo 4 autorizza la Commissione nazionale per il diritto di asilo ad avvalersi, tramite agenzie di somministrazione di lavoro, di non più di dieci unità di lavoratori con contratto a tempo determinato, che siano in possesso dei requisiti professionali necessari ad integrare le competenze della Commissione.

L'articolo 5 dispone un incremento del Fondo per le emergenze nazionali, pari a 61,5 milioni di euro per il 2023, e ne contempla la conseguente copertura finanziaria.

Infine, l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Non essendovi richieste di intervento, l'avvio della discussione generale è rinviato ad altra seduta.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 15 di domani, mercoledì 5 aprile 2023.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo 2023.

Il relatore [DE PRIAMO](#) (FdI) presenta l'emendamento di coordinamento formale Coord. 1 (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario MOLTENI fa presente che è in corso un'attività istruttoria tra il Ministero dell'interno e gli altri dicasteri interessati, al fine di addivenire alla predisposizione dei pareri, a partire dagli emendamenti riferiti agli articoli iniziali del decreto-legge.

Il [PRESIDENTE](#) auspica che, a partire dalla giornata di domani, vi siano le condizioni per iniziare le votazioni degli emendamenti riferiti ai primi articoli.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene preferibile iniziare le votazioni una volta acquisiti i pareri del relatore e del Governo su tutti gli emendamenti, in modo da disporre di un quadro d'insieme definito.

Il [PRESIDENTE](#), nel prendere atto di tale posizione, osserva che, in ogni modo, alcuni emendamenti riferiti ai primi articoli risultano condivisi dai Gruppi di maggioranza e di minoranza, il che potrebbe rendere praticabile l'ipotesi di iniziare le votazioni sulla base dell'acquisizione di una parte soltanto dei pareri.

Ritiene quindi opportuno rinviare il prosieguo dell'esame del provvedimento alla giornata di domani. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PROPOSTA DI NOMINA DEL PROFESSOR BLANGIARDO A PRESIDENTE DELL'ISTAT (ATTO N. 4)

Il [PRESIDENTE](#) comunica di aver richiesto alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento, la proroga di dieci giorni del termine per l'espressione del parere sulla proposta di nomina del professor Blangiardo a Presidente dell'ISTAT (Atto n. 4), dal momento che il termine di venti giorni dall'assegnazione è venuto in scadenza lo scorso 30 marzo.

Il Presidente del Senato, con successiva comunicazione, ha accordato la proroga richiesta.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, il prossimo 26 aprile, si terrà una riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, incentrata su uno scambio di opinioni e contributi tra parlamentari nazionali e parlamentari europei sulla riforma del sistema elettorale europeo.

A tale iniziativa sarà possibile partecipare sia in presenza sia da remoto.

Al riguardo, fa presente che è auspicabile la presenza di un rappresentante di questa Commissione.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) chiede di valutare l'avvio dell'esame del disegno di legge a sua prima firma n. [552](#), n materia di disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, assegnato alla Commissione in sede redigente.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce rassicurazione circa l'avvio dell'esame nella prossima settimana.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta convocata alle ore 20 di oggi e la seduta convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 5 aprile, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [591](#)

COORD. 1

Il relatore

Al testo del decreto-legge apportare le seguenti modificazioni.

all'articolo 1:

al comma 1, dopo la parola: «stagionale» è inserito il segno di interpunzione: «,» e la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo»;

al comma 2, le parole: «al Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere»;

al comma 3, la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo»;

al comma 4, la parola: «triennio» è sostituita dalle seguenti: «triennio 2023-2025»;

all'articolo 2:

la numerazione: «5.0.1», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «5.01»;

al comma 1:

all'alinea, la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo»;

alla lettera a):

al numero 2), le parole: «della questura» sono sostituite dalle seguenti: «dalla questura»;

al numero 3), capoverso 5.0.1, la parola: «disposizione.".» è sostituita dalla seguente: «disposizione";»;

al numero 4), capoverso 5-quater, la parola: «consegue» è sostituita dalla seguente: «conseguono» e le parole: «permesso di soggiorno.» sono sostituite dalle seguenti: «permesso di soggiorno»;»;

al numero 5), capoverso 6-bis, la parola: «nazionale.» è sostituita dalla seguente: «nazionale»;»;

alla lettera b), la parola: «6-bis.» è sostituita dalla seguente: «6-bis»;»;

alla lettera c), capoverso Art. 24-bis:

al comma 1, dopo le parole: «comma 8, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e dopo le parole: «previsto al comma 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 2, le parole: «presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente testo unico»;

all'articolo 3:

al comma 1:

all'alea, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

alla lettera c), capoverso 2-bis, al terzo periodo, le parole: «corredata dalla» sono sostituite dalle seguenti: «corredata della» e, al quarto periodo, la parola: «consegue» è sostituita dalla seguente: «conseguono»;

alla lettera e), capoverso 4-bis, la parola: «in-house» è sostituita dalle seguenti: «in house»;

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

all'articolo 4:

al comma 1, all'alea, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

all'articolo 5:

al comma 2:

all'alea, le parole: «L'articolo 1, comma 4-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 4-quater dell'articolo 1»;

al capoverso 4-quater, la parola: «CCNI» è sostituita dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale integrativo del personale», le parole: «CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021» e le parole: «è agente» sono sostituite dalle seguenti: «ha qualifica di agente»;

all'articolo 6:

al comma 1, le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998»;

al comma 3, le parole: «decreto legislativo 18 aprile 2016» sono sostituite dalle seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016»;

al comma 4, dopo la parola: «contratto» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

all'articolo 7:

al comma 1, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

al comma 3, le parole: «in motivi di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «in permesso di soggiorno per motivi di lavoro,»;

all'articolo 8:

al comma 1:

all'alea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al testo unico di cui al decreto»;

alla lettera a), le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «, al comma 3, alea,»;

al comma 2, dopo le parole: «e 12-bis» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 3, dopo le parole: «e 12-bis» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 4, le parole: «n. 7-bis») sono sostituite dalle seguenti: «numero 7-bis)»;

all'articolo 9:

al comma 1, le parole: «si trovi in un paese terzo» sono sostituite dalle seguenti: «si trova in un Paese terzo»;

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

al comma 3, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto»;

all'articolo 10:

al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e dopo le parole: «lettera h), del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al».

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 48 (pom.) del 05/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 5 APRILE 2023

48ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

indi del Vice Presidente

TOSATO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 18,05.

IN SEDE REFERENTE

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 aprile.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 15 di oggi, sono stati presentati 15 emendamenti e 8 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Si riserva di pronunciarsi sulle inammissibilità e improponibilità nella seduta che sarà convocata per martedì 11 aprile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE**, con riferimento all'esame del disegno di legge n. 591 (decreto-legge n. 20 del 2023 - ingresso lavoratori stranieri e contrasto immigrazione irregolare), propone che, qualora il Governo non abbia già completato l'istruttoria quanto meno su una parte degli emendamenti, si valuti di rinviarne l'esame a martedì 11 aprile, insieme al seguito dell'esame del disegno di legge n. 632 (decreto-legge n. 16 del 2023 - protezione temporanea persone provenienti da Ucraina).

Dopo un breve dibattito, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta, sospesa alle ore 18,25, riprende alle ore 18,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Presidenza del Senato ha fatto pervenire il proprio assenso all'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'intero esame in sede referente del disegno di legge n. 591.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto

all'immigrazione irregolare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 aprile scorso.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al rappresentante del Governo di riferire sullo stato di avanzamento dell'istruttoria sugli emendamenti.

Il sottosegretario MOLTENI comunica di potersi pronunciare sugli emendamenti riferiti ai primi tre articoli del decreto-legge. Sui restanti emendamenti, è ancora necessario sciogliere alcuni nodi, per cui ulteriori valutazioni potranno essere fatte solo dopo le festività pasquali. Al momento, non è quindi in grado di garantire che per martedì sarà stata completata l'istruttoria su tutte le proposte di modifica.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, qualora il Governo intendesse proporre propri emendamenti, sarebbe opportuno farlo con sollecitudine, per consentire di fissare un termine congruo per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il sottosegretario MOLTENI conferma che il Governo intende presentare propri emendamenti, per affrontare le ulteriori questioni emerse dopo l'emanazione del decreto, tenuto conto della particolare rilevanza del flusso migratorio in atto.

Il [PRESIDENTE](#), tenuto conto di quanto appena comunicato dal rappresentante del Governo, chiede se si ritenga preferibile iniziare subito l'esame degli emendamenti riferiti ai primi tre articoli o rinviarlo alla seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 6 aprile, oppure a quella che sarà convocata per martedì 11 aprile, con l'auspicio che, alla ripresa dei lavori dopo le festività pasquali, sia stata completata l'istruttoria su tutti gli emendamenti. In ogni caso, ritiene preferibile procedere esaminando di volta in volta tutti gli emendamenti riferiti a ciascun articolo, in modo da svolgere una discussione ordinata.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) ritiene opportuno iniziare sin dalla seduta odierna l'esame degli emendamenti, considerato che il Governo è già in grado di esprimere il proprio orientamento sui primi articoli. In tal modo, se l'istruttoria non fosse completata per martedì 11 aprile, si potrebbe convocare la prossima seduta direttamente per mercoledì 12 aprile.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*), nel concordare con le considerazioni del senatore Lisei, sottolinea l'esigenza di conoscere i tempi di presentazione degli emendamenti del Governo.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), nel ringraziare il Presidente per l'attenzione alla tutela delle prerogative parlamentari, critica i ritardi del Governo nel completare l'istruttoria sugli emendamenti. Ritiene inoltre inopportuno disciplinare le ulteriori questioni emerse dopo l'emanazione del decreto-legge attraverso emendamenti d'iniziativa governativa, piuttosto che tramite nuovi provvedimenti d'urgenza, perché in tal caso si eluderebbe il controllo preventivo di costituzionalità della Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto. Peraltro, già il testo originario del decreto non sembra rispondere del tutto al requisito dell'urgenza, avendo l'obiettivo di regolare in modo strutturale il fenomeno migratorio.

Quanto all'organizzazione dei lavori, ritiene necessario iniziare l'esame del provvedimento solo una volta completata l'istruttoria su tutti gli emendamenti, in modo da poter disporre di un quadro sull'orientamento complessivo del Governo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis. Pur essendo prevista dal Regolamento la possibilità di procedere alla votazione degli emendamenti articolo per articolo, sarebbe preferibile svolgere una discussione complessiva, sulla base dei pareri espressi su tutte le proposte di modifica. Ritiene pertanto opportuno rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo a martedì 11 aprile.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*), nel concordare con i senatori Giorgis e De Cristofaro, ritiene preferibile passare alle votazioni solo dopo avere acquisito i pareri su tutti gli emendamenti.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene preferibile svolgere una discussione complessiva, alla luce dei pareri espressi dal Governo su tutti gli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che la votazione degli emendamenti per blocchi di articoli è prassi parlamentare ampiamente consolidata, nonché rispondente ad una gestione ordinata dei lavori. Dal momento che il Governo è in grado di garantire che non presenterà emendamenti ai primi tre articoli

del decreto-legge, ritiene che si possa procedere intanto all'esame delle proposte di modifica su cui vi sono già i pareri.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) formula considerazioni critiche sulla decisione del Presidente, che non tiene conto della richiesta unanime delle opposizioni di iniziare l'esame degli emendamenti martedì prossimo.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che il Governo potrebbe avere l'esigenza di disporre della giornata di martedì per completare l'istruttoria su tutti gli emendamenti.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) invita la Presidenza a rivalutare la richiesta delle opposizioni, anche in considerazione del carattere divisivo del provvedimento. Sarebbe infatti irragionevole deteriorare il clima di confronto, con una forzatura che consente solo di anticipare di qualche giorno l'esame degli emendamenti ai primi tre articoli, a fronte di un atteggiamento finora costruttivo delle opposizioni.

Il [PRESIDENTE](#) insiste sulla necessità di passare all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti ai primi tre articoli del decreto-legge, per conciliare l'esigenza rappresentata dalle opposizioni e quella della maggioranza di far avanzare l'*iter* del provvedimento in titolo. Gli ordini del giorno invece saranno esaminati dopo la conclusione delle votazioni degli emendamenti.

Si passa quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) e il sottosegretario MOLTENI esprimono parere contrario sull'emendamento 1.1. Invitano i proponenti a riformulare l'emendamento 1.2 in un testo 2, che viene messo a disposizione della Commissione. Esprimono quindi parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, nonché sugli identici 1.7 e 1.8.

Invitano i proponenti a trasformare l'emendamento 1.9 in un ordine del giorno. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.10 e contrario sugli identici 1.11 e 1.12.

Invitano i proponenti a ritirare gli identici 1.13 e 1.14, come anche gli identici 1.15 e 1.16. Invitano quindi i proponenti degli identici 1.17, 1.18 e 1.19 a riformularli in un testo 2, che viene messo a disposizione della Commissione. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

Il [PRESIDENTE](#) dispone una breve sospensione della seduta, per un approfondimento istruttorio. *La seduta, sospesa alle ore 19,10, riprende alle ore 19,15.*

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento in esame, che tiene conto dei ricongiungimenti familiari, per un atteggiamento più umano nei confronti dei migranti, da non considerare solo come forza lavoro.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) annuncia che il Gruppo del PD interverrà in dichiarazione di voto su tutti gli emendamenti all'articolo 1, per rilevare l'irragionevole forzatura imposta dalla maggioranza e dal Governo sui tempi di discussione del provvedimento, con cui si determina una contrapposizione che non agevola di certo l'*iter* del provvedimento. Del resto, il Governo deve sciogliere ancora diversi nodi al suo interno. A nome del Gruppo, dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.1.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento in esame, che considera una proposta ragionevole. Critica la scelta della maggioranza e del Governo di non consentire un dibattito complessivo sugli emendamenti, che peraltro avrebbe potuto favorire un orientamento comune su alcune proposte condivisibili.

Verificata la presenza del numero legale, è posto ai voti l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 1.2 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2 (testo 2) è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.3.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento, con cui si prevede che, nella definizione dei flussi di ingresso legale, sia sentito anche il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio previsto dal testo unico sull'immigrazione.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene incomprensibile la contrarietà del Governo, dato che il coinvolgimento del Comitato appare utile ai fini della definizione dei flussi di ingresso. Auspica che

sia possibile conoscere le ragioni per cui è stato espresso un parere contrario, anche per un effettivo confronto sul merito delle misure proposte.

Il sottosegretario MOLTENI precisa che il Governo non intende sottrarsi al confronto, soprattutto sui primi tre articoli del decreto-legge, con i quali si definisce la linea politica in materia di immigrazione, cioè la volontà di favorire i flussi in entrata legali, stabilendo una programmazione triennale flessibile, in base alle esigenze del mercato del lavoro.

Quanto all'emendamento 1.1, già posto in votazione, sottolinea che i ricongiungimenti familiari sono inconferenti rispetto al tema della valorizzazione dell'immigrazione legale. Invece, la consultazione del Comitato per il coordinamento e il monitoraggio, proposta dall'emendamento 1.3, appare superflua, in quanto, nella predisposizione del decreto sui flussi, vi è già una interlocuzione con alcuni dei componenti del Comitato stesso, come i Ministri interessati.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.4.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) auspica l'approvazione dell'emendamento 1.4, con cui si cerca di recuperare la centralità del Parlamento, prevedendo, nella definizione delle quote di ingresso, la previa acquisizione degli atti di indirizzo parlamentari. Ribadisce in ogni caso che sarebbe preferibile proseguire l'esame del provvedimento nella giornata di martedì 11 aprile.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) ritiene che proprio sugli emendamenti all'articolo 1 sarebbe stato possibile giungere a posizioni condivise, trattandosi di proposte volte ad aumentare le quote di ingresso legali. Del resto, anche quelle stabilite dall'attuale Governo si sono rivelate insufficienti rispetto alle attese degli imprenditori, come dimostrato dal numero di richieste presentate nel cosiddetto *click day* e come sottolineato nel corso delle audizioni.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) ritiene che il maggiore coinvolgimento del Parlamento proposto dall'emendamento 1.4 dovrebbe essere apprezzato, soprattutto su un tema divisivo come quello dell'immigrazione, utilizzato dalla maggioranza per fini propagandistici. Annuncia quindi il proprio voto favorevole.

Il senatore [LISEI](#) (Fdi) osserva che sull'emendamento 1.4, come anche sugli emendamenti 1.1 e 1.2, già respinti, la contrarietà è determinata dal rischio di inserire appesantimenti burocratici nella procedura di definizione delle quote di ingressi legali, che invece il Governo intende snellire.

Quanto all'emendamento 1.6 e agli identici 1.7 e 1.8, a nome del Gruppo, anticipa un voto contrario, poiché si prevedono automatismi nella definizione dei flussi di ingresso legale che sono irragionevoli, dato che la valutazione sulla manodopera necessaria alle imprese deve essere compiuta annualmente.

Posto ai voti, l'emendamento 1.4 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.5.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame, che prevede la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si definiscono le quote di ingresso, per una maggiore conoscibilità e trasparenza.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si associa alle considerazioni del senatore Cataldi, annunciando il voto favorevole del Gruppo. Ritiene incomprensibile e controproducente l'atteggiamento di chiusura della maggioranza, che potrebbe consentire il confronto richiesto dalle opposizioni, disponendo di numeri sufficienti per approvare in ogni caso il provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è già pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, il che rende ultronea la proposta 1.5.

Posto ai voti, l'emendamento 1.5 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.6.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) aggiunge la propria firma all'emendamento in esame, volto a prevedere un numero ulteriore di ingressi di lavoratori stranieri, nel caso in cui le richieste da parte dei datori di lavoro eccedano di oltre il 50 per cento le quote di ingresso stabilite, proprio al fine di recepire le esigenze delle imprese.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) sottolinea che l'emendamento in esame consente di dare risposta alla necessità di più manodopera rappresentata dagli imprenditori.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene che il Governo dovrebbe prendere in considerazione le proposte delle opposizioni volte ad aumentare gli ingressi legali di lavoratori stranieri, anche tenuto conto del significativo calo demografico che si registra in Italia.

Posto ai voti, l'emendamento 1.6 è respinto.

Si passa alla votazione degli identici 1.7 e 1.8.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) rileva che l'emendamento 1.7, stabilendo che le quote fissate per ciascun anno non possano essere inferiori alla metà del numero di istanze dell'anno precedente, ha l'obiettivo di favorire l'immigrazione regolare. Ritiene pertanto incomprensibile la contrarietà del Governo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti identici in esame, ritenendo che si tratti di proposte ragionevoli.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) esprime rammarico per l'indisponibilità della maggioranza e del Governo a un effettivo confronto nel merito delle modifiche proposte, tanto più che le opposizioni hanno finora mostrato un atteggiamento collaborativo.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.7 e 1.8 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) accantona l'emendamento 1.9, sul quale il Governo si è dichiarato disponibile all'accoglimento di un ordine del giorno, non essendo al momento presente la prima firmataria.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.10.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione, che invece sarebbe stato favorevole, dato che l'emendamento recepisce alcune proposte di modifica del Comitato per la legislazione, se la maggioranza avesse consentito un ordinato e disteso svolgimento dei lavori.

Posto ai voti, l'emendamento 1.10 è approvato.

Si passa alla votazione degli identici 1.11 e 1.12.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) rileva che anche gli emendamenti in esame intendono recepire le esigenze di un aumento delle quote di ingresso legale. Annuncia pertanto il voto favorevole del Gruppo PD.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene positive le norme introdotte dal Governo per l'aumento dei flussi di ingresso legali, tuttavia non può disconoscersi che anche quelle fissate recentemente sono insufficienti. Dichiara quindi il voto favorevole.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 1.11 e 1.12 sono respinti.

Si passa agli identici 1.13 e 1.14.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 1.13, riservandosi di presentare un ordine del giorno.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.14, riservandosi di presentare un ordine del giorno.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.9, precedentemente accantonato.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) invita il Governo ad accogliere l'emendamento, che consente di andare incontro all'esigenza, molto avvertita in Italia, di collaboratori domestici per la cura della casa e della persona. Chiede quindi che l'emendamento sia accantonato per un ulteriore approfondimento.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che l'emendamento non è accoglibile, in quanto introduce una rigidità nella definizione dei flussi. Sarebbe pertanto preferibile un atto di indirizzo.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) evidenzia che in realtà si prevede che la quota riservata ai collaboratori domestici sia pari almeno al 20 per cento.

Il [PRESIDENTE](#) nota che con l'emendamento in esame non si potrebbe prevedere una quota inferiore al 20 per cento.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) chiede di sottoscrivere l'emendamento 1.9, invitando a considerare l'alta diffusione delle malattie degenerative in Italia.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) ritiene incomprensibile il rifiuto da parte del Governo di una ulteriore riflessione sull'emendamento in esame.

Il [PRESIDENTE](#), nel prendere atto del differente orientamento, pur ricordando che inizialmente si era convenuto di esaurire la votazione degli emendamenti riferiti a ciascun articolo, accantona di nuovo

l'emendamento 1.9.

L'emendamento 1.9 resta quindi accantonato.

Si passa alla votazione degli identici 1.15 e 1.16.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) annuncia il proprio voto favorevole alla soppressione del comma 5 dell'articolo 1, proposta con gli emendamenti in esame. Infatti, a suo avviso, l'assegnazione in via preferenziale di quote riservate ai lavoratori di Stati che promuovono campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dai traffici migratori irregolari appare discriminatoria nei confronti di quelle persone disperate che non hanno la possibilità di accedere a canali legali per giungere in Italia.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) annuncia un voto favorevole sugli emendamenti identici in esame, soppressivi di una norma che ritiene insensata e inumana.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) ritiene sia doveroso, oltre che moralmente giusto, informare le persone che desiderano emigrare dal loro Paese sia dell'esistenza di canali legali di ingresso sia dei rischi per la loro incolumità che discenderebbero dal mettersi in viaggio attraverso i traffici irregolari.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che le campagne di informazione dovrebbero riguardare anche i rischi legati alla permanenza sul territorio italiano in condizioni di irregolarità e di schiavitù.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 1.15 e 1.16 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti identici 1.17, 1.18 e 1.19.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) chiede una breve sospensione per leggere con attenzione la riformulazione proposta dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare che la proposta di riformulazione è stata messa a disposizione fin dall'inizio della seduta, invita le opposizioni a tenere una condotta più dignitosa e rispettosa delle istituzioni, giudicando poco rispettosi alcuni toni utilizzati nel corso delle dichiarazioni di voto.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) giudica inaccettabile e provocatorio il richiamo del Presidente, tanto più alla luce delle forzature messe in atto dalla maggioranza e dal Governo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che le opposizioni stanno utilizzando gli strumenti previsti dal Regolamento, peraltro intervenendo sul merito delle proposte.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene inaccettabile la proposta di riformulazione del Governo, dal momento che inserisce surrettiziamente una nuova disposizione, per di più avulsa dal contesto cui si riferiscono gli emendamenti.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che sarebbe più corretto se il Governo presentasse un emendamento di propria iniziativa, che poi sarebbe possibile subemendare, invece di utilizzare surrettiziamente le proposte di modifica in esame, peraltro due presentate dalle opposizioni e una da un Gruppo della maggioranza.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) osserva che è facoltà dei proponenti degli emendamenti non accettare la riformulazione proposta dal Governo.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) ritiene che la riformulazione proposta dal Governo sia migliorativa, in quanto estende la possibilità di assegnare quote non solo ad apolidi e rifugiati, ma anche a lavoratori provenienti da Paesi con cui l'Italia ha sottoscritto accordi sui rimpatri. Pertanto, accogliendo l'invito del Governo, riformula l'emendamento 1.19 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario [MOLTENI](#) precisa che la proposta di riformulazione è volta ad accrescere le quote, come richiesto anche dalle opposizioni, stabilendo un meccanismo premiale nei confronti dei Paesi disposti a prevedere meccanismi di reciprocità per i rimpatri.

Il [PRESIDENTE](#) giudica ammissibile la proposta di riformulazione del Governo.

I senatori Valeria [VALENTE](#) (*PD-IDP*) e [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) respingono l'invito a riformulare i rispettivi emendamenti, 1.17 e 1.18, nel senso indicato dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#) annuncia che metterà in votazione per primo l'emendamento 1.19, come riformulato, in quanto di contenuto più ampio. Qualora fosse approvato, gli emendamenti identici 1.17 e 1.18 risulterebbero assorbiti.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) denuncia il tentativo della maggioranza di conculcare il diritto delle opposizioni non solo di modificare quello che nella sostanza è un emendamento governativo, ma

anche di votare le proprie proposte. Pur essendo questa prassi legittima, in base al Regolamento, chiede al Presidente di non assecondare tale interpretazione. Si creerebbe tra l'altro un pericoloso precedente, in quanto la maggioranza potrebbe utilizzare un analogo stratagemma per vanificare gli emendamenti delle opposizioni.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che tale evenienza è irrealistica, in quanto la maggioranza non può conoscere in anticipo gli emendamenti presentati dalle opposizioni. In ogni caso, per accogliere le richieste delle opposizioni, in base al comma 4 dell'articolo 102 del Regolamento, si avvale della facoltà di modificare l'ordine delle votazioni. Pertanto, comunica che saranno posti in votazione per primi gli identici 1.17 e 1.18.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) chiede di aggiungere le firme dei senatori della Lega all'emendamento 1.19 (testo 2). Sottolinea peraltro che nella scorsa legislatura era consolidata la prassi in base alla quale il Governo condizionava il parere favorevole su determinati emendamenti all'accoglimento, da parte dei presentatori, di proposte di riformulazione, in certi casi molto corpose e significative. Pertanto, la proposta di riformulazione di cui si sta discutendo adesso, che si limita ad aggiungere un comma al testo degli identici emendamenti in oggetto, non può certo considerarsi lesiva delle prerogative dei parlamentari, a cui spetta ovviamente l'ultima parola sull'accoglimento o meno della proposta di riformulazione.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 1.17 e 1.18, su cui il parere del relatore e del Governo è favorevole.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) annuncia il proprio voto favorevole.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole sugli emendamenti in esame, che ritiene utili e soprattutto presentati nel rispetto delle regole procedurali. Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 1.17 e 1.18 sono approvati.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.19 (testo 2), limitatamente al comma 5-ter, dal momento che il comma 5-bis è sostanzialmente assorbito dagli identici emendamenti 1.17 e 1.18, precedentemente approvati.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) annuncia un voto contrario, non solo per la irritualità del metodo adottato dalla maggioranza e dal Governo per l'inserimento della norma in esame, ma anche perché le modalità con cui si effettua l'ampliamento delle quote determinano, a suo avviso, effetti discriminatori.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene che sarebbe opportuno salvaguardare la corretta applicazione delle norme regolamentari, a tutela di tutte le forze politiche. In ogni caso, la decisione di modificare l'ordine delle votazioni dimostra l'intenzione di porre rimedio a una evidente forzatura.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis sul rischio di lesione delle prerogative parlamentari attraverso una riformulazione estensiva degli emendamenti dell'opposizione. Tuttavia, dichiara che voterà a favore della seconda parte dell'emendamento 1.19 (testo 2), in quanto la proposta va nella direzione di risolvere il problema della mancanza di manodopera.

Posto ai voti, l'emendamento 1.19 (testo 2), limitatamente al comma 5-ter, è approvato.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) ritiene che la parte approvata dell'emendamento 1.19, nel testo riformulato, rappresenti nei fatti un emendamento del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene di essere stato estremamente garantista nei confronti delle prerogative dei Gruppi di minoranza.

Non registrandosi richieste di intervento, posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 1.0.1 e 1.0.2 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.3.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) esprime sconcerto per la conduzione dei lavori da parte della Presidenza. Annuncia pertanto che i senatori del Gruppo PD abbandoneranno i lavori della Commissione.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Parrini e abbandona i lavori.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.3 è respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) e il sottosegretario MOLTENI esprimono parere favorevole sugli emendamenti 2.3 e 2.4.

Sulle restanti proposte emendative, riferite all'articolo 2, formulano un parere contrario.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) e la senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritirano i rispettivi emendamenti 2.1 e 2.2, riservandosi di presentare un unico ordine del giorno.

Successivamente, con separate votazioni, vengono approvati gli emendamenti 2.3 e 2.4.

Viene poi posto in votazione e respinto l'emendamento 2.5.

L'emendamento 2.6 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, mentre la senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.7.

Sono quindi dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli identici emendamenti 2.8 e 2.9.

Altresì, è dichiarato decaduto, per assenza dei proponenti, l'emendamento 2.10.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*), la Commissione respinge l'emendamento 2.11.

Successivamente, sono dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 2.12, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il relatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) e il sottosegretario MOLTENI esprimono un parere favorevole sugli identici emendamenti 3.4 e 3.5, nonché sulle identiche proposte 3.6 e 3.7. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 3.8, nonché sugli identici 3.11 e 3.12.

Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 esprimono un avviso contrario.

Gli identici emendamenti 3.1 e 3.2, nonché gli emendamenti 3.3 e 3.4 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*), la Commissione approva l'emendamento 3.5.

L'emendamento 3.6 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.7, che viene approvato dalla Commissione.

Successivamente viene posto in votazione e approvato l'emendamento 3.8.

Sono quindi dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 3.9 e 3.10.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) annuncia la sottoscrizione, da parte del Gruppo della Lega, delle identiche proposte 3.11 e 3.12.

Sull'emendamento 3.11 interviene il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) per dichiarazione di voto favorevole.

Le identiche proposte 3.11 e 3.12 sono quindi poste contestualmente in votazione e approvate.

Viene quindi dichiarato decaduto per assenza dei presentatori l'emendamento 3.0.1.

Il sottosegretario MOLTENI fornisce le motivazioni dell'avviso contrario sull'emendamento 3.0.2.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*), che aveva aggiunto la firma nella precedente seduta, ritira la proposta 3.0.2, riservandosi di presentare un ordine del giorno.

Essendosi esaurita la votazione degli emendamenti ai primi tre articoli, il [PRESIDENTE](#) avverte che l'esame del provvedimento proseguirà martedì 11 aprile, alle ore 18 e, successivamente, mercoledì 12 aprile, alle ore 9, ferma restando la possibilità di rimodulare gli orari di convocazione delle sedute sulla base dell'acquisizione dei pareri del Governo e dei tempi di presentazione di eventuali emendamenti governativi.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le sedute convocate alle ore 9 e 14 di domani, giovedì 6 aprile, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 23,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [632](#)

G/632/1/1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge del 2 marzo 2023, n. 16, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina (AS 632);

premessi che:

l'articolo 1 proroga le attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina;

il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, reca Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato;

il Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del citato decreto-legge, è costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata, accedono nei limiti delle risorse disponibili al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;

impegna il Governo:

a reperire in legge di bilancio, o nel primo provvedimento utile, ulteriori risorse a favore del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo al fine di incrementarlo di 150.000.000 di euro annui per il finanziamento di almeno 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, nonché allo scopo di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione.

G/632/2/1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame proroga fino al 31 dicembre 2023, nuovo termine dello stato di emergenza, le misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022 come successivamente rafforzate e rimodulate mediante i decreti-legge n. 50 (articolo 44) e n. 115 del 2022 (articolo 26);

in particolare la disposizione al comma 1, del menzionato articolo 1 stabilisce la prosecuzione dell'accoglienza diffusa per un massimo di 7.000 unità e di risorse pari a 49,6 milioni per l'anno 2023, autorizzando a tal fine anche convenzioni territoriali tra regioni, enti del terzo settore e privati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile (lettera *a*)); proroga, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'elargizione del contributo di sostentamento (lettera *b*)); finanzia nuovamente, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2023, il contributo *una tantum* finalizzato al rafforzamento, in via temporanea, dei servizi sociali e destinato ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea (lettera *c*));

ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame si prevede, inoltre, un incremento di circa 137,9 milioni di euro per l'anno 2023 delle risorse che finanziano i centri governativi di accoglienza ordinari e straordinari e di 52,3 milioni di euro per il 2023 del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo che finanzia le strutture territoriali della rete SAI (Sistema di accoglienza e integrazione), al fine di proseguire l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina;

in particolare il comma 5, dell'articolo 1 incrementa di 52.295.898 euro per il 2023 il Fondo

nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per garantire la prosecuzione dell'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina anche nelle strutture territoriali della rete SAI (Sistema di accoglienza e integrazione);

considerato che:

il Sistema di accoglienza e integrazione SAI è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;

in generale, rispetto al funzionamento del Sistema citato, spesso tra i posti finanziati e quelli effettivamente attivati nel sistema Sai c'è una differenza molto ampia. Tale circostanza deriva dal fatto che non sempre i Comuni riescono ad attivare tutti i posti per cui avevano fatto domanda e ottenuto il finanziamento, soprattutto per la difficoltà a reperire gli alloggi,

impegna il Governo

ad intraprendere ulteriori iniziative di carattere normativo volte a potenziare la rete del Sistema di accoglienza ed integrazione (SAI), in particolare per quanto concerne la disponibilità di unità abitative e i tempi medi di attesa per accedere alle stesse, in una prospettiva strutturale di lungo termine e non esclusivamente ascritte al contesto emergenziale.

G/632/3/1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegate voci degli stati di previsione, tra cui, in particolare, quelle relative al Ministero della difesa, Missione 3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 3.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza;

le voci riportate riguardano in generale le risorse inerenti lo svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione della difesa per garantirne il funzionamento generale tramite la

gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale;

con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato rifinanziato per il triennio di riferimento il Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale, con 800 milioni di euro per il 2023, 850 milioni per il 2024 e un miliardo di euro nel 2025. Nell'orizzonte quindicennale 2023-2037 il Fondo viene rifinanziato per complessivi 12,95 miliardi di euro. Tali risorse sono di fatto destinate alla realizzazione di sistemi d'armamento,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che prevedono la variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per lo stanziamento della Missione 3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 3.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza al fine di adottare iniziative normative volte ad individuare risorse finanziarie pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 nell'ambito delle spese per i sistemi d'armamento, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, nonché a procedere a una graduale diminuzione delle spese per i sistemi di armamento.

G/632/4/1

[Maiorino, Cataldi](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di politiche pubbliche fondamentali tra cui, in particolare, quelle relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 2 concernente il diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto. Le riduzioni sono tutte in seno alla sicurezza nei trasporti: Programma 2.4 sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario; Programma 2.5 sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo; 2.1 sviluppo e sicurezza della mobilità stradale;

l'adozione delle predette riduzioni appare in netto contrasto con gli obiettivi perseguiti dagli

indirizzi dati da questo Parlamento in materia di sicurezza specie in ambito stradale, i dati della Polizia Stradale dicono che, a fronte di un incremento dell'incidentalità complessiva del 7,1 per cento (70.554 contro i 65.852 del 2021), gli incidenti mortali - per un totale di 1.362 - e le vittime (1.489) sono aumentati rispettivamente del 7,8 per cento e dell'11,1 per cento nel 2022,

impegna il Governo:

a valutare la opportunità di destinare alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina la somma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, riguardante le misure previste dall'articolo 1 comma 493 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, concernenti le società Stretto di Messina, di Rfi e di Anas spa.

G/632/5/1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276,588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

considerato che:

con particolare riferimento alle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), si tratta di introiti che, in base alle vigenti norme, risultano iscritte sul capitolo di entrata del bilancio statale 3592 e che, in quota parte, vengono riassegnate al capitolo di spesa 1650/MISE «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori»;

i citati introiti sostengono, ad esempio, iniziative in materia di vigilanza del mercato e controlli sulla sicurezza, conformità e qualità dei prodotti e dei servizi; iniziative volte a favorire e rafforzare l'informazione, la formazione, la sicurezza e la tutela dei consumatori mediante azioni nel settore dell'educazione al consumo responsabile e sostenibile nonché nel settore delle competenze digitali dei consumatori; iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei diritti e l'efficacia degli strumenti di tutela dei consumatori attraverso adeguate attività di comunicazione ed informazione, anche in merito alle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini pubblicitari e all'anti-contraffazione; iniziative mirate a facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal «codice del consumo» e dalle altre disposizioni nazionali ed europee; iniziative tese a favorire, potenziare e rendere effettiva la tutela del consumatore, anche mediante attività di studio e monitoraggio delle attività per i consumatori e per la promozione della concorrenza e la trasparenza dei prezzi, nonché per assicurare il supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi;

il summenzionato capitolo di spesa fa altresì riferimento alle risorse destinate alle regioni, mediante decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico, e da queste ultime utilizzate per

l'implementazione di iniziative di potenziamento delle reti territoriali di sportelli qualificati in grado di offrire ai consumatori-utenti assistenza, consulenza, informazione e supporto sulle varie questioni attinenti all'esercizio dei diritti, alle opportunità e ai rimedi previsti dalla legislazione regionale, nazionale ed europea a tutela del consumatore;

valutato, altresì, che:

il corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative da parte dell'AGCM, alla data del 22 febbraio 2023 non riassegnate ai pertinenti programmi, appare quindi sacrificare una più ampia tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, dispongono l'utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, adottando iniziative normative volte ad individuare ulteriori risorse finanziarie pari a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, di tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi, ai fini di cui in premessa.

G/632/6/1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi Ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegate politiche pubbliche tra cui, in particolare:

a) quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Missione 3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 3.2. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva;

- b) quelle relative al Ministero dell'istruzione e del merito, Missione: 1, istruzione scolastica per 15.000.000 di euro. Programma: 1.6 Istruzione del primo ciclo per 1.500.000 euro; Programma: 1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale per 13.500.000 euro;
- c) quelle relative al Ministero dell'Università e Ricerca, Missione: 1. Ricerca e innovazione. Programma: 1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata per 7.500.000 euro;
- d) quelle relative al Ministero della Cultura, Missione 1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici per 8.000.000 di euro: Programma: 1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale per 5.000.000, Programma: 1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo per 3.000.000 di euro;
- e) quelle relative al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Missione 5. Energia e diversificazione delle fonti energetiche. Programma: 5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico, per un importo pari a 15 milioni di euro;
- f) quelle relative al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione;
- g) quelle relative al Ministero dell'interno Missione 1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio, *Programma: 1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo*, per il quale è disposta una riduzione pari a 8, 7 milioni di euro e Missione 3. Ordine pubblico e sicurezza, *Programma: 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia*, per il quale è disposta una riduzione pari a 10 milioni di euro,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, dispongono la variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione della spesa dei ministeri di cui in premessa, al fine di reperire nel primo provvedimento utile, o in legge di bilancio, le risorse necessarie a garantire l'idoneo finanziamento delle relative politiche pubbliche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della cultura, ambientali, agricole e della sicurezza.

G/632/7/1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi Ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5. all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1. della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023. non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1. il comma 3, al fine di garantire ai

Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegate politiche pubbliche tra cui, in particolare, quelle volte alla promozione della pace e della sicurezza internazionale, alla promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico, al finanziamento per spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche sociali e di inclusione attiva, al sostegno tramite il sistema della fiscalità per la competitività e lo sviluppo delle imprese, agli investimenti nell'istruzione del primo ciclo, all'attuazione delle funzioni del Ministero dell'interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture, alla pianificazione e coordinamento Forze di polizia, nonché al sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni relative alle variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, di cui in premessa, assicurando il rispetto del parere espresso dalle Commissioni parlamentari ai sensi del comma 3, dell'articolo 5, del provvedimento in esame.

G/632/8/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina,

premessi che:

la guerra in Ucraina ha portato in Europa oltre 13 milioni di sfollati, principalmente donne e bambini e che il prolungarsi del conflitto ha richiesto che le scuole e i servizi socio-educativi fossero pronte ad attivare interventi di accoglienza e sostegno adeguati;

l'inserimento a scuola, inevitabile con il protrarsi della guerra, richiede, poi, di tenere in considerazione il peso del carico cognitivo richiesto agli studenti, che spesso, soprattutto nella secondaria, mantengono attivo anche il canale scolastico a distanza con l'Ucraina,

considerato che

sarebbe necessario l'ausilio nelle istituzioni di ulteriori figure professionali, quali mediatori interculturali ed educatori vista l'indefinitezza della condizione vissuta, che si ripercuote sulla progettualità, di adulti e adolescenti in particolare. Quest'ultimo aspetto rappresenta una sfida particolarmente importante dal punto di vista educativo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare ulteriori risorse economiche da stanziare a favore di politiche di accoglienza e istruzione al fine di prevedere azioni e interventi dotati di flessibilità, che tengano conto del permanere di una doppia progettualità (rientro in patria e inserimento nel paese di accoglienza) e che considerino l'eventualità di cambiamenti e interruzioni repentine legate al mutare delle condizioni contingenti in Ucraina.

Art. 1

1.1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per i fini di cui al comma 1, attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale e consentire una più

rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, è differito al 31 agosto 2023.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.2

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza annuale, una relazione in ordine al funzionamento del sistema di accoglienza e alle misure adottate per fronteggiare l'afflusso di stranieri sul territorio nazionale, a tal fine ivi riportando i dati relativi all'ubicazione, alla ricezione, alla gestione e alle procedure autorizzative di ciascuna delle strutture di cui al comma 4, nonché i dati sull'entità e l'utilizzo delle risorse finanziarie, anche di assegnazione comunitaria, finalizzate alla gestione dei flussi migratori e alle misure per l'inclusione e l'integrazione degli stranieri. In sede di prima applicazione, la relazione è trasmessa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'Interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri di cui al comma 4, in particolare in ordine al rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti gestori dei centri medesimi e ai criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del dicastero e trasmesse alle Camere.».

1.4

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Gli enti gestori dei centri di cui al comma 4 pubblicano sul proprio sito internet o sul sito del Ministero dell'Interno, la rendicontazione della gestione, in ordine alle spese effettivamente sostenute e alle entrate percepite, redatta secondo i criteri stabiliti nelle convenzioni stipulate.».

Art. 2

2.1

[Gelmini](#)

Al comma 1 sostituire le parole «31 dicembre 2023» con le seguenti: «4 marzo 2024».

2.2

[Gelmini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La proroga della validità dei permessi di soggiorno, di cui al comma precedente comporta, per il medesimo periodo, la proroga dell'iscrizione dei titolari presso le ASL e del loro diritto di accesso all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale, così come previsto dagli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022.»

Art. 3

3.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Alla rubrica, dopo le parole: «provenienti dall'Ucraina», aggiungere le seguenti: «, dalla Siria e dalla

Turchia».

3.0.1

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3 -bis .

(Programma di istruzione universitaria di giovani ucraini)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Università è stanziato un fondo di 15 milioni di euro destinato al finanziamento di un programma di istruzione rivolto a giovani ucraini tra i 18 e i 29 anni, per la frequenza di corsi presso le Università e gli Istituti Tecnici Superiori in Italia.
2. I principi di selezione degli studenti, che devono privilegiare giovani provenienti da zone militarmente occupate dalla Russia o in prossimità delle zone di occupazione, i criteri di determinazione degli importi da corrispondere loro a titolo di borsa di studio e gli aspetti organizzativi del programma di istruzione, di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque in tempo utile per assicurarne l'operatività per l'inizio dell'anno accademico 2023-2024.»

Art. 4

4.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «in atto in Ucraina» inserire le seguenti: «e per evadere le pratiche giacenti presso l'ufficio immigrazione di Roma e Milano».

4.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «presso quest'ultima» inserire le seguenti: «e presso le commissioni e sezioni territoriali».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata», con le seguenti: «le stesse risultano non sufficientemente dotate».

4.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

All'articolo 1, comma 2-bis), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera d), le parole: "senza ritardo" sono soppresse;
- b) alla lettera f), le parole: "né impedito di raggiungere il porto di sbarco" sono soppresse.».

4.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

All'articolo 1, comma 2-bis), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, alla lettera d) dopo le parole: "senza ritardo" sono

inserite le seguenti: "salvo che sulla rotta debbano prestare soccorso a persone in pericolo di vita"».

4.0.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.4-bis.

(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

All'articolo 1, comma 2-bis), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", senza però precludere in alcun modo al comandante la possibilità di effettuare ulteriori salvataggi qualora ne venisse a conoscenza dopo aver ricevuto l'assegnazione del medesimo porto."».

4.0.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4 -bis .

(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

All'articolo 1, comma 2-bis), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) Il porto di sbarco deve essere un porto sicuro, come previsto dalle norme internazionali, e assegnato secondo i criteri indicati nelle raccomandazioni e linee guida dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e dell'UNHCR."».

4.0.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

All'articolo 2 comma 2-bis), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, alla lettera f), le parole: "né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco" sono soppresse.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [591](#)

Art. 1

1.2 (testo 2)

[Zanettin](#), [Matera](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il predetto decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato.».

1.19 (testo 2)

[Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Con i decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

5-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 5, all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24, in quanto compatibili, può essere autorizzato l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio."».

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 49 (pom.) dell'11/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 11 APRILE 2023

49ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello. La seduta inizia alle ore 18.

IN SEDE REFERENTE

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 aprile.

Non essendoci richieste di intervento, la discussione generale si intende conclusa.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che risultano improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5. L'emendamento 3.1 risulta inammissibile, perché privo di reale portata modificativa, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), nell'illustrare l'emendamento 1.1, sottolinea che la fornitura di armi all'Ucraina favorisce il proseguimento del conflitto e quindi alimenta la situazione di emergenza per il sistema di accoglienza, oltre a impedire soluzioni diplomatiche e causare conseguenze economiche negative per il Paese.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) illustra l'emendamento 4.2, evidenziando che il fenomeno migratorio ha ormai assunto una dimensione strutturale, per cui dovrebbe essere affrontato con un approccio differente.

I restanti emendamenti e gli ordini del giorno si intendono illustrati.

Il presidente [BALBONI](#) (Fdl), in qualità di relatore, e il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

L'emendamento 2.1 decade per assenza della proponente.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 2.2.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede la motivazione del parere contrario.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO chiarisce che la norma è già prevista nell'ordinamento. Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), relatore, precisa che l'emendamento è meramente esplicativo di una disciplina già esistente.

Posto ai voti, l'emendamento 2.2 è respinto.

L'emendamento 3.0.1 decade per assenza della proponente.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.1 e 4.2 sono respinti.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/632/1/1, mentre dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/632/2/1. Esprime quindi parere contrario sugli ordini del giorno G/632/3/1, G/632/4/1, G/632/5/1, G/632/6/1, G/632/7/1 e G/632/8/1.

Posto a voti, l'ordine del giorno G/632/1/1 è respinto.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) non insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/632/2/1, che è quindi accolto come raccomandazione.

Si passa alla votazione dell'ordine del giorno G/632/3/1.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea che, con l'ordine del giorno in esame, si impegna il Governo a reperire le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge in titolo, modificando programmi di spesa che non incidono direttamente sui servizi per i cittadini.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/632/3/1 è respinto.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli ordini del giorno G/632/4/1, G/632/5/1, G/632/6/1, G/632/7/1 e G/632/8/1.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la votazione del mandato al relatore avrà luogo una volta acquisito il parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 18,25, riprende alle ore 18,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Presidenza del Senato ha fatto pervenire il proprio assenso all'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'intero esame in sede referente del disegno di legge n. 591.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nella scorsa seduta, sono stati votati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 3.

Comunica che, alla luce della dichiarazione sullo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale in relazione ai flussi migratori, adottata dal Consiglio dei ministri in data odierna, il sottosegretario Molteni sta verificando se vi sia una ricaduta sugli emendamenti d'iniziativa governativa.

Pertanto, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 12 aprile, quando il Governo sarà in grado di pronunciare il parere sui restanti emendamenti e di presentare le proprie proposte di modifica. In base alla portata degli emendamenti governativi, si potrà valutare quando fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti e come proseguire i lavori.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene condivisibile la proposta sull'organizzazione dei lavori.

Tuttavia, chiede che la Presidenza si faccia parte attiva nei confronti del Governo per sollecitare - a tutela delle prerogative parlamentari - il rispetto del sistema delle fonti, cioè l'esigenza che eventuali nuove questioni siano affrontate con un ulteriore decreto-legge e non inserite, mediante emendamenti, nel provvedimento in corso di conversione.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che trasmetterà al Governo la preoccupazione espressa dal senatore Giorgis, sottolineando che la valutazione in corso sugli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza appare in linea con la sua richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,45.

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 51 (ant.) del 13/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

GIOVEDÌ 13 APRILE 2023

51ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non sono ancora pervenuti gli emendamenti preannunciati dal Governo al disegno di legge n. 591 (decreto-legge n. 20 del 2023 - ingresso lavoratori stranieri e contrasto immigrazione irregolare). Pertanto, propone di riprendere i lavori nella seduta già convocata per le ore 14 di oggi, nella quale si potrà prendere atto degli emendamenti eventualmente depositati nel frattempo dal Governo e fissare un termine per la presentazione dei subemendamenti. Inoltre, si potrà proseguire l'esame del disegno di legge n. 632 (decreto-legge n. 16 del 2023 - protezione temporanea persone provenienti da Ucraina), per la votazione del mandato al relatore, subordinatamente all'acquisizione del parere della Commissione bilancio.

La Commissione conviene.

SULLA NOMINA DEL PROFESSOR BLANGIARDO A PRESIDENTE DELL'ISTAT (ATTO N. 4)

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), nel ricordare che sono scaduti i termini per l'espressione del parere sulla proposta di nomina del professor Blangiardo a presidente dell'ISTAT, chiede di sapere se, sul piano formale, egli resti nella pienezza dei poteri fino alla nomina del successore.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che, in base ai principi generali dell'ordinamento giuridico, il presidente Blangiardo resti in carica, sia pure in *prorogatio*. Tuttavia, si riserva di acquisire per le vie brevi dal Governo elementi informativi circa la richiesta avanzata.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) rileva che la richiesta di una maggioranza qualificata per la nomina del presidente dell'ISTAT non può rappresentare un pretesto per prorogarne *sine die* la permanenza in carica, qualora non si riesca a raggiungere il necessario consenso.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), preso atto del dato politico che sulla proposta di conferma del professor Blangiardo a presidente dell'ISTAT non si è raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione, auspica che il Governo formuli una nuova proposta di designazione.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.3.2.1.5. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 52 (pom.) del 13/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

GIOVEDÌ 13 APRILE 2023

52^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello e per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nella seduta dell'11 aprile scorso, è stata completata la votazione degli emendamenti.

Comunica che la Commissione bilancio e la Commissione per le politiche dell'Unione europea hanno espresso parere non ostativo sul testo del provvedimento.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce quindi il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere di poter riferire oralmente.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Presidenza del Senato ha fatto pervenire il proprio assenso all'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'intero esame in sede referente del disegno di legge n. 591.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, mercoledì 12 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati gli ordini del giorno G/591/12/1 (già em. 3.0.2) e G/591/13/1 (già em. 1.13), pubblicati in allegato.

Il sottosegretario MOLTENI deposita l'emendamento 5.0.100 (pubblicato in allegato). Annuncia che a

breve sarà presentato un ulteriore emendamento d'iniziativa governativa.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare per le ore 15 di domani, venerdì 14 aprile, il termine per i subemendamenti all'emendamento 5.0.100 del Governo. Qualora il secondo emendamento fosse presentato oltre le ore 15,30 di oggi, il termine per i subemendamenti ad esso relativi sarà fissato entro le 24 ore successive.

Propone quindi di riprendere i lavori lunedì 17 aprile, in una seduta da convocare alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [591](#)

G/591/12/1 (già 3.0.2)

[Gelmini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premessi che

moltissimi cittadini russi corrono seri rischi di discriminazione, persecuzione e violenze in particolare:

a) per essersi sottratti agli obblighi militari;

b) per l'appartenenza a organizzazioni politiche, sociali e culturali giudicate estremiste e qualificate come illegali da parte della Federazione russa;

c) per il fatto di essere accusati di violazione degli articoli del codice penale che colpiscono il dissenso politico, accusando i dissenzienti di partecipazione alla guerra a fianco del nemico e collaborazione confidenziale con gli stranieri, di raccolta e trasmissione di informazioni al nemico e di istigazione ad azioni contro la sicurezza dello Stato, di diffusione di notizie false o diffamatorie sulle forze armate, di "propaganda gay" e di partecipazione a manifestazioni non autorizzate.

impegna il Governo ad adottare le iniziative necessarie per assicurare che i permessi rilasciati in favore di cittadini della Federazione russa soggiornanti in Italia, in scadenza o comunque scaduti dopo il 24 febbraio 2022, siano rinnovati fino al 30 giugno 2024, quando i titolari dimostrino di essere a rischio di discriminazione, persecuzione e violenza nella Federazione russa, fatti salvi i casi più gravi in cui ricorrano i presupposti per il riconoscimento di forme di protezione internazionale, nonché per garantire il nulla osta al lavoro subordinato e al lavoro stagionale ai cittadini della Federazione russa, per i quali sia stata presentata la domanda diretta a instaurare un contratto di lavoro e che risultino già presenti sul territorio nazionale, a condizione che questi dimostrino di essere a rischio di discriminazione, persecuzione e violenza nella Federazione russa.

G/591/13/1 (già 1.13)

[De Carlo](#), [Della Porta](#), [Lisei](#), [Spinelli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (A.S. 591);

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale sul territorio nazionale dei lavoratori stranieri, prevedendo che per il triennio 2023-2025, le

quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

il decreto di cui sopra indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; il medesimo decreto indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere il termine di dieci giorni dalla pubblicazione dei decreti che definiscono le quote, entro il quale il datore di lavoro provvede a confermare la richiesta di assunzione secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza rinnovo della domanda ed allegazione della documentazione necessaria, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.

Art. 5

5.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera)

1. Per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei centri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Per le finalità di cui al presente comma, limitatamente ai punti di crisi e alle strutture di cui al citato articolo 10-ter, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi delle risorse previste dall'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell'interno, può avvalersi, per la gestione del predetto punto di crisi, della Croce Rossa Italiana, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Sono assicurate le prestazioni previste, per tale tipologia di struttura, dallo schema di capitolato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

3. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attività di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza è effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia."

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità

di cui al comma 2. In tali strutture sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12."

5. Al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi di cui all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto, uno o più contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti ivi presenti, nel limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per l'anno 2023. Per le attività istruttorie di natura tecnico-amministrativa e per le procedure di affidamento del servizio di cui al presente comma, il Ministero dell'interno può provvedere per il tramite dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 8.820.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 2.800.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a euro 6.020.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 5-*ter*.

(Modifiche al sistema di accoglienza)

1. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, le parole "*anche i richiedenti protezione internazionale e,*" sono soppresse;

b) al comma 1-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). ";

c) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-*bis*), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, che, salvo casi di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di destinazione individuata dal servizio centrale, di cui al comma 5, entro sette giorni dalla relativa comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo, fatto salvo il ricorrere di obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del Prefetto della provincia di provenienza del beneficiario."

d) al comma 2-*bis*, lettera a), dopo le parole: "i richiedenti protezione internazionale" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma 1-*bis* e all'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142";

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 2, le parole: "Le funzioni di prima assistenza sono assicurate" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 9 e dall'articolo 1-*sexies*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata";

2) il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 9:

1) le parole: "di prima accoglienza", in rubrica e ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di accoglienza";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. "Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, può essere

accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.";

3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

4) il comma 4-*bis* è abrogato;

5) al comma 4-*ter*, le parole: "del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-*bis*";

c) all'articolo 11, il comma 3 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai richiedenti protezione internazionale presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

4. I cittadini afgani richiedenti protezione internazionale che, a seguito della grave crisi determinatasi in Afghanistan, fanno ingresso nel territorio nazionale in attuazione delle operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane, anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afgano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava, possono essere accolti anche nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, dalle ordinanze di protezione civile e dalle ulteriori disposizioni normative adottate in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5-*quater*.

(Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza*";

b) al comma 1:

1) la lettera e) è soppressa;

2) conseguentemente, alla lettera d), il segno di interpunzione ";" è sostituito dal seguente ".";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compresi il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o più delle seguenti misure:

a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;

b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell'accoglienza materiale;

c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12.";

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17 e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti

del richiedente sono comunicati alla commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale.";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti.";

f) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Il provvedimento di", sono aggiunte le seguenti :
"riduzione o";

2) al secondo periodo, le parole: "di revoca" sono soppresse.».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.4.2.1.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 23 (pom.) del 04/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3ª Commissione permanente (AFFARI ESTERI E DIFESA)

MARTEDÌ 4 APRILE 2023

23ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MENIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Isabella Rauti e per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(563) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il presidente MENIA, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Speranzon a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore BARCAIUOLO (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, di conversione del decreto-legge n. 16 del 2023, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla 1ª Commissione.

Il decreto-legge in esame, composto - a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati - da 8 articoli e da 1 allegato, è finalizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2023, il termine dello stato di emergenza e delle misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già disposti ai sensi dei decreti-legge nn. 21, 50 e 115 del 2022.

In particolare l'articolo 1 dispone la proroga delle attività di assistenza e accoglienza conseguenti alla crisi ucraina, ovvero la prosecuzione dell'accoglienza diffusa a beneficio dei profughi ucraini, l'elargizione dei contributi di sostentamento, l'erogazione di un contributo una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dei servizi sociali e destinato ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea e la prosecuzione della garanzia

di accesso all'assistenza sanitaria sul territorio nazionale per i richiedenti e titolari della protezione temporanea a condizioni di parità con i cittadini italiani.

L'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga fino al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto in Ucraina al fine di garantire la prosecuzione delle attività di soccorso e assistenza della popolazione ucraina svolte, sempre in territorio estero, dal Servizio nazionale nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile.

Ricorda a tal riguardo come i profughi provenienti dall'Ucraina registrati in Europa e beneficiari della protezione temporanea o di altri regimi di protezione nazionale - stando ai dati forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ed aggiornati a marzo 2023 - ammontino ad oltre 5 milioni di persone.

A sopportare il carico più gravoso, in termini di strumenti di assistenza attivati e di risorse rese disponibili, e proporzionalmente al rispettivo peso demografico, sono certamente i Paesi geograficamente più prossimi all'Ucraina.

Relativamente agli aspetti di interesse per la Commissione esteri e difesa, si precisa come essi si rinvengano principalmente in relazione all'articolo 5 - che reca le disposizioni finanziarie del provvedimento - laddove incrementa il Fondo per le emergenze nazionali per il 2023, e dispone la copertura degli oneri complessivi del decreto-legge.

Per la copertura degli oneri complessivi del provvedimento - quantificati in poco più di 299 milioni di euro per l'anno 2023 - si provvede, quanto a circa 276,59 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei seguenti Ministeri: economia e finanze (con una riduzione di quasi 112 milioni di euro), imprese e *made in Italy* (per 4 milioni di euro), lavoro e politiche sociali (per 10 milioni), giustizia (per 20 milioni), affari esteri e cooperazione internazionale (per 20 milioni), istruzione e merito (per 15 milioni), interno (per 18,7 milioni), ambiente e sicurezza energetica (per 15 milioni), infrastrutture e trasporti (per 20 milioni), università e ricerca (per 7,5 milioni), difesa (per 15 milioni), cultura (per 8 milioni), turismo (per 5 milioni), agricoltura, sovranità alimentare e foreste (per 5 milioni) e salute (per 1,5 milioni).

Nello specifico la riduzione per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è - come anticipato - pari a complessivi 20 milioni di euro, che insistono sulla Missione «L'Italia in Europa e nel mondo», ed in particolare per 7 milioni a valere, rispettivamente, sui Programmi «Italiani nel mondo e politiche migratorie» e «Promozione della pace e della sicurezza internazionale», e per 6 milioni a valere sul programma «Cooperazione allo sviluppo».

La riduzione per il Ministero della difesa, viceversa, è pari a 15 milioni di euro, ed insiste per intero sulla Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare sul Programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza».

Al termine della sua esposizione, il relatore dà conto di una conferente bozza di parere favorevole che recepisce i contenuti della relazione testé svolta.

Il sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale SILLI si esprime favorevolmente in merito a tale proposta di parere.

Interviene, in sede di dichiarazione di voto, il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP). Nel ricordare che il disegno di legge all'esame della Commissione rinnova i precedenti decreti per la protezione temporanea delle persone provenienti dall'Ucraina, adottati nello scorso 2022, esprime l'auspicio che una simile assistenza possa essere applicata anche in futuro in analoghe situazioni, e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo alla bozza di parere presentata dal relatore.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) interviene in dichiarazione di voto, palesando il voto favorevole del proprio Gruppo.

Previa verifica del numero legale, il presidente [MENIA](#) pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 13,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 632

La Commissione affari esteri e difesa,
esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;
espresso apprezzamento per l'intento complessivo del provvedimento, finalizzato a garantire la proroga delle misure di protezione temporanea e di assistenza a favore delle persone in fuga dal conflitto in corso in Ucraina;
preso atto che l'articolo 5 del decreto-legge in via di conversione dispone che alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento si provveda, quanto ad euro 276.588.800, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa di taluni Ministeri, tra cui il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero della difesa;
preso in particolare atto che la riduzione degli stanziamenti a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale risulta pari a complessivi 20 milioni di euro, e che essa insiste sulla Missione «L'Italia in Europa e nel mondo», a valere, per una quota pari a 6 milioni di euro, anche sul programma «Cooperazione allo sviluppo»;
preso altresì atto della riduzione degli stanziamenti a carico del Ministero della difesa, pari a 15 milioni di euro, che insiste interamente sulla Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare sul Programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza»;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 41 (pom.) del 12/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCLEDÌ 12 APRILE 2023
41ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
[ZANETTIN](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 ([n. COM \(2023\) 31 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto, sulla proposta di regolamento in titolo, che mira a modernizzare le statistiche demografiche e abitative europee e a incrementarne l'armonizzazione, la pertinenza e la coerenza.

In particolare, ricorda la relazione del Governo, del 13 febbraio 2023, elaborata dall'Istituto Nazionale di Statistica e trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, e il parere del Garante europeo per la protezione dati (EDPS), del 16 marzo 2023, e propone di esprimere una risoluzione in cui si ritenga rispettato il principio di sussidiarietà, mentre il principio di proporzionalità è ritenuto suscettibile di miglioramento, con riferimento ad alcuni punti specifici.

In riferimento all'articolo 2, punto 3), che definisce i "segni di vita", utilizzabili per la determinazione della "dimora abituale" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, ritiene sproporzionata la previsione di poter utilizzare "qualsiasi fonte adeguata o combinazione di fonti adeguate, comprese le tracce digitali riguardanti la persona", che implica la possibilità di accesso anche a fonti quali i dispositivi digitali personali, l'Internet delle cose (IoT) o la fornitura di servizi digitali, con la possibilità di rilevare anche categorie speciali di dati personali e altri dati sensibili relativi alla vita privata dell'interessato.

In riferimento all'articolo 13, relativo all'infrastruttura di condivisione dei dati tra le autorità nazionali degli Stati membri e tra queste e la Commissione (Eurostat), ritiene opportuno una più chiara esplicitazione dei ruoli della Commissione e degli Stati membri in tale contesto.

Con riferimento alla sostenibilità dei costi per la produzione di statistiche frequenti e di qualità, garantita sia dall'articolo 338 del TFUE, sia dal considerando n. 20 della proposta, osserva che la proposta comporterà la necessità di adeguare i processi produttivi e amministrativi, con conseguenti significativi investimenti in risorse umane e finanziarie, e con aumenti degli oneri amministrativi per gli Istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali responsabili della produzione e diffusione delle statistiche demografiche europee nonché dei portatori di interesse.

Infine, ritiene opportuno un più esplicito richiamo al rispetto delle garanzie di anonimato o

pseudonimato, relativamente all'eventuale ulteriore trattamento dei dati a fini statistici, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR).

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede di specificare come si intende modificare la proposta di regolamento al fine di ovviare al rischio di violazione della *privacy* nell'utilizzo delle "tracce digitali" ai fini della determinazione della dimora abituale, pur consentendo una tracciabilità della persona a tal fine.

La relatrice senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) si riserva di svolgere un approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto recante la proroga di misure di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative, che si inquadrano nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale, al fine di fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto interno derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina.

In particolare, il decreto-legge proroga le misure connesse alle attività di assistenza e accoglienza delle persone provenienti dall'Ucraina richiedenti protezione temporanea, proroga la durata dei permessi di soggiorno, interviene sulle misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina e potenzia temporaneamente gli organici della Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

Tali misure sono state introdotte con ordinanze di protezione civile e decreti-legge conseguenti alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, adottata dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022 e da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2023, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023.

Nel diritto dell'Unione europea, in base alla direttiva 2001/55/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 85 del 2003, la protezione temporanea è la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate.

Tale procedura di carattere eccezionale non era stata mai utilizzata, fino allo scorso 4 marzo 2022, quando il Consiglio dell'UE Giustizia Affari interni ha approvato, su proposta della Commissione europea, la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea. Il Consiglio ha stabilito che la protezione temporanea sia attiva retroattivamente, a far data dal 24 febbraio 2022 e fino al 4 marzo 2023, termine poi esteso di un ulteriore anno fino al 4 marzo 2024.

Per quanto riguarda il nostro ordinamento, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, che ha delimitato le categorie di persone alle quali si applica la protezione temporanea.

Il decreto-legge in esame consta di 6 articoli. L'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2023, nuovo termine dello stato di emergenza, le misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022 come successivamente rafforzate e rimodulate mediante i decreti-legge n. 50 (articolo 44) e n. 115 del 2022 (articolo 26).

In particolare, la disposizione stabilisce la prosecuzione dell'accoglienza diffusa per un massimo di 7.000 unità e di 49,6 milioni per l'anno 2023, autorizzando a tal fine anche convenzioni territoriali tra regioni, enti del terzo settore e privati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile.

Proroga, inoltre, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'elargizione del contributo

di sostentamento e rifinanzia, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2023, il contributo una tantum finalizzato al rafforzamento, in via temporanea, dei servizi sociali e destinato ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea.

Si prevede poi un incremento di circa 137,9 milioni di euro per l'anno 2023 delle risorse che finanziano i centri governativi di accoglienza ordinari e straordinari e di 52,3 milioni di euro per il 2023 del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo che finanzia le strutture territoriali della rete del sistema accoglienza e integrazione (SAI), al fine di proseguire l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina.

Infine, si dispone, nell'ambito del fabbisogno sanitario standard per l'anno 2023, la prosecuzione della garanzia di accesso all'assistenza sanitaria sul territorio nazionale per i richiedenti e titolari della protezione temporanea a condizioni di parità con i cittadini italiani.

L'articolo 1-bis, introdotto dalla Camera, proroga fino al 31 dicembre 2023 lo "stato di emergenza per intervento all'estero", in conseguenza degli accadimenti in atto in Ucraina, al fine di garantire la prosecuzione delle attività di soccorso e assistenza della popolazione ucraina svolte all'estero dal Servizio nazionale della protezione civile, nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile di cui alla decisione 1313/2013/UE.

L'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2023 i permessi di soggiorno in scadenza al 4 marzo 2023, rilasciati ai profughi provenienti dall'Ucraina, in conseguenza del riconoscimento agli stessi, mediante la decisione di esecuzione (UE) 2022/382, della protezione temporanea.

L'articolo 2-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati, dispone la proroga al 31 dicembre 2023 delle deroghe previste dalla normativa vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali del personale medico e sanitario ucraino.

L'articolo 3 stabilisce che la somma pari ad un massimo di 100 euro pro capite al giorno in favore dei comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina è riconosciuta non più a titolo di rimborso per i costi sostenuti, bensì a titolo di contributo (comma 1, lettera a) e fissa al 30 settembre 2024 la data per la presentazione delle relative istanze da parte dei comuni interessati (comma 2). La novella riconosce inoltre al Commissario delegato la possibilità di avvalersi degli uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno (comma 1, lettera b) e incrementa le risorse attribuite al Commissario (comma 3).

L'articolo 4 consente alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di avvalersi, nel 2023 ed entro il limite di spesa di 150 mila euro, di non oltre 10 prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, in considerazione dell'eccezionale volume di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina.

L'articolo 5 dispone, al comma 1, l'incremento del Fondo per le emergenze nazionali di 61,5 milioni di euro per il 2023.

L'articolo 6 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e pertanto esso è vigente dal 3 marzo 2023.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 aprile.

Il senatore [SATTA](#) (Fdl), relatore, illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto, sul disegno di legge in titolo, relativo alla produzione e la vendita del pane, volto a conferire al settore della panificazione una nuova disciplina in sostituzione di quella vigente.

Si sofferma, quindi, sugli articoli 14, 15 e 20, relativi all'indicazione obbligatoria qualora si tratti di "pane di produzione non interamente italiana" e all'indicazione facoltativa del pane "Made in Italy 100 per cento", nonché alla comunicazione alla Commissione europea della normativa quale regolamentazione tecnica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 e all'opportunità di integrare il provvedimento con specifiche disposizioni sulla produzione e vendita del pane senza glutine, richiamando la pertinente normativa europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il Vice Presidente [ZANETTIN](#) comunica che, nel corso delle audizioni informali, svoltesi in Ufficio di Presidenza della 4ª Commissione nella giornata odierna, nell'ambito dell'esame dell'Atto COM (2022) 677 (Imballaggi e rifiuti di imballaggio), è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 14,35.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA SENATRICE MURELLI SUL
PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 31
DEFINITIVO SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E
PROPORZIONALITÀ**

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento COM(2023) 31, che mira a modernizzare le statistiche demografiche e abitative europee e a incrementarne l'armonizzazione, la pertinenza e la coerenza; premesso che:

- disporre di statistiche europee tempestive, affidabili, dettagliate e comparabili, sulla popolazione e sulle abitazioni, è essenziale per elaborare e attuare molte politiche strategiche dell'UE, tra cui le politiche economica, sociale e di coesione, in materia di efficienza energetica, di migrazione internazionale, nonché per alcune procedure istituzionali dell'UE stabilite dai Trattati, tra cui quelle che richiedono dati sulla popolazione totale, a livello nazionale, da utilizzare come ponderazione per il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio;
 - dalla valutazione svolta dalla Commissione europea sul periodo 2005-2021, è emersa una perdurante carenza relativamente alla pertinenza, alla coerenza, all'uniformità e alla comparabilità dei dati demografici e altre statistiche tra gli Stati membri, con effetti negativi per il processo decisionale basato su di essi, nonché un'insufficienza di dettagli geografici e statistici e la mancanza di tempestività e frequenza nella rilevazione e comunicazione dei dati;
- considerato che:

- la proposta di regolamento istituisce un nuovo quadro per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, integrando e specificando le statistiche attuali suddividendole su tre domini (demografia, abitazioni, famiglie e nuclei familiari), 11 tematiche correlate e 23 tematiche dettagliate, e precisando la periodicità e i tempi di riferimento, le fonti di dati e i metodi;
- la proposta si basa su una definizione comune della popolazione fondata sul concetto statistico di dimora abituale, senza esenzioni predefinite, che migliora la comparabilità e la coerenza delle statistiche demografiche europee;

considerati, inoltre, la relazione del Governo, del 13 febbraio 2023, elaborata dall'Istituto Nazionale di Statistica e trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, e il parere del Garante europeo per la protezione dati (EDPS), del 16 marzo 2023,

ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che sia suscettibile di miglioramento con riguardo al principio di proporzionalità, secondo le seguenti considerazioni.

La proposta risponde adeguatamente alle esigenze di miglioramento delle statistiche europee, emerse dalla valutazione svolta dalla Commissione europea sul periodo 2005-2021, in coerenza con il principio di sussidiarietà. Tuttavia, alcune disposizioni non sono del tutto coerenti con il principio di proporzionalità, in relazione agli obiettivi che la proposta si prefigge di raggiungere.

In particolare, in riferimento all'articolo 2, punto 3), che definisce i "segni di vita", utilizzabili per la determinazione della "dimora abituale" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, appare sproporzionata la previsione di poter utilizzare "qualsiasi fonte adeguata o combinazione di fonti adeguate, comprese le tracce digitali riguardanti la persona". Si rileva, infatti, che la possibilità di ottenere informazioni su singole persone, comprese le loro "tracce digitali", mediante qualsiasi fonte adeguata, implica la possibilità di accesso anche a fonti quali i dispositivi digitali personali, l'Internet delle cose (IoT) o la fornitura di servizi digitali, con la possibilità di rilevare anche categorie speciali di dati personali e altri dati sensibili relativi alla vita privata dell'interessato.

In riferimento all'articolo 13 della proposta, relativo alla condivisione dei dati tra le autorità nazionali degli Stati membri e tra queste e la Commissione (Eurostat), mediante un'infrastruttura sicura che dovrà essere istituita dalla Commissione europea, come previsto dal paragrafo 2, per l'elaborazione delle statistiche disciplinate dal regolamento e per migliorarne la qualità, si ritiene opportuno una più chiara esplicitazione dei ruoli della Commissione e degli Stati membri in tale contesto.

Inoltre, con riferimento alla sostenibilità dei costi per la produzione di statistiche frequenti e di qualità, garantita sia dall'articolo 338 del TFUE, sia dal considerando n. 20 della proposta, si osserva che i numerosi obblighi di elaborazione e trasmissione anche trimestrale delle statistiche, e di requisiti qualitativi e quantitativi previsti, comporterà la necessità di adeguare i processi produttivi e amministrativi, con conseguenti significativi investimenti in risorse umane e finanziarie, e con aumenti degli oneri amministrativi per gli Istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali responsabili della produzione e diffusione delle statistiche demografiche europee nonché dei portatori di interesse. Infine, sebbene i consideranda nn. 30 e 33 affermano la necessità di applicare la normativa sulla protezione dei dati personali quando si procede al trattamento dei dati personali nell'attuare il regolamento, appare opportuno un più esplicito richiamo al rispetto delle garanzie di anonimato o pseudonimato, relativamente all'eventuale ulteriore trattamento dei dati a fini statistici, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR).

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 413

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, sulla produzione e la vendita del pane, volto a conferire al settore della panificazione una nuova disciplina in sostituzione di quella vigente; considerato, in particolare, che:

- l'articolo 14 riconferma, al comma 1, l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, derivato dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 34 e 36 del TFUE sul divieto di restrizioni quantitative all'importazione nel mercato interno dell'Unione, che si applica a merci non oggetto di armonizzazione da parte dell'UE;
- al comma 2 dell'articolo 14, si prevede che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata [la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana"](#), con la specifica delle fasi di produzione, quali l'impasto, la lievitazione, la semicottura e cottura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate, nel rispetto dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011;
- l'articolo 15 prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come "*Made in Italy* 100 per cento", ai sensi della normativa vigente, mentre il comma 3 rimanda a un decreto ministeriale, senza previsione di un termine di adozione, per la definizione delle modalità di applicazione del comma 1;
- l'articolo 20 stabilisce che le disposizioni della legge siano notificate alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, sulle regolamentazioni tecniche, prima della loro applicazione prevista a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
 - in riferimento al comma 2 dell'articolo 14, in cui si prevede che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana", si ritiene, anzitutto, necessario specificare al comma 2 che si tratta dei soli prodotti di cui al comma 1 "relativi alla panificazione", al fine di evitare l'incongruenza di una disposizione che sembra porre l'obbligo di apporre la dicitura di cui al comma 2 a tutti i prodotti e non solo a quelli della panificazione, provenienti dagli altri Stati membri. Inoltre, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere la disposizione anche ai prodotti provenienti da Stati terzi extra europei;
 - per quanto riguarda la portata applicativa dell'obbligo di cui al predetto comma 2 dell'articolo 14, occorre evidenziare che esso si fonda sull'ivi citato articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e

sul relativo regolamento di esecuzione (UE) 2018/775. Tale articolo 26 prevede l'obbligo dell'indicazione di origine di un alimento, solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine. Inoltre, qualora l'origine dell'ingrediente primario sia diversa dall'origine dell'alimento, allora deve essere indicata anche la provenienza dell'ingrediente primario. Valuti, pertanto, la Commissione di merito l'opportunità di specificare che la dicitura "pane di produzione non interamente italiana" (da cui si desume che l'impasto o l'impasto semicotto provengano da altro Stato membro) debba essere apposta solo qualora il consumatore possa essere indotto a credere nell'origine italiana dell'intero prodotto;

- per quanto riguarda il pane prodotto "interamente" nello Stato estero di provenienza, correttamente non è previsto alcun obbligo di indicazione d'origine in etichetta, in quanto tale obbligo è già previsto dal citato articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine dell'alimento. Valuti, tuttavia, la Commissione di merito l'opportunità di specificare, al comma 2, dell'articolo 14, che l'obbligo di apporre sull'etichetta la dicitura "pane di produzione non interamente italiana", non si applica al pane interamente prodotto nello Stato di provenienza;
- in riferimento all'articolo 15, in cui si prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come "[Made in Italy 100 per cento](#)", si osserva che la normativa vigente di riferimento è rappresentata principalmente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009, che consente l'indicazione di diciture quale «100% *made in Italy*», «100% Italia», «tutto italiano», o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia, per quei prodotti il cui disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano. Si tratta, pertanto, di una indicazione meramente facoltativa, nel rispetto del citato paragrafo 2 dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che prevede l'obbligatorietà solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine;
- in riferimento all'articolo 15, comma 3, valuti la Commissione di merito l'apposizione di un termine per l'adozione del decreto ministeriale per la definizione delle modalità di applicazione del comma 1;
- in riferimento all'articolo 20, che stabilisce che le disposizioni della legge siano notificate alla Commissione europea, ai sensi [della direttiva \(UE\) 2015/1535](#), valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare le pertinenti norme della legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificate dal decreto legislativo n. 233 del 2017, di attuazione della citata direttiva europea;
- valuti, infine, la Commissione di merito [l'opportunità di integrare il provvedimento con specifiche disposizioni sulla produzione e vendita del pane senza glutine, richiamando](#) anche le norme sulle indicazioni volontarie sugli alimenti, di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1169/2011 (come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 1155/2013) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.

1.4.2.2.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 42 (ant.) del 13/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
GIOVEDÌ 13 APRILE 2023
42ª Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 aprile.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, riepiloga i contenuti essenziali dello schema di parere già presentato, sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2023, che intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (*FinTech*).

Ricorda, in particolare, che il regolamento (UE) 2022/858 introduce un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate su tecnologie a registro distribuito (*distributed ledger technologies* o DLT), in cui vi rientra per esempio la tecnologia *blockchain* e, all'articolo 18, modifica la direttiva Mifid II (2014/65/UE) introducendo nella definizione di "strumento finanziario" anche gli strumenti emessi mediante tecnologia DLT. Il regolamento stabilisce quindi che gli Stati membri vi si debbano conformare entro il 23 marzo 2023.

Il decreto-legge si pone, quindi, come provvedimento speciale volto a dare attuazione a disposizioni non direttamente applicabili dell'Unione europea, stabilite dal regolamento (UE) 2022/858, mediante uno strumento normativo diverso dalla ordinaria legge europea di cui dalla legge n. 234 del 2012.

Ricorda infine, le osservazioni indirizzate alla Commissione di merito, relative alle definizioni di cui all'articolo 1, nonché alla necessità di coordinamento tra gli articoli 9 e 11, e tra l'articolo 19 e l'articolo 1, lettere *j*) e *l*), e relative alla durata triennale del regime pilota del regolamento.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, riepiloga i contenuti essenziali dello schema di parere già presentato, sul disegno di legge in titolo, relativo alla produzione e la vendita del pane, volto a conferire al settore della panificazione una nuova disciplina in sostituzione di quella vigente.

Ricorda, in particolare, le osservazioni indirizzate alla Commissione di merito, relative all'articolo 14 sull'indicazione obbligatoria di "pane di produzione non interamente italiana", all'articolo 15 sull'indicazione facoltativa di pane "Made in Italy 100 per cento", all'articolo 20 sulla comunicazione alla Commissione europea della normativa quale regolamentazione tecnica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, e all'opportunità di integrare il provvedimento con specifiche disposizioni sulla produzione e vendita del pane senza glutine, richiamando la pertinente normativa europea.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP), nel preannunciare la presentazione di emendamenti in sede di Commissione di merito, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 ([n. COM \(2023\) 31 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 5, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra un nuovo schema di risoluzione, integrato con un periodo in cui si tiene conto dell'osservazione espressa dal senatore Lorefice, in merito all'utilizzo delle "tracce digitali" riguardanti la persona, ai fini della determinazione della dimora abituale. Al riguardo, la Relatrice propone di affermare la necessità di "esplicitare, in tale contesto, il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725". Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione (*Doc. XVIII-bis*, n. 5), pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), in sostituzione del relatore senatore Scurria, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto recante la proroga di misure di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative, che si inquadrano nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale, al fine di fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto interno derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina. Dà, inoltre, conto degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

Ricorda, in particolare, che la protezione temporanea, prevista dalla direttiva 2001/55/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 85 del 2003, è una procedura di carattere eccezionale, utilizzata per la prima volta il 4 marzo 2022, con la decisione di esecuzione (UE) 2022/382, che ha accertato l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della citata direttiva 2001/55/CE. Il Consiglio ha stabilito che la protezione temporanea sia attiva retroattivamente, a far data dal 24 febbraio 2022 e fino al 4 marzo 2023, termine poi esteso di un ulteriore anno fino al 4 marzo 2024.

In attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382, è stato emanato il decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, che ha delimitato le categorie di persone alle quali si applica la protezione temporanea.

Il Presidente ritiene che non sussistano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE ([n. COM \(2022\) 677 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, ricorda che nella giornata di ieri si è tenuta una serie di audizioni informali, in sede di Ufficio di Presidenza. Svolge quindi una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo, che aggiorna il quadro normativo dell'UE in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei rifiuti, per dare conto della relazione del Governo.

Si sofferma quindi sulla relazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 3 aprile 2023, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si svolgono alcune considerazioni, anche critiche, in merito alla proposta in esame, tenendo anche conto delle osservazioni del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

In primo luogo, alla luce degli obiettivi prioritari e di numerose disposizioni di natura strettamente ambientale, secondo il Governo appare necessario verificare l'opportunità, già sostenuta in Consiglio nelle fasi iniziali del negoziato, dell'introduzione della doppia base giuridica ambiente e mercato interno. La base giuridica 'ambiente' consentirebbe agli Stati membri che lo volessero di applicare requisiti più ambiziosi e di beneficiare di una maggiore flessibilità nella definizione delle misure di attuazione delle norme europee.

In secondo luogo, la relazione dà conto del fatto che la scelta di un regolamento anziché di una direttiva è fortemente contestata da alcuni Stati membri, che la considerano contraria al principio di sussidiarietà in quanto lo strumento della direttiva consente agli Stati membri di definire a livello nazionale le misure più appropriate per il raggiungimento degli obiettivi e dei *target* definiti dalle norme europee, tenendo conto delle peculiarità nazionali e consentendo agli Stati più avanzati di perseguire una politica ambiziosa per quanto riguarda la gestione di imballaggi e rifiuti di imballaggio, mantenendo i sistemi esistenti che già hanno dimostrato la loro efficacia.

In terzo luogo, come indicato dalla valutazione d'impatto condotta dalla Commissione europea, gli obblighi e requisiti previsti dalla proposta di regolamento verranno introdotti in maniera graduale. Tuttavia, ciò non appare sufficiente a garantire il rispetto del principio di proporzionalità tenuto conto dei termini molto stringenti imposti per l'entrata in vigore della nuova disciplina e del livello di ambizione degli obiettivi fissati dalla proposta di regolamento. A fronte di *target* e misure molto vincolanti, la valutazione degli impatti della riforma proposta, sia in termini economici sia in termini ambientali, appare carente e non sufficientemente basata su dati scientifici. La proposta non sembra garantire che l'armonizzazione prospettata consentirà la *just transition* verso modelli più sostenibili di produzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio.

In quarto luogo, ferma restando la grande rilevanza della normativa proposta dalla Commissione, che concretizza importanti impegni assunti con il nuovo Piano d'azione per l'economia circolare e obiettivi del *Green Deal* europeo, la valutazione dell'impatto delle norme e misure proposte appare tuttavia carente considerati gli importanti risvolti dal punto di vista socio-economico.

In quinto luogo, appare critica la previsione di molteplici atti delegati con i quali la Commissione

disciplinerà in un secondo momento aspetti determinanti previsti dal regolamento, non garantendo in questo modo un'adeguata partecipazione degli Stati membri al processo decisionale.

In sesto luogo, la proposta di regolamento presenta alcune criticità in ragione del coordinamento con altre discipline comunitarie. Andrebbe chiarito meglio il rapporto con la disciplina dettata dalla direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE per quanto riguarda le disposizioni relative ai rifiuti di imballaggio e soprattutto con la disciplina dettata dalla direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, che è modificata e integrata soltanto parzialmente nella proposta di regolamento.

La relazione si sofferma inoltre su ulteriori criticità per il sistema italiano: i) l'obbligo di istituire sistemi di deposito cauzionale per alcune tipologie di rifiuto di imballaggi (bottiglie per bevande in PET con capacità fino a tre litri e lattine in alluminio per bevande con capacità fino a tre litri) nonché l'impegno ad adoperarsi per la costituzione di analoghi sistemi di deposito cauzionale per il riutilizzo di imballaggi; ii) la previsione di elevati obiettivi di riutilizzo, senza concedere alternative per gli Stati membri - come l'Italia - che hanno elevati tassi di riciclo, metterebbe fuori mercato imballaggi sicuri e riciclabili ed escluderebbe soluzioni, materiali e tecnologie sulle quali si è già investito molto, con costi economici insostenibili per il rifacimento di intere filiere di gestione dei rifiuti e l'adeguamento delle linee di produzione; iii) particolarmente preoccupante è la previsione di restrizioni di mercato per determinati formati di imballaggio monouso che impatterebbe molto pesantemente alcune filiere come l'agroalimentare nelle quali, in alcuni casi, gli imballaggi monouso sono fondamentali per la protezione e conservazione degli alimenti, l'informazione al consumatore, la tracciabilità e l'igiene dei prodotti, permettendone anche la commercializzazione e l'export; iv) appaiono inoltre impattanti per l'Italia le restrizioni imposte all'utilizzo di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile in alternativa ad alcuni imballaggi monouso in plastica tradizionale.

La relazione dà anche conto dello studio di impatto della Commissione europea, dal quale non risulterebbero costi significativi dall'introduzione delle misure proposte. Tuttavia, i dati e le proiezioni riferite all'Italia nello Studio di impatto della Commissione europea non dimostrano sufficientemente che la riforma proposta garantirebbe una *just transition*. L'Italia è già fortemente impegnata da anni nel settore dell'economia circolare e ha un modello di gestione dei rifiuti di imballaggio che rappresenta un'eccellenza a livello europeo. Con un tasso di riciclo di oltre il 70 per cento, il nostro Paese ha raggiunto gli obiettivi posti dall'UE con 9 anni di anticipo. Il PNRR prevede, inoltre, investimenti per 2,1 miliardi di euro per migliorare ulteriormente la capacità di gestione, ammodernare gli impianti di raccolta e riciclo esistenti e svilupparne di nuovi, nonché per colmare il divario esistente tra Nord e Sud Italia. Il settore degli imballaggi conta quasi 800 mila aziende - con oltre 6,3 milioni di dipendenti e un fatturato di circa 2 mila miliardi di euro - per le quali gli impatti delle nuove disposizioni previste saranno molto significativi in termini economici e occupazionali e sottostimati dallo studio di impatto della Commissione europea.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) chiede la possibilità di svolgere ulteriori audizioni, estendendole anche ai pertinenti soggetti istituzionali.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) si associa alla richiesta di ulteriori audizioni, anche per approfondire gli studi che si discostano dalle proiezioni della Commissione europea sul raggiungimento in Italia di una *just transition* nel settore degli imballaggi.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) chiede di poter disporre di tutte le memorie dei soggetti auditi ieri e di quelle ulteriori che dovessero pervenire. Concorda con i contenuti riassunti dal Presidente nella relazione integrativa e ricorda che dalle audizioni è emersa anche la criticità relativa alle specificità di *packaging* della filiera farmaceutica.

Ribadisce quindi come anche dalla relazione del Governo emerga che l'Italia si colloca come Paese più virtuoso nella capacità di riciclo dei rifiuti, anticipando di 9 anni gli obiettivi posti dall'Unione europea, e come a fronte di questo dato non sia positiva una normativa che valorizzi solo il riuso penalizzando i risultati raggiunti nel riciclo dei rifiuti.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che le 8 settimane per la verifica del principio di sussidiarietà, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, scadranno il prossimo 25 aprile e che pertanto occorre procedere in

modo molto spedito con il secondo ciclo di audizioni e con l'approvazione di una risoluzione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 605

La 4a Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, che intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione relativa alle attività di tecnologia finanziaria (*FinTech*);
considerato, in particolare, che il regolamento (UE) 2022/858, che introduce un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate su tecnologie a registro distribuito (*distributed ledger technologies* o DLT), in cui vi rientra per esempio la tecnologia *blockchain*, all'articolo 18, introduce nella definizione di "strumento finanziario" della direttiva Mifid II (2014/65/UE) anche gli strumenti emessi mediante tecnologia DLT e stabilisce che gli Stati membri vi si debbano conformare entro il 23 marzo 2023; rilevato che il decreto-legge si pone, quindi, come provvedimento speciale volto a dare attuazione a disposizioni non direttamente applicabili dell'Unione europea, stabilite dal regolamento (UE) 2022/858, mediante uno strumento normativo diverso dalla ordinaria legge europea di cui dalla legge n. 234 del 2012;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
in riferimento all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare una più precisa corrispondenza tra i termini definiti e utilizzati nel provvedimento, con quelli del regolamento (UE) 2022/858, il quale è vigente e direttamente applicabile nel nostro ordinamento, al fine di evitare la coesistenza di diciture diverse per definizioni identiche.
In particolare, la lettera *a)* definisce la "forma digitale" degli strumenti finanziari, mentre il regolamento utilizza il riferimento alla tecnologia DLT o al registro distribuito. Valuti quindi la Commissione di merito l'opportunità di mantenere la medesima terminologia utilizzata dal regolamento, già vigente nel nostro ordinamento, anche perché il riferimento alla natura "digitale" potrebbe ingenerare confusione con la mera gestione digitale dello strumento finanziario tradizionale. Peraltro, lo stesso decreto-legge, alla lettera *b)*, si riferisce correttamente alla "tecnologia a registro distribuito" o DLT e non alla tecnologia "digitale".
Medesima considerazione vale per la lettera *c)*, che reca la definizione di "strumento finanziario digitale", mentre il regolamento utilizza, per la stessa definizione, la locuzione "strumento finanziario DLT", nonché per la lettera *d)*, che reca la definizione di "registro per la circolazione digitale", mentre il regolamento utilizza, per la stessa definizione, la locuzione "registro distribuito";
in riferimento alla lettera *l)* dell'articolo 1, che introduce la denominazione di "responsabile del registro", individuato nell'emittente (o soggetto da lui indicato), si osserva che tale figura non è rinvenibile nel regolamento. L'emittente, infatti, può e deve essere responsabile del "nodo di rete DLT", che è l'applicazione informatica che consente di operare nel registro condiviso in rete dagli altri nodi di rete, come risulta dalla definizione di cui all'articolo 1, punto 4, del regolamento. Peraltro, lo stesso decreto-legge, alla lettera *j)*, definisce la figura del "gestore di un'infrastruttura di mercato DLT", sulla quale risiede appunto il registro distribuito e condiviso dai nodi di rete;
in riferimento all'articolo 11, secondo cui i vincoli sugli strumenti finanziari digitali, sottoscritti da un intermediario per conto di un cliente, si costituiscono esclusivamente con la loro registrazione sul conto del cliente presso l'intermediario, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un migliore coordinamento con l'articolo 9, secondo cui "Qualsiasi vincolo sugli strumenti finanziari digitali si costituisce unicamente mediante scritturazione nel registro";
in riferimento all'articolo 19, che disciplina l'iscrizione nel "elenco dei responsabili dei registri per la

circolazione digitale", valuti la Commissione di merito l'opportunità di un migliore coordinamento con la definizione di cui alla predetta lettera *l*) dell'articolo 1, la quale individua il responsabile del registro solamente nell'emittente (o soggetto da lui indicato), mentre l'articolo 19 ricomprende nell'elenco anche soggetti non emittenti come i gestori di mercati o il depositario centrale italiano, nonché altri soggetti non emittenti (lettera *d*)) e altri soggetti che saranno individuati mediante regolamento Consob (lettera *e*). Si valuti, quindi, l'opportunità di ridefinire l'elenco come elenco dei "gestori delle infrastrutture di mercato DLT" (definiti alla lettera *j*) dell'articolo 1) e dei "responsabili dei nodi di rete DLT" (ovvero gli emittenti di cui alla lettera *l*) dell'articolo 1);
valuti, infine, la Commissione merito l'opportunità di stabilire una validità triennale del decreto-legge, in linea con la natura sperimentale del regime pilota triennale del regolamento (UE) 2022/858, che all'articolo 14, paragrafo 2, stabilisce la possibilità di prorogarlo di un ulteriore periodo di tre anni, oppure di renderlo permanente o di sopprimerlo del tutto, in base alla relazione che sarà presentata entro il 24 marzo 2026 dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 413

La 4ª Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, sulla produzione e la vendita del pane, volto a conferire al settore della panificazione una nuova disciplina in sostituzione di quella vigente;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 14 riconferma, al comma 1, l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, derivato dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 34 e 36 del TFUE sul divieto di restrizioni quantitative all'importazione nel mercato interno dell'Unione, che si applica a merci non oggetto di armonizzazione da parte dell'UE;
- al comma 2 dell'articolo 14, si prevede che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata [la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana"](#), con la specifica delle fasi di produzione, quali l'impasto, la lievitazione, la semicottura e cottura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate, nel rispetto dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011;
- l'articolo 15 prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come "*Made in Italy* 100 per cento", ai sensi della normativa vigente, mentre il comma 3 rimanda a un decreto ministeriale, senza previsione di un termine di adozione, per la definizione delle modalità di applicazione del comma 1;
- l'articolo 20 stabilisce che le disposizioni della legge siano notificate alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, sulle regolamentazioni tecniche, prima della loro applicazione prevista a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
 - in riferimento al comma 2 dell'articolo 14, in cui si prevede che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana", si ritiene, anzitutto, necessario specificare al comma 2 che si tratta dei soli prodotti di cui al comma 1 "relativi alla panificazione", al fine di evitare l'incongruenza di una disposizione che sembra porre l'obbligo di apporre la dicitura di cui al comma 2 a tutti i prodotti e non solo a quelli della panificazione, provenienti dagli altri Stati membri. Inoltre, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere la disposizione anche ai prodotti provenienti da Stati terzi extra europei;
 - per quanto riguarda la portata applicativa dell'obbligo di cui al predetto comma 2 dell'articolo 14, occorre evidenziare che esso si fonda sull'ivi citato articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e sul relativo regolamento di esecuzione (UE) 2018/775. Tale articolo 26 prevede l'obbligo dell'indicazione di origine di un alimento, solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine. Inoltre, qualora l'origine dell'ingrediente primario sia diversa dall'origine dell'alimento, allora deve essere indicata anche la provenienza

dell'ingrediente primario. Valuti, pertanto, la Commissione di merito l'opportunità di specificare che la dicitura "pane di produzione non interamente italiana" (da cui si desume che l'impasto o l'impasto semicotto provengano da altro Stato membro) debba essere apposta solo qualora il consumatore possa essere indotto a credere nell'origine italiana dell'intero prodotto;

- per quanto riguarda il pane prodotto "interamente" nello Stato estero di provenienza, correttamente non è previsto alcun obbligo di indicazione d'origine in etichetta, in quanto tale obbligo è già previsto dal citato articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine dell'alimento. Valuti, tuttavia, la Commissione di merito l'opportunità di specificare, al comma 2, dell'articolo 14, che l'obbligo di apporre sull'etichetta la dicitura "pane di produzione non interamente italiana", non si applica al pane interamente prodotto nello Stato di provenienza;
- in riferimento all'articolo 15, in cui si prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come "["Made in Italy 100 per cento"](#)", si osserva che la normativa vigente di riferimento è rappresentata principalmente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009, che consente l'indicazione di diciture quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia, per quei prodotti il cui disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano. Si tratta, pertanto, di una indicazione meramente facoltativa, nel rispetto del citato paragrafo 2 dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che prevede l'obbligatorietà solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine;
- in riferimento all'articolo 15, comma 3, valuti la Commissione di merito l'apposizione di un termine per l'adozione del decreto ministeriale per la definizione delle modalità di applicazione del comma 1;
- in riferimento all'articolo 20, che stabilisce che le disposizioni della legge siano notificate alla Commissione europea, ai sensi [della direttiva \(UE\) 2015/1535](#), valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare le pertinenti norme della legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificate dal decreto legislativo n. 233 del 2017, di attuazione della citata direttiva europea;
- valuti, infine, la Commissione di merito [l'opportunità di integrare il provvedimento con specifiche disposizioni sulla produzione e vendita del pane senza glutine, richiamando](#) anche le norme sulle indicazioni volontarie sugli alimenti, di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1169/2011 (come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 1155/2013) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2023) 31 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis,
n. 5) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E
PROPORZIONALITÀ**

La 4a Commissione,

esaminata la proposta di regolamento COM (2023) 31, che mira a modernizzare le statistiche demografiche e abitative europee e a incrementarne l'armonizzazione, la pertinenza e la coerenza; premesso che:

- disporre di statistiche europee tempestive, affidabili, dettagliate e comparabili, sulla popolazione e sulle abitazioni, è essenziale per elaborare e attuare molte politiche strategiche dell'UE, tra cui le politiche economica, sociale e di coesione, in materia di efficienza energetica, di migrazione internazionale, nonché per alcune procedure istituzionali dell'UE stabilite dai Trattati, tra cui quelle che richiedono dati sulla popolazione totale, a livello nazionale, da utilizzare come ponderazione per il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio;
- dalla valutazione svolta dalla Commissione europea sul periodo 2005-2021, è emersa una perdurante carenza relativamente alla pertinenza, alla coerenza, all'uniformità e alla comparabilità dei dati demografici e altre statistiche tra gli Stati membri, con effetti negativi per il processo decisionale

basato su di essi, nonché un'insufficienza di dettagli geografici e statistici e la mancanza di tempestività e frequenza nella rilevazione e comunicazione dei dati;
considerato che:

- la proposta di regolamento istituisce un nuovo quadro per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, integrando e specificando le statistiche attuali suddividendole su tre domini (demografia, abitazioni, famiglie e nuclei familiari), 11 tematiche correlate e 23 tematiche dettagliate, e precisando la periodicità e i tempi di riferimento, le fonti di dati e i metodi;
- la proposta si basa su una definizione comune della popolazione fondata sul concetto statistico di dimora abituale, senza esenzioni predefinite, che migliora la comparabilità e la coerenza delle statistiche demografiche europee;

considerati, inoltre, la relazione del Governo, del 13 febbraio 2023, elaborata dall'Istituto Nazionale di Statistica e trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, e il parere del Garante europeo per la protezione dati (EDPS), del 16 marzo 2023, ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che sia suscettibile di miglioramento con riguardo al principio di proporzionalità, secondo le seguenti considerazioni.

La proposta risponde adeguatamente alle esigenze di miglioramento delle statistiche europee, emerse dalla valutazione svolta dalla Commissione europea sul periodo 2005-2021, in coerenza con il principio di sussidiarietà. Tuttavia, alcune disposizioni non sono del tutto coerenti con il principio di proporzionalità, in relazione agli obiettivi che la proposta si prefigge di raggiungere.

In particolare, in riferimento all'articolo 2, punto 3), che definisce i "segni di vita", utilizzabili per la determinazione della "dimora abituale" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, appare sproporzionata la previsione di poter utilizzare "qualsiasi fonte adeguata o combinazione di fonti adeguate, comprese le tracce digitali riguardanti la persona". Si rileva, infatti, che la possibilità di ottenere informazioni su singole persone, comprese le loro "tracce digitali", mediante qualsiasi fonte adeguata, implica la possibilità di accesso anche a fonti quali i dispositivi digitali personali, l'Internet delle cose (IoT) o la fornitura di servizi digitali, con la possibilità di rilevare anche categorie speciali di dati personali e altri dati sensibili relativi alla vita privata dell'interessato. Si ritiene, pertanto, necessario esplicitare, in tale contesto, il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

In riferimento all'articolo 13 della proposta, relativo alla condivisione dei dati tra le autorità nazionali degli Stati membri e tra queste e la Commissione (Eurostat), mediante un'infrastruttura sicura che dovrà essere istituita dalla Commissione europea, come previsto dal paragrafo 2, per l'elaborazione delle statistiche disciplinate dal regolamento e per migliorarne la qualità, si ritiene opportuno una più chiara esplicitazione dei ruoli della Commissione e degli Stati membri in tale contesto.

Inoltre, con riferimento alla sostenibilità dei costi per la produzione di statistiche frequenti e di qualità, garantita sia dall'articolo 338 del TFUE, sia dal considerando n. 20 della proposta, si osserva che i numerosi obblighi di elaborazione e trasmissione anche trimestrale delle statistiche, e di requisiti qualitativi e quantitativi previsti, comporterà la necessità di adeguare i processi produttivi e amministrativi, con conseguenti significativi investimenti in risorse umane e finanziarie, e con aumenti degli oneri amministrativi per gli Istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali responsabili della produzione e diffusione delle statistiche demografiche europee nonché dei portatori di interesse. Infine, sebbene i consideranda nn. 30 e 33 affermano la necessità di applicare la normativa sulla protezione dei dati personali quando si procede al trattamento dei dati personali nell'attuare il regolamento, appare opportuno un più esplicito richiamo al rispetto delle garanzie di anonimato o pseudonimato, relativamente all'eventuale ulteriore trattamento dei dati a fini statistici, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 632 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto recante la proroga di misure

di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative, che si inquadrano nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale, al fine di fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto interno derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, ed esaminati gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato, in particolare, che:

- la protezione temporanea, prevista dalla direttiva 2001/55/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 85 del 2003, è una procedura di carattere eccezionale, utilizzata per la prima volta il 4 marzo 2022, con la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che ha accertato l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della citata direttiva 2001/55/CE. Il Consiglio ha stabilito che la protezione temporanea sia attiva retroattivamente, a far data dal 24 febbraio 2022 e fino al 4 marzo 2023, termine poi esteso di un ulteriore anno fino al 4 marzo 2024;
- in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, che ha delimitato le categorie di persone alle quali si applica la protezione temporanea;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 64 (ant.) del 13/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 13 APRILE 2023

64ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(564-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che erano rimasti accantonati alcuni emendamenti nel corso della seduta di ieri, il cui esame era stato sospeso.

Dà quindi la parola ai relatori per illustrare gli emendamenti accantonati nonché i restanti emendamenti.

I relatori Elena [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) e [GELMETTI](#) (Fdl) illustrano gli emendamenti accantonati nella seduta di ieri e gli emendamenti riferiti agli articoli da 47 alla fine, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione alle proposte riferite all'articolo 4-bis, risulta necessario verificare i profili finanziari relativi agli analoghi emendamenti 4-bis.200 (già 4.0.500/2) e 4-bis.201. In riferimento all'articolo 7, richiedono la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.200 (già 7.0.23). Per quanto riguarda l'articolo 20, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 20.1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 47, occorre valutare i profili finanziari relativi alle proposte 47.201 (già 47.1) e 47.210 (già 47.46), con particolare riguardo alla lettera a).

L'emendamento 47.212 (già 47.76), lettera b), appare suscettibile di determinare maggiori oneri.

Occorre valutare i profili finanziari della proposta 47.66, con particolare riguardo alla lettera c).

Occorre verificare i profili finanziari dell'emendamento 47.227 (già 47.143), su cui occorre avere conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura. Occorre valutare i profili finanziari 47.229 (già 47.126), anche in relazione al trasferimento della competenza dalle regioni allo Stato.

Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 47.230 (già 47.134), con particolare riguardo al comma 8-ter. Comporta maggiori oneri la proposta 47.232 (già 47.142). Richiedono la relazione tecnica sulla proposta 47.0.200 (già 47.0.7).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 47-bis, chiedono conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura degli interventi previsti dalle proposte 47-bis.0.200 (già 47.0.9) e 47-bis.0.201 (già 47.0.8).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 50, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 50.201, 50.5, 50.202 (già 50.12), 50.203 (già 50.15) e 50.204 (già 50.13).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 52, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 52.2 e 52.6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 53, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 53.1, 53.7 (testo 2) e 53.200 (già 53.5). Con riferimento all'emendamento 53.0.200 (già 53.0.1) risulta necessario acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Con riguardo all'articolo 54, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 54.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 55, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 55.5, con particolare riferimento al punto 2 della lettera *b*), e all'attribuzione delle funzioni di vigilanza anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui alla lettera *a*).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 56, risulta necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica in ordine alle proposte emendative 56.0.1, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.4 e 56.0.5.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 47 a 56.

La sottosegretaria ALBANO in relazione alle proposte 4-*bis*.200 (già 4.0.500/2) e 4-*bis*.201 esprime parere di semplice contrarietà, in quanto, in ordine alla questione posta dagli emendamenti, il Ministero dell'economia e delle finanze adoterà ogni più adeguata iniziativa in via amministrativa per semplificare ed agevolare gli adempimenti a carico dei soggetti attuatori e quindi dei comuni.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) interviene per sottolineare l'importanza del tema posto dalle proposte emendative in parola, ricordando in particolare i contenuti dell'emendamento 4-*bis*.200, già oggetto di attenzione nel corso dell'esame in sede referente, che intende affrontare il grave problema inerente il funzionamento della piattaforma Regis, in relazione alla attuazione del PNRR. Richiamando a tale riguardo quanto affermato dal Ministro Fitto nel corso della seduta di ieri in Aula, in ordine allo stretto rapporto tra lo Stato e le Regioni per l'attuazione del PNRR, sottolinea come il parere testé espresso dal Governo sulle proposte emendative in esame in tale materia delinei un problema ancora aperto, che non viene affrontato dal Governo. Ricorda al riguardo come le amministrazioni dei comuni abbiano posto all'attenzione del Governo il tema del funzionamento della piattaforma Regis, sottolineando come la mancata soluzione di tali questioni determinerà un blocco nell'attuazione dei progetti del Piano. Evidenzia come il sistema delle autonomie locali non risulti adeguatamente supportato dal Governo centrale, atteso che il problema resta non affrontato mentre rappresenta una questione prioritaria.

La sottosegretaria ALBANO, nel ribadire il parere contrario sulle proposte 4-*bis*.200 e 4-*bis*.201, formula poi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 7.0.200 (già 7.0.23). La proposta prevede che SACE presti direttamente garanzie in favore di imprese secondo quanto previsto dall'emendamento, presentando profili di criticità anche sotto il profilo finanziario, in quanto SACE, contrariamente alla prassi operativa incentrata sulla prestazione di garanzie finanziarie su finanziamenti bancari, agirebbe a copertura di rischi non specificati di mancato pagamento dei lavori, risultando di difficile identificazione il profilo di capacità generativa di leva finanziaria, tipica degli interventi pubblici in economia tramite garanzia e, quindi, di supporto alla liquidità delle imprese, pure citato dalla proposta in esame quale ratio dell'intervento. I citati profili di criticità sotto l'aspetto finanziario sono associati, in particolare, alla circostanza che l'intervento proposto, nel prevedere che sulle obbligazioni assunte da SACE sia accordata la garanzia dello Stato, alloca integralmente sul bilancio pubblico un tipico rischio di impresa, inerente l'inosservanza degli obblighi contrattuali di disciplina dei rapporti delle filiere di esecuzione delle commesse pubbliche PNRR, con un potenziale effetto moltiplicativo dell'esposizione del garante pubblico di difficile stima, attesa la non prevedibilità, in termini qualitativi e quantitativi degli eventi di danno, quali gli inadempimenti contrattuali indennizzati da SACE, con ricadute in termini di non agevole quantificabilità degli oneri connessi agli eventuali stanziamenti da allocare a copertura degli esborsi attesi per l'attivazione della garanzia pubblica. Per quanto sopra esposto conferma il parere contrario ex articolo 81 della Costituzione.

Sulla proposta 20.1 formula parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in quanto si sopprime l'articolo che riguarda disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR, trattandosi di un articolo che concorre al raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Sulle proposte 47.201 (già 47.1) e 47.210 (già 47.46) rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo per i profili finanziari.

Sulla proposta 47.212 (già 47.76) formula parere di semplice contrarietà, atteso che la disposizione è suscettibile di estendere la platea dei soggetti ammessi ad accedere alle forme di incentivazione previste per gli impianti di energia a fonte rinnovabile con conseguente impatto sugli oneri generali di sistema.

Sulla proposta 47.66 rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo per i profili finanziari, così come sulle proposte 47.229 (già 47.126) e 47.230 (già 47.134).

Sulla proposta 47.227 (già 47.143) esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto essa reca oneri privi di adeguata copertura finanziaria.

Sulle proposte 47.232 (già 47.142), 47.0.200 (già 47.0.7), 47-bis.0.200 (già 47.0.9) e 47-bis.0.201 (già 47.0.8) esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria.

Sulla proposta 50.201 esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto è suscettibile di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria prevedendo, tra l'altro, incarichi di collaborazione in capo ad alcune autorità di gestione dei programmi già di competenza dell'Agenzia per la coesione territoriale senza indicarne il relativo onere e la relativa copertura.

Sulla proposta 50.5 il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto suscettibile di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria, atteso che non sono forniti elementi a dimostrazione della idoneità della copertura indicata al successivo comma 16, che prevede che i compensi per i componenti del Nucleo sono corrisposti a valere sulle disponibilità finanziarie allocate nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sulle proposte 50.202 (già 50.12), 50.203 (già 50.15), 50.204 (già 50.13) e 52.6, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria.

Sulla proposta 52.2 il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto suscettibile di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria anche in considerazione delle criticità relativamente alla dotazione del FSC 2021-2027 per l'anno 2023, anche con riferimento alla dotazione di cassa.

Sulla proposta 53.1 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ragione dell'estensione della disposizione ad interventi non infrastrutturali, in quanto farebbe venir meno la ratio della disposizione di non disperdere l'utilità delle attività amministrative, anche complesse, già perfezionate al 31 dicembre 2022 per l'affidamento dei lavori con conseguenti possibili effetti negativi per il raggiungimento degli obiettivi PNRR.

Sulla proposta 53.7 (testo 2) il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto farebbe venir meno la ratio della disposizione di non disperdere l'utilità delle attività amministrative, anche complesse, già perfezionate al 31 dicembre 2022 per l'affidamento dei lavori con conseguenti possibili effetti negativi per il raggiungimento degli obiettivi PNRR. Inoltre, la proposta determina oneri privi di adeguata quantificazione e copertura in quanto prevede, tra l'altro, la redistribuzione delle risorse non impegnate delle Programmazioni FSC 2014-2020 e precedenti a favore dei PSC 2021-2027 con conseguente minore disponibilità finanziaria di risorse per la copertura degli oneri previsti a legislazione vigente per le misure di cui al decreto-legge n. 50/2022.

Sulla proposta 53.200 (già 53.5) il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto si estende l'ambito di applicazione della disposizione anche a interventi per i quali sia stata adottata anche solamente la determina a contrarre, in contrasto con la *ratio* della norma finalizzata ad

assicurare il completamento di interventi infrastrutturali dotati di maggiore livello di avanzamento. Si osserva infatti che il riferimento all'adozione della determinazione a contrarre attiene ad un atto interno alle Amministrazioni, preliminare alla pubblicazione di bandi o avvisi, o all'invio a presentare offerte. L'emanazione di tale atto, di per sé, non determina l'effettivo avvio delle predette procedure e non sembra coerente con il requisito di avvenuto avvio delle opere e quindi con la finalità di completamento delle stesse. Inoltre, il Sistema di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato non rileva l'emanazione delle determinazioni a contrarre delle amministrazioni coinvolte. Atteso che l'articolo 53 fonda l'attività istruttoria relativa alla ricognizione degli interventi anche sui dati informativi presenti sul detto sistema di monitoraggio, rileva ulteriormente che l'applicazione della norma sulla base dell'emendamento in esame potrebbe determinare criticità applicative pregiudicando quindi il raggiungimento di obiettivi PNRR.

Sulla proposta 53.0.200 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto suscettibile di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) chiede al Governo elementi di chiarimento sul parere espresso in ordine alla proposta 53.0.200, in relazione alla quale veniva chiesto dai relatori di chiarire la disponibilità delle risorse sul Fondo di cui alla legge n. 190 del 2014, mentre la Sottosegretaria ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, senza che risulti chiarita la disponibilità di tale Fondo.

La sottosegretaria ALBANO evidenzia che le risorse del Fondo non risultano capienti rispetto all'importo dell'onere recato dalla proposta emendativa in questione.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) interviene per sottolineare come la proposta 53.200, su cui il Governo ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, intende intervenire sulla funzionalità delle amministrazioni locali in relazione all'utilizzo delle risorse del Fondo inerente sport e periferie, per il quale si rischia a breve un effetto di defianziamento di fatto qualora tali amministrazioni non riuscissero, per difficoltà operative, a procedere alle gare, pur essendo tali risorse già impegnate e disponibili. La proposta mira quindi a sostenere la concreta fattibilità dell'impiego di tali risorse, di grande importanza per le amministrazioni locali.

La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 54.4 in quanto suscettibile di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria.

Sulla proposta 55.5 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla base degli elementi disponibili in quanto appare suscettibile di determinare oneri privi di copertura finanziaria.

Sulle proposte 56.0.1, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.4 e 56.0.5, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto sono suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria.

Infine, a rettifica del parere già espresso dal Governo nella seduta di ieri, evidenzia che nella proposta 42.200, su cui il Governo aveva espresso un nulla osta, il parere è invece contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla base di motivazioni che sono rese disponibili ai Commissari.

Alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito, i relatori Elena [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) e [GELMETTI](#) (FdI) illustrano la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e le proposte riferite agli articoli da 47 alla fine, trasmessi dall'Assemblea, sul disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.0.200 (già 7.0.23), 20.1, 47.227 (già 47.143), 47.232 (già 47.142), 47.0.200 (già 47.0.7), 47-bis.0.200 (già 47.0.9), 47-bis .0.201 (già 47.0.8), 50.201, 50.5, 50.202 (già 50.12), 50.203 (già 50.15), 50.204 (già 50.13), 52.2, 52.6, 53.1, 53.7 (testo 2), 53.200 (già 53.5), 53.0.200 (già 53.0.1), 54.4, 55.5, 56.0.1, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.4 e 56.0.5.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4-bis.200 (già 4.0.500/2), 4-bis.201 e 47.212 (già 47.76).

A rettifica del parere espresso nella seduta di ieri, sull'emendamento 42.200 (già 42.1) il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), occorre chiedere conferma della congruità delle stime relative al contributo di sostentamento, anche in raffronto con i precedenti provvedimenti in materia. Riguardo all'onere relativo all'accesso al servizio nazionale a condizioni di parità con i cittadini italiani, di cui al comma 6, quantificato in ultimo come costo da coprire in 191,1 milioni di euro a valere sulla dotazione del Fondo del Servizio Sanitario Nazionale per il 2023, occorre avere conferma della sostenibilità a carico del suddetto Fondo. In relazione all'articolo 4, concernente la Commissione nazionale per il diritto d'asilo, andrebbero forniti ulteriori elementi per verificare la correttezza dell'impiego di personale, al fine di fare fronte alle numerose richieste di protezione internazionale per 3 mesi a fronte di un conflitto che appare di lunga durata. Per quanto riguarda l'articolo 5, recante le disposizioni finanziarie, andrebbe confermato che le riduzioni previste dall'allegato 1 siano compatibili con lo svolgimento delle funzioni assegnate ai rispettivi uffici. Inoltre andrebbe esplicitato, come previsto dalle norme di contabilità, la natura delle autorizzazioni di spesa ridotte indicate dall'allegato 1 al fine di verificarne la comprimibilità anche in relazione al tipo di spesa. Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 4, occorre avere conferma della compatibilità con i flussi di cassa previsti per il 2023 al fine di escludere eventuali ripercussioni sul debito pubblico. Anche al fine di chiarire i rilievi sopra sollevati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del Bilancio n. 42.

La sottosegretaria ALBANO deposita la suddetta relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi avanzati. Deposita altresì una nota integrativa sulle osservazioni poste dalla relazione.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*), alla luce degli elementi acquisiti dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, nonché gli ulteriori elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che: con riferimento alla copertura di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) mediante le riduzioni di stanziamento indicate in Allegato 1, si conferma che le risorse allocate nei programmi di spesa sono disponibili ed il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi eventualmente già programmati. Con riferimento alla copertura di cui al comma 1, lettera *b*) mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario, si rappresenta che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono entrate cosiddette "di scopo", ossia riassegnabili alla spesa solo nella misura in cui siano finalizzate o destinate, nel caso specifico, secondo quanto previsto dall'articolo 148 della legge 388 del 2000, a iniziative a vantaggio dei consumatori. Tali entrate, peraltro, seppure riassegnabili, sono per loro natura aleatorie in quanto derivanti dalle sanzioni eventualmente irrogate dall'autorità. Pertanto, non essendo certe in fase previsionale ed essendo quantificabili solo a consuntivo, l'ammontare stabilizzato, a norma del comma 1-*bis* dell'articolo 23 della legge 196 del 2009, a bilancio è stato prudenzialmente determinato sulla base del *trend* storico tenendo conto di quanto affluito stabilmente all'entrata nei singoli esercizi del triennio precedente e della capacità di spesa del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*; in merito alla previsione di cui al comma 4 in base al quale, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal decreto in esame, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, è stata chiesta conferma in merito alla compatibilità della previsione di tali anticipazioni con il

fabbisogno di cassa del settore statale previsto per il 2023 ai sensi della legislazione vigente, sia dal lato della sua formazione che, conseguentemente, della sua copertura, fornendosi rassicurazioni circa l'assenza di riflessi sull'entità delle emissioni di titoli del debito a breve e medio-lungo termine già in calendario per il corrente anno: a riguardo, si rappresenta che gli importi quantificati nella relazione tecnica sono compatibili con le previsioni del fabbisogno del settore statale per il 2023 e tali da far escludere riflessi sull'entità delle emissioni di titoli del debito a breve e medio-lungo termine già in calendario per il corrente anno, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Con il parere favorevole del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa di elementi da parte del Governo sui disegni di legge in esame.

La sottosegretaria ALBANO chiede di poter rinviare l'esame dei provvedimenti in quanto risulta in corso la relativa istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

La sottosegretaria ALBANO deposita le risposte del Governo in ordine alle osservazioni poste dalla Commissione.

Il presidente **CALANDRINI (FdI)**, in sostituzione del relatore Borghi, illustra la seguente proposta di parere, che tiene conto degli elementi di risposta forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 3, viene rappresentato che l'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale. Sul punto, l'articolo 3, comma 1, consente che il registro delle scritturazioni dei trasferimenti di attività finanziarie digitali possa essere tenuto anche dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini del potenziale impatto sulla contabilità nazionale, si precisa che si tratta di una mera facoltà, del tutto eventuale, prevista all'interno dell'articolato per consentire in futuro di sperimentare eventuali emissioni di titoli su tecnologie di registro distribuito. Ad ogni modo, la tenuta delle apposite scritturazioni potrà aver luogo potendo l'Amministrazione avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente;

con riguardo all'articolo 8, si conferma che la disposizione non determina effetti finanziari, in quanto, come esplicitato anche nella relazione tecnica di accompagnamento, il trattamento tributario da applicare agli utili e alle altre distribuzioni afferenti agli strumenti finanziari digitali è identico a quello attualmente vigente dal punto di vista del livello di tassazione (aliquota del 26 per cento);

in relazione all'articolo 26, nell'eventualità in cui la tenuta del registro sia prevista in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, si precisa che la tenuta delle apposite scritturazioni potrà aver luogo potendo l'Amministrazione avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla

legislazione vigente;

con riferimento all'articolo 34, viene rilevato che la relazione tecnica già esplicita il carattere aleatorio delle entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 30, qualificandole come "eventuali", e viene segnalato che le risorse eventualmente riassegnabili sulla base di tali introiti non sono comunque destinati a coprire oneri inderogabili né attività predeterminate e continuative. In relazione al comma 2, dal momento che si prevede una clausola di neutralità riferita a tutte le disposizioni contenute nel provvedimento, si precisa che dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria. Le autorità di vigilanza provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dei soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. Pertanto, le Autorità che, a livello nazionale, per effetto del provvedimento in commento, svolgeranno le funzioni previste dalla norma proposta, procederanno ad effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. In relazione alla gestione delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione delle misure sanzionatorie, che potrà essere affidata dal Ministro dell'economia e delle finanze a società *in house*, attraverso la stipula di una apposita convenzione tra la società stessa ed il Ministero, con oneri - quelli derivanti dalla previsione di un corrispettivo in favore della società *in house* stessa - a carico degli stessi fondi versati al bilancio dello Stato per effetto dell'irrogazione delle sanzioni in discussione, viene evidenziato che la proposta non prevede la possibilità di costituire una nuova società *in house* per la gestione delle sanzioni ivi previste e che tale gestione potrebbe essere assegnata ad una delle società *in house* già costituite, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Con il parere favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio del seguito dell'esame)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati nella seduta del 5 aprile scorso, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime l'avviso conforme del Governo.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti approvati nella seduta del 5 aprile.

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 65 (pom.) del 18/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 18 APRILE 2023

65ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[LOTITO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo, già reso alla Commissione di merito.

Con riguardo agli emendamenti, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, sull'emendamento 1.1, recante proroga dell'autorizzazione del Ministero dell'interno a fare ricorso a contratti a termine, si chiede la verifica degli oneri quantificati e coperti a valere del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 2.2 che, in relazione alla proroga dei permessi di soggiorno, consente la proroga del diritto di accesso all'assistenza sanitaria nazionale.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, comportano maggiori oneri le proposte 3.1 e 3.0.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo in ordine al parere non ostativo sul testo, dichiarando altresì di concordare sull'onerosità degli emendamenti segnalati dal relatore.

Aggiunge inoltre che il parere del Governo è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, altresì sulla proposta 1.3, non segnalata dal relatore, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) interviene per chiedere chiarimenti al Governo sul parere di contrarietà per onerosità espresso dal Governo sugli emendamenti all'esame. Sottolinea, in particolare, come alle attività di accoglienza corrispondano evidentemente degli oneri per i quali è necessario apprestare idonee risorse, non risultando coerente la posizione del Governo rispetto alle finalità di accoglienza.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE) sottolinea la condivisione unanime delle finalità dell'accoglienza, evidenziando tuttavia che, a fronte di tale finalità e per rendere questa effettiva, sarebbe necessario che il Governo apprestasse maggiori risorse per rendere possibili le attività concrete. Invita quindi il Governo ad un ulteriore sforzo per l'individuazione di idonee coperture in relazione ai costi connessi

agli emendamenti all'esame.

Dopo un intervento del senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), che sottolinea come, in assenza dell'individuazione di ulteriori risorse da parte del Governo, tutti gli oneri vengano a gravare sugli enti territoriali, interviene il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) per chiedere chiarimenti al Governo sul parere espresso sull'emendamento 3.0.1. Ricorda come tale proposta sia volta a sostenere un programma di istruzione universitaria per i giovani ucraini, attività non solo in linea con le finalità del testo del provvedimento, ma anche indispensabile al fine di garantire un'accoglienza che punti alla qualità e all'impegno previsto dalla gestione umanitaria. Invita quindi il Governo a valutare attentamente tale proposta, al fine di reperire le relative idonee risorse, sostenendo così l'importante finalità sottesa all'emendamento.

Il sottosegretario FRENI ricorda che il decreto-legge reca oneri oggetto di copertura per un importo complessivo pari a quasi 300 milioni di euro, evidenziando il difficile impegno da parte del Governo già nel reperire le risorse a copertura del testo del provvedimento, stante la valenza umanitaria e unanime delle finalità di accoglienza. Chiarisce quindi che il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti segnalati è dovuto alla impossibilità di reperire ulteriori risorse rispetto a quanto già stanziato per la copertura del provvedimento.

Aggiunge come, in particolare, la proposta 3.0.1 non rechi alcuna copertura finanziaria prevedendo invece, già a partire dall'anno accademico in corso, attività corrispondenti a risorse pari a 15 milioni di euro, che risulta impossibile, anche alla luce della tempistica delineata, reperire. Dichiarò comunque che la contrarietà dell'Esecutivo è dovuta a tale profilo esclusivamente finanziario, risultando condivisibile l'intento dell'emendamento. Ribadisce quindi il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tale proposta.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 e 3.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Il presidente [LOTITO](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(226) Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, volto ad istituire la Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, non risulta corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 5, una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, occorre valutare se le attività che le istituzioni scolastiche sono chiamate a promuovere in collaborazione con le aziende sanitarie locali, quali iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati, possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Analogha valutazione va effettuata, in relazione all'articolo 2, con riguardo alle iniziative per la celebrazione della Giornata presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'organizzazione di incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, anche di carattere internazionale, promossi dallo Stato, dagli enti territoriali e dagli altri enti pubblici interessati.

Il sottosegretario FRENI evidenzia, in linea con le osservazioni del relatore, l'esigenza di acquisire una relazione tecnica che stimi in maniera adeguata i profili finanziari del provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(552) PARRINI e GIORGIS. - Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della

Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è volto a fare assumere alla Commissione tutte le caratteristiche di una autorità indipendente e a tal fine provvede a sostituire i commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 9, della legge 6 luglio 2012, n. 96, inserendo altresì, come allegato 1, una tabella A, che determina la dotazione organica della Commissione stabilita in 27 unità, da assumere mediante concorso pubblico, e la struttura dell'Ufficio della Commissione in cinque unità organizzative di primo livello denominate Servizi. Il comma 3.7 lettera c) dell'articolo 2 prevede che la Commissione possa ricorrere, senza indicarne il contingente massimo, a procedure comparative pubbliche per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili per una sola volta. Alla lettera b) del medesimo comma 3.7, viene previsto anche il ricorso al personale già in servizio presso la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo, obbligatorio a richiesta della Commissione, ed anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti di provenienza. Non viene inoltre riproposta in relazione al fuori ruolo, ai fini della garanzia della neutralità finanziaria, la disposizione che prevede che, all'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, equivalente dal punto di vista finanziario, come previsto invece dal vigente comma 3 dell'articolo 9 della legge [6 luglio 2012, n. 96](#). Per quanto riguarda i cinque magistrati membri della Commissione, il comma 3.3 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, prevede che venga riconosciuta un'indennità di funzione, aggiuntiva rispetto al trattamento economico complessivo individuale percepito annualmente in base alla rispettiva qualifica ed anzianità di ruolo, determinata in misura pari al 30 per cento dell'indennità parlamentare annua per il Presidente e in misura pari al 20 per cento della stessa per gli altri componenti. Osserva che, invece, la normativa vigente prevede, al comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, che ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata ai sensi della medesima legge 96 del 2012. Il provvedimento in esame prevede inoltre che la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, ed individua in un milione di euro a decorrere dall'anno 2023, l'onere per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione, con copertura sul Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze. Segnala infine, che il comma 3.4 dell'articolo 2 dispone che la Commissione opera in piena autonomia e indipendenza e adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e di funzionamento, comprese le norme concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. In considerazione di quanto sopra esposto, in assenza di una più chiara determinazione della natura giuridica della Commissione, e in particolare in conseguenza del rinvio dell'individuazione del trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo e a tempo determinato ad un successivo regolamento della Commissione, non è possibile allo stato attuale - stante la formulazione del provvedimento - verificare la congruità della copertura proposta, in quanto gli oneri recati dal disegno di legge in esame non sono quantificabili. Precisa inoltre che, in base alle previsioni della legge di contabilità, per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego occorre un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento, occorrendo in particolare i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili (articolo 17, comma 7, legge n.196 del 2012). Tali elementi non risultano conoscibili alla luce della attuale formulazione del testo in esame, atteso che rinvia a regolamenti successivi anche per le disposizioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale assegnato, nella attuale formulazione (punto 3.4).

Il sottosegretario FRENI evidenzia l'esigenza di acquisire una relazione tecnica che stimi e analizzi in

maniera adeguata i profili finanziari del provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(592) Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **DREOSTO** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che, alla luce del dibattito svolto presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati e dei chiarimenti forniti, in quella sede, dal Governo, non appare necessario l'aggiornamento della relazione tecnica, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, posta ai voti, è approvata.

(613) Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **MANCA** (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, presentato dal Governo, è corredato di relazione tecnica positivamente verificata.

L'articolo 3 del disegno di legge reca la copertura finanziaria: l'onere totale derivante dal Trattato ammonta a 73.079 euro annui a decorrere dal 2023, di cui 55.879 euro aventi natura di oneri valutati e 17.200 euro come autorizzazione di spesa. La copertura finanziaria fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, posta ai voti, è approvata.

(622) Deputati Francesco SILVESTRI e Stefania ASCARI. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **AMBROGIO** (Fdi) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che gli oneri previsti per il funzionamento della istituenda Commissione parlamentare d'inchiesta restano esclusivamente a carico dei bilanci interni delle due Camere, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, posta ai voti, è approvata all'unanimità.

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora in attesa della predisposizione della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, risultando ancora in corso gli approfondimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora in attesa della predisposizione della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, risultando ancora in corso gli approfondimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora non pervenuta l'apposita relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Parere alla 7ª Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, risultando ancora in corso gli approfondimenti richiesti.

La Commissione sollecita il Governo a fornire al più presto gli elementi di approfondimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(Parere alla 3ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora in attesa della relazione tecnica richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.4. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 55 (ant.) del 05/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 5 APRILE 2023**

55ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

indi della Vice Presidente

[CANTU'](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di ANDI, Carlo Ghirlanda, presidente, accompagnato da Corrado Bondi, vicepresidente, e Natale Arcuri, consulente; in rappresentanza di FNOPI, Luigi Pais dei Mori, consigliere nazionale; in rappresentanza di FNO TSRM e PSTRP, Alessandro Beux, componente del comitato centrale; in rappresentanza di AIO, Danilo Savini, segretario sindacale, accompagnato da Stefano Colasanto, consigliere.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-TV e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Audizione di rappresentanti di ANDI, FNOPI, FNO TSRM e PSTRP e AIO

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 28 marzo.

Il presidente [ZAFFINI](#) introduce la procedura informativa in titolo e dà la parola al dottor SAVINI.

Il presidente [ZAFFINI](#) pone quindi un quesito, al quale risponde il dottor SAVINI.

Successivamente hanno la parola il dottor PAIS DEI MORI, il dottor BEUX e il dottor GHIRLANDA.

Dopo un breve commento della presidente [CANTU'](#) intervengono, ponendo quesiti, i senatori [MAZZELLA](#) (M5S) e [ZULLO](#) (FdI) e la senatrice [MANCINI](#) (FdI).

Intervengono successivamente in risposta il dottor GHIRLANDA e, dopo un breve intervento della presidente [CANTU'](#), il dottor SAVINI.

La presidente [CANTU'](#) ringrazia infine gli intervenuti e dichiara concluso lo svolgimento della procedura informativa in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 10,05, riprende alle ore 10,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce sugli aspetti di competenza del decreto-legge n. 16 il senatore [ZULLO](#) (*FdI*), che riguardo all'articolo 1 segnala la prosecuzione fino al 31 dicembre 2023 delle forme di accoglienza diffusa delle persone sfollate beneficiarie della protezione temporanea. In tale ambito è previsto uno stanziamento di 40 milioni di euro per il 2023, al fine del riconoscimento di un contributo forfetario *una tantum* per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti.

Ulteriori risorse sono destinate ai centri di accoglienza per stranieri. Inoltre, il comma 6 prevede che le regioni e le province autonome continuino a garantire l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale fino al 31 dicembre 2023, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, alle persone sfollate richiedenti la protezione temporanea o comunque beneficiarie della stessa, nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale *standard* per l'anno 2023. Entro il 30 aprile 2023 il Ministero della salute, le regioni e le province autonome devono provvedere alla verifica dei relativi costi.

L'articolo 2 proroga la validità dei permessi di soggiorno rilasciati ai beneficiari della protezione temporanea, mentre l'articolo 2-*bis* differisce fino al 31 dicembre 2023 l'applicazione della normativa speciale transitoria che consente l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 e in possesso di una corrispondente qualifica professionale conseguita all'estero.

L'articolo 3 reca alcuni specifici interventi nell'ambito delle misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina e l'articolo 4 prevede, in via transitoria, il ricorso a forme di somministrazione di lavoro per il supporto della Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Le disposizioni relative ai profili finanziari sono infine recate dall'articolo 5.

Formula conclusivamente una proposta di parere favorevole.

In assenza di richieste di intervento, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

(356) DURNWALDER e PARRINI. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

La presidente [CANTU'](#) ricorda che è aperta la discussione generale.

Il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) rammenta l'intervento svolto nella precedente seduta dal senatore Magni, al quale si riserva di replicare, così come a eventuali altri contributi al dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(226) Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria

(Discussione e rinvio)

La relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) pone in evidenza le finalità del disegno di legge n. 226, riguardante la sensibilizzazione riguardo la prevenzione veterinaria e la medicina preventiva veterinaria, particolarmente in riferimento all'approccio integrato «*One Health*» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, che all'articolo 1 dispone il riconoscimento del 25 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, la quale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

L'articolo 2 attribuisce a Stato, regioni, province autonome, province, città metropolitane, comuni e altri enti pubblici interessati compiti di promozione, in occasione della Giornata nazionale, di iniziative specifiche presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale. La partecipazione delle istituzioni scolastiche alla Giornata nazionale, con l'apporto delle aziende sanitarie locali e delle

organizzazioni dei medici veterinari è disciplinato dall'articolo 3, mentre l'articolo successivo prevede la realizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione in tema di prevenzione veterinaria, sicurezza alimentare, educazione e promozione della salute secondo l'approccio integrato «*One Health*» da parte della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. Infine, l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Constatato che non ci sono richieste di intervento e rammentato il percorso compiuto sulla medesima materia nella scorsa legislatura, condiviso dalla generalità delle forze politiche, la presidente [CANTU'](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Propone inoltre di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 10 di venerdì 14 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale

(498) Elisa PIRRO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale e infantile

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [LEONARDI](#) (*FdI*) riferisce sui disegni di legge n. 444 e n. 498, istitutivi rispettivamente della "Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale" e della "Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale e infantile", fissata da entrambi al 15 ottobre di ogni anno, che non costituisce giorno festivo, non determinando gli effetti civili di cui alla [legge 27 maggio 1949, n. 260](#). In occasione di tale giornata, i disegni di legge in discussione prevedono lo svolgimento di iniziative di sensibilizzazione e approfondimento presso gli ospedali e le strutture del Servizio sanitario nazionale e, nel caso del n. 498 anche presso biblioteche, musei e teatri, nell'ambito di eventi di tipo artistico-culturale. Il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 444 prevede la promozione di iniziative da parte di regioni, province e comuni.

Il disegno di legge n. 498 esclude nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e specifica che le amministrazioni interessate diano attuazione alle disposizioni del provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

L'articolo 2 del disegno di legge n. 444 conferisce al Ministero della salute il compito di impartire le opportune direttive affinché, in occasione della Giornata nazionale, negli ospedali e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale siano promosse iniziative volte a discutere e ad approfondire le tematiche relative al fenomeno della morte perinatale, ai rischi connessi alla gravidanza, ai diritti e ai doveri della gestante e della famiglia.

L'articolo 3 disciplina, infine, l'entrata in vigore della legge.

La presidente [CANTU'](#) ritiene di rinviare la discussione generale a una seduta successiva.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente [CANTU'](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 15 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,40.

1.4.2.5. Comitato per la legislazione

1.4.2.5.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 12 (ant.) del 05/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MERCOLEDÌ 5 APRILE 2023

12^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6a Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Preliminarmente all'illustrazione del parere, la relatrice VERSACE (*Az-IV-RE*) richiama i rilievi contenuti nella lettera del Presidente della Repubblica del 24 febbraio scorso, inviata al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge del 29 dicembre 2022 n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi". Sottolinea, in particolare, come un'adeguata capacità di programmazione legislativa rispetto all'esigenza di conformare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 avrebbe, con riguardo al provvedimento in esame, consentito di evitare il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza.

Illustra quindi la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore PARRINI (*PD-IDP*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

(636) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MATERA (*FdI*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

La seduta termina alle ore 9,55.

PARERE APPROVATO

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 605

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non è corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

al fine di monitorare l'impatto delle disposizioni in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale, l'articolo 32, comma 2, prevede che la Consob e la Banca d'Italia trasmettano al Comitato Fintech, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre anni dalla vigenza del decreto, una relazione illustrativa del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione delle nuove regole. In tale ambito, non è, tuttavia, previsto alcun adempimento informativo rivolto alle Camere;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego dello strumento del decreto-legge sono indicate nell'esigenza di adottare e di pubblicare, entro il 23 marzo 2023, le disposizioni necessarie per conformarsi alla modifica dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, che introduce una nuova definizione di strumento finanziario includendovi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito; ulteriori motivazioni sono ravvisate, nel preambolo, nell'esigenza di introdurre una disciplina in materia di emissione e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale, tramite il ricorso a tecnologie a registro distribuito (DLT), al fine di evitare che gli operatori italiani si trovino in svantaggio competitivo rispetto agli operatori stabiliti negli altri Stati membri;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo e di immediata operatività, fatta eccezione per l'articolo 28, rubricato «Disposizioni di attuazione», nel quale si conferisce alla Consob la competenza ad adottare:

- entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, un regolamento per la determinazione dei principi e criteri per la formazione dell'elenco (dei responsabili dei registri per la circolazione digitale) di cui all'articolo 19 e le relative forme di pubblicità (comma 1);
- facoltativamente - come è da dedurre dall'espressione «può, con regolamento» - ulteriori regolamenti, per i quali non è indicato alcun termine di adozione, aventi ad oggetto discipline non solo applicative ma per certi profili anche aggiuntive (es. "limiti e condizioni ulteriori", lettera a), "ulteriori strumenti", lettera b)) rispetto a quelle recate nei numerosi articoli di riferimento, esplicitamente indicati (comma 2);

- d'intesa con la Banca d'Italia, facoltativamente anche in questo caso e senza che se ne indichi il termine di adozione, regolamenti specificamente concernenti l'individuazione dei criteri per l'attuazione dell'articolo 22, in tema di significatività dei responsabili del registro (comma 4).

Per il regolamento previsto al comma 1, l'articolo 32, comma 1, reca opportunamente una disposizione transitoria per l'iscrizione ad un elenco provvisorio dei responsabili del registro, "fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 28, comma 1". Per gli ulteriori regolamenti, viceversa, la previsione della loro adozione come mera possibilità può determinare un effetto di aleatorietà anche con riferimento alle sanzioni, che sono previste all'articolo 30 con riferimento alle violazioni di singoli articoli del decreto-legge e delle "relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28";

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

la struttura del decreto-legge, con riferimento alla denominazione e numerazione delle sue partizioni interne, va rettificata in quanto non rispondente ai canoni fissati dalla Circolare sulle *Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi* (paragrafo 8). Il testo, infatti, consta di un unico capo I, suddiviso in sezioni da I a VIII, con l'ulteriore anomalia che gli articoli 1 e 2 non rientrano in alcuna suddivisione, posto che la partizione "sezione I" è collocata prima dell'articolo 3. Occorre dunque ripristinare una sequenza delle partizioni che preveda la suddivisione in capi, «come

partizione di primo livello, recante uno o più articoli, eventualmente scomponibile in sezioni»; con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, [all'articolo 1, comma 1, lettera s](#)), [la definizione di "ente creditizio" dovrebbe essere adeguata a quella recata dal regolamento \(UE\) n. 575/2013, sostituendo le parole: «l'ente» con: «l'impresa»;](#)

all'articolo 14, comma 2, primo periodo, si prevede che le operazioni ivi descritte possano essere effettuate, se del caso, «sulla base dei dati presenti nel sistema di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)». La disposizione richiamata, in realtà, prevede l'adozione di «meccanismi e dispositivi adeguati (...) di continuità operativa e di ripristino dell'attività, che comprendano la messa in sicurezza esterna delle informazioni»; il termine "sistema", che sembra quindi da riferire al contesto messo in opera per il salvataggio "esterno" dei dati, risulta poco appropriato;

all'articolo 20, la collocazione dei commi non sembra coerente rispetto alla successione logica dei relativi contenuti. In particolare il comma 2, con la previsione dell'iscrizione nell'elenco, avrebbe dovuto più coerentemente essere collocato come comma finale dell'articolo, di seguito ai commi che delineano il procedimento di iscrizione; inoltre, lo stesso comma 2 reca un riferimento ai "requisiti di cui ai commi da 3 a 10" che appare non del tutto puntuale, poiché i commi da 7 a 9 concernono taluni aspetti procedurali;

i richiami alle disposizioni dell'articolo 28 che conferisce a Consob il potere di adottare regolamenti non appaiono sempre puntuali. Appare opportuno precisare i riferimenti normativi, in particolare, all'articolo 20, comma 3, lettera d), ove si prevede che la Consob possa "individuare ulteriori requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19" e all'articolo 21, comma 1, lettera g), ove si prevede che la Consob possa "determinare (...) le ulteriori cause di cancellazione ai fini dell'articolo 21"; l'articolo 25, comma 1, primo periodo, affida al «collegio sindacale dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d)» il compito di informare la Consob di eventuali irregolarità e violazioni. Poiché il responsabile del registro potrebbe adottare un sistema di amministrazione e controllo diverso dal collegio sindacale, appare opportuno utilizzare anche nel primo periodo del comma 1 l'espressione più ampia utilizzata nel secondo periodo dello stesso comma, ovvero: «L'organo che svolge la funzione di controllo»;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione della seguente disposizione:

all'articolo 32, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere la relazione di cui al primo periodo insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal presente decreto»;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione delle seguenti disposizioni:

al capo I, sostituire la rubrica con la seguente: «Definizioni e ambito di applicazione»;

sostituire le partizioni: «Sezione I», «Sezione II», «Sezione III», «Sezione IV», «Sezione V», «Sezione VI», «Sezione VII» e «Sezione VIII», rispettivamente, con le seguenti: «Capo II», «Capo III», «Capo IV», «Capo V», «Capo VI», «Capo VII», «Capo VIII» e «Capo IX»;

Consequentemente:

all'articolo 1, comma 1, alinea, sostituire le parole: «delle sezioni da I a VI del presente Capo» con le seguenti: «dei capi dal II al VII del presente decreto»;

all'articolo 2, comma 1, alinea, sostituire le parole: «delle sezioni da I a VI del presente capo» con le seguenti: «dei capi dal II al VII del presente decreto»;

all'articolo 18, comma 4, sostituire le parole: «della presente sezione» con le seguenti: «del presente capo»;

all'articolo 28, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «alla sezione I» con le seguenti: «al capo II»;

all'articolo 28, comma 2, lettera i), sostituire le parole: «dalla Sezione II» con le seguenti: «dal capo III»;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione delle seguenti disposizioni:
all'articolo 1, comma 1, lettera s), sostituire le parole: «l'ente» con le seguenti: «l'impresa»;
all'articolo 14, comma 2, primo periodo, sostituire le parole «sulla base dei dati presenti nel sistema di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)» con le seguenti: «sulla base dei dati resi disponibili dal responsabile del registro ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera b)».
all'articolo 20:
al comma 2, sostituire le parole: «se in possesso dei requisiti di cui ai commi da 3 a 10» con le seguenti: «previa verifica del possesso dei requisiti e con la procedura di cui ai commi da 3 a 10»;
al comma 3, letterad), dopo le parole: «eventuali ulteriori requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28» aggiungere le seguenti: «, comma 2, lettera e)»;
all'articolo 21, comma 1, lettera g), dopo le parole: «altre condizioni individuate con il regolamento di cui all'articolo 28» aggiungere le seguenti: «, comma 2, lettera o)»;
all'articolo 25, comma 1, sostituire le parole: «Il collegio sindacale» con le seguenti: «L'organo che svolge la funzione di controllo».

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 632

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse alla Camera dei deputati il 27 marzo 2023 e andrebbero integrate con le valutazioni relative alle proroghe, fino al 31 dicembre 2023, dello stato di emergenza per gli interventi all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto in Ucraina (articolo 1-*bis*) e del termine per l'esercizio temporaneo sul territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 (articolo 2-*bis*);

l'AIR attesta la coerenza degli obiettivi dell'intervento normativo con l'esigenza di assicurare la prosecuzione delle attività e degli interventi di assistenza e di accoglienza a seguito della crisi ucraina (articolo 1). In particolare, l'analisi di impatto individua i potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento e ne definisce la consistenza numerica nell'ambito degli interventi per l'accoglienza diffusa e per quanto riguarda il contributo di sostentamento, determinato sulla base dei dati rilevati e delle stime degli ingressi, e il rafforzamento dei servizi sociali dei comuni maggiormente interessati all'accoglienza, ai sensi dei criteri previsti dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927 del 2022. I benefici e i costi attesi sono quantificati per categoria di destinatari e per la collettività nel suo complesso;

al fine di monitorare i livelli di assistenza resi, il Dipartimento della protezione civile provvede alla raccolta e all'analisi dei dati, mediante una apposita piattaforma informatica a disposizione di regioni, province autonome ed enti del terzo settore. È, altresì, prevista la ricognizione dei costi sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno dispone di una banca dati con le informazioni in materia di accoglienza quotidianamente trasmesse dalle prefetture per monitorare il numero di profughi provenienti dall'Ucraina accolti nelle strutture preposte. Inoltre, l'accesso alle informazioni detenute dal servizio centrale di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 4, del decreto-legge n. 416 del 1989 consente di monitorare il numero di posti attivati grazie ai progetti finanziati dalla disposizione in parola; la proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina (articolo 2) mira ad ottimizzare il relativo *iter* burocratico per non gravare le ulteriori attività svolte dai competenti uffici della pubblica amministrazione. L'analisi di impatto individua quale indicatore di efficacia della disposizione l'assenza di congestione presso gli uffici deputati ai rinnovi; il relativo monitoraggio potrà avvenire anche mediante le consuete rilevazioni statistiche dei provvedimenti emessi e degli esiti del relativo contenzioso;

con l'obiettivo di valutare l'impatto dell'articolo 2-*bis*, è utile acquisire - anche attraverso la prescritta

comunicazione da parte delle strutture sanitarie alle Regioni e alle Province autonome sul cui territorio avviene il reclutamento del personale in deroga, nonché ai relativi Ordini professionali, dei nominativi dei professionisti sanitari impiegati in base alla disposizione in esame - dati e informazioni su quanti si sono avvalsi di tali disposizioni, anche per valutare la loro distribuzione territoriale;

le misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina (articolo 3) mirano a velocizzare la predisposizione delle misure di accoglienza, anche sulla base dell'esperienza già consolidata con procedure analoghe. Gli indicatori associati a tali obiettivi sono di natura quantitativa (numero delle istanze di rimborso o contributo presentate) e qualitativa (la documentazione consiste in autodichiarazione e non più in rendicontazioni). L'attuale previsione della erogazione di un contributo, invece del precedente rimborso, semplificando gli adempimenti procedurali, lascia prevedere una minore quantità e complessità degli adempimenti a carico dei Comuni per ottenere le relative risorse. Sotto il profilo dell'efficacia della disposizione, rileva anche la disponibilità di due specifici applicativi informatici con i quali il commissario delegato monitora l'andamento delle procedure di rimborso (SIMP 2 - UKR) e delle procedure di contributo (SIMP) presentate dai comuni;

la disposizione che consente alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di avvalersi, nel 2023 ed entro il limite di spesa di 150.000 euro, di non oltre dieci prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato al fine di assicurare la migliore funzionalità dei compiti di coordinamento del Sistema nazionale di riconoscimento della protezione internazionale (articolo 4) non presenta criticità sotto il profilo della valutazione dell'impatto;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,
anche all'esito dell'approvazione da parte della Camera dei deputati [degli articoli 1-bis e 2-bis](#) , le [disposizioni del decreto-legge](#) sono coerenti con i requisiti di necessità ed urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,
anche all'esito dell'approvazione da parte della Camera dei deputati degli articoli 1-bis e 2-bis, le disposizioni del decreto-legge sono omogenee sotto gli aspetti finalistico e funzionale e il provvedimento appare riconducibile alla finalità unitaria di fronteggiare sul piano interno le conseguenze della crisi internazionale in atto in Ucraina, con misure di accoglienza e di potenziamento delle capacità amministrative;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, auspica l'integrazione dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione con le valutazioni relative agli articoli 1-bis e 2-bis;

sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 636

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge è stato presentato alla Camera dei deputati corredato di analisi tecnico-normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

con riferimento all'articolo 01, introdotto dalla Camera dei deputati, che proroga al 30 settembre 2023 il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, sarebbe opportuno acquisire le valutazioni in merito alle unità abitative potenzialmente interessate dalla proroga, al fine di valutare l'impatto complessivo della misura e la sua incidenza territoriale;

il comma 1-sexies dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto dalla Camera dei deputati, autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cd. *Superbonus*, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, a utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti per sottoscrivere

emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10 per cento della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al superbonus già utilizzati in compensazione e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno; in ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028;

nell'audizione svolta alla Camera dei deputati, il 16 marzo 2023, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia, l'Ufficio parlamentare di bilancio ha fatto presente che questi crediti di imposta, alla stregua dei debiti commerciali, non rientrerebbero nel debito rilevante per la procedura dei disavanzi eccessivi, costituito esclusivamente dalle passività riconducibili - effettivamente o da un punto di vista sostanziale - a tre categorie: denaro circolante, titoli e prestiti. Con la facoltà concessa a taluni soggetti di utilizzare, in tutto o in parte, crediti di imposta per interventi legati al cd. *Superbonus* per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, il comma 1-*sexies* sembrerebbe suscettibile di mutare la natura dei crediti di imposta medesimi e di aumentare conseguentemente il livello del debito pubblico rilevante ai fini della procedura per disavanzi eccessivi. Andrebbe a tal proposito chiarito se la misura possa avere impatto sul debito pubblico, sotto il profilo temporale;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,
anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, le disposizioni del decreto-legge sono coerenti con i requisiti di necessità ed urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,
anche all'esito delle integrazioni al testo del decreto-legge, appare complessivamente rispettata la *ratio* unitaria di introdurre misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia e definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
la proroga al 30 settembre 2023 del termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari, risulta funzionalmente riconducibile alla *ratio* unitaria del provvedimento e dovrebbe essere rilevata con una integrazione al titolo del decreto-legge;

l'articolo 2-*quater* reca una disposizione di interpretazione autentica, la cui rubrica potrebbe essere riformulata indicando l'ambito di intervento, analogamente a come esplicitato alle rubriche degli articoli 2-*bis* e 2-*ter*;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

ritiene opportuno chiarire l'eventuale impatto dell'articolo 121, comma 1-*sexies*, del decreto-legge n. 34 del 2020, sul debito pubblico, sotto il profilo temporale;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione dell'articolo 2-*quater*, sostituendone la rubrica con la seguente: «*Disposizione di interpretazione autentica in materia di compensazione tra debiti e crediti fiscali*».

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 57 del 18/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

57a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 18 APRILE 2023

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 60 del 26 aprile 2023 e 142 del 9 gennaio 2024

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

MAFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 13 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 14 aprile 2023 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie:*

«Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche».

(660)

**Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea,
composizione e convocazione della delegazione parlamentare italiana**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea i senatori Raffaele De Rosa, Francesco Giacobbe, Roberto Menia ed Elena Murelli.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della medesima Delegazione i deputati Salvatore Caiata, Isabella De Monte e Roberto Pella.

D'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, la Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'INCE è convocata per mercoledì 19 aprile 2023, alle ore 9, presso la Camera dei deputati, Palazzo del Seminario, IV piano, auletta delle delegazioni, per procedere alla propria costituzione.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi pomeriggio, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente.

Nella seduta di oggi sarà anticipata la discussione del decreto-legge per la protezione delle persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati.

L'ordine del giorno della seduta di domani prevede la discussione delle questioni pregiudiziali, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, sul decreto-legge immigrazione e la trattazione nel merito del provvedimento stesso. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 19,30 di oggi.

Il calendario della settimana, fermi restando gli altri argomenti già previsti, è integrato con la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato per resistere in un conflitto di attribuzione.

Giovedì 20 aprile, alle ore 15, avrà luogo il *question time*, con la presenza dei Ministri degli affari esteri, della giustizia e per lo sport.

Il calendario dei lavori della prossima settimana, a partire da mercoledì 26 aprile, alle ore 12, è integrato con un'informativa del ministro Fitto sullo stato di attuazione del PNRR e con l'esame del DEF 2023 e dell'annessa Relazione, per la quale è necessario il voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Il previsto *question time* non avrà luogo.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente:

Martedì	18	aprile	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 632 -
Mercoledì	19	"	h. 10-20	Decreto-legge n. 16,
Giovedì	20	"	h. 10	Protezione persone provenienti dall'Ucraina (approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 1° maggio) - Deliberazione su proposte di questione pregiudiziale, ai sensi

				<p>dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 591 - Decreto-legge n. 20, Immigrazione</p> <p>- Disegno di legge n. 591 - Decreto-legge n. 20, Immigrazione (<i>scade il 9 maggio</i>)</p> <p>- Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato per resistere in un conflitto di attribuzione</p> <p>- Votazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria (<i>votazioni a scrutinio segreto con il sistema elettronico su liste bloccate</i>)</p> <p>(giovedì 20)</p> <p>- Mozione n. 39, Boccia, Barbara Florida, Paita, Unterberger, De Cristofaro, sulle festività del 25 aprile, 1° maggio e 2</p>
--	--	--	--	---

				g i u g n o (giovedì 20) - Interrogazioni a risposta immediata, ai s e n s i dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 20, ore 15)
Mercoledì	26	aprile	h. 12- 20	- Eventuale s e g u i t o a r g o m e n t i n o n c o n c l u s i - Disegno di legge n. 605 - Decreto-legge n . 2 5 , S t r u m e n t i f i n a n z i a r i i n f o r m a d i g i t a l e <i>(scade il 16 maggio)</i> - Informativa del Ministro per gli affari europei sullo s t a t o d i a t t u a z i o n e d e l P i a n o n a z i o n a l e d i r i p r e s a e r e s i l i e n z a (mercoledì 26) - Discussione congiunta del documento LVII, n. 1 - Documento di economia e finanza 2023 e dell'annessa Relazione al Parlamento predisposta ai s e n s i dell'articolo 6 della legge 24
Giovedì	27	"	h. 10	

				d i c e m b r e 2012, n. 243 (voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato) *
--	--	--	--	--

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 605 (Decreto-legge n. 25, Strumenti finanziari in forma digitale) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

* Le proposte di risoluzione al documento LVII, n. 1 (Documento di economia e finanzia 2023) e all'annessa Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale.

Gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo sul Documento di economia e finanzia 2023 dovranno essere presentati entro mezz'ora dall'espressione del parere.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 632
(Decreto-legge n. 16, Protezione persone provenienti dall'Ucraina)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	27'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 591
(Decreto-legge n. 20, Immigrazione)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Az-IV-RE	19'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	18'
Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 605
(Decreto-legge n. 25, Strumenti finanziari in forma digitale)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'

FI-BP-PPE	24'
Az-IV-RE	19'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	18'
Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del documento LVII, n. 1
(Documento di economia e finanza 2023)
e della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6
della legge 24 dicembre 2012, n. 243
(Gruppi 5 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

FdI	1 h	3'
PD-IDP		44'
L-SP-PSd'AZ		38'
M5S		37'
FI-BP-PPE		30'
Az-IV-RE		23'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)		23'
Misto		22'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE		21'

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 632, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Balboni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BALBONI, relatore. Signor Presidente, cari colleghi, il disegno di legge in esame, n. 632, ha ad oggetto la conversione del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2023. Esso si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 dispone la proroga - fino al 31 dicembre 2023 - delle attività di assistenza e accoglienza già autorizzate con il decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 21, in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea a causa della crisi ucraina. Tra queste, è contemplata la prosecuzione delle forme di accoglienza diffusa nei limiti di 7.000 posti tramite convenzioni territoriali tra Regioni, enti del terzo settore e privati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile.

Si dispone altresì la prosecuzione delle forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari di protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, nonché un incremento del contributo forfettario *una tantum* per l'ampliamento dei servizi sociali offerti dai Comuni che ospitano un significativo numero di soggetti richiedenti permesso di protezione temporanea. Difatti, a seguito di un intervento emendativo della Camera, il Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno è autorizzato a procedere al trasferimento *pro quota* delle predette risorse in favore dei Comuni beneficiari sulla base delle risultanze di un censimento aggiornato.

Per lo stesso fine di garantire la continuità della gestione emergenziale, il comma 2 dell'articolo 1 autorizza il Dipartimento della protezione civile a disporre, con proprie ordinanze, la rimodulazione delle misure in questione ai sensi dell'articolo 25 del codice della Protezione civile.

Il comma 3 individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure in parola nel Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della Protezione civile. I commi 4 e 5 dispongono degli incrementi di spesa per l'anno 2023, volti ad assicurare il potenziamento delle strutture di prima accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, nonché delle politiche e dei servizi dell'asilo.

Infine, il comma 6 attribuisce al Ministero della salute, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano l'onere di verificare, entro il 30 aprile 2023, i costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché di estendere il godimento in favore dei profughi ucraini a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani fino al 31 dicembre del 2023.

L'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca la proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina fino al 31 dicembre 2023.

L'articolo 2 inerisce invece ai permessi di soggiorno già rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea, con scadenza al 4 marzo, in adesione alla decisione di esecuzione n. 382 del 2022 del Consiglio dell'Unione europea. Di tali permessi di soggiorno è ammessa una proroga fino al 31 dicembre 2023, fatta salva la possibilità di sopravvenuta inefficacia o revoca nel caso in cui il medesimo Consiglio decida per la cessazione della protezione temporanea.

L'articolo 2-*bis*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame alla Camera, proroga, sempre fino al 31 dicembre 2023, la possibilità, riconosciuta ai professionisti residenti in Ucraina, di esercitare temporaneamente la professione sanitaria o la professione di operatore sociosanitario all'interno del territorio italiano, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private.

L'articolo 3, intervenendo sull'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022, istituisce un contributo, in luogo del precedente rimborso, in favore dei Comuni ospitanti minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, fermo rimanendo l'importo massimo di 100 euro al giorno *pro capite*. Si identifica inoltre il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno come struttura di supporto incaricata della gestione dell'emergenza in parola. I Comuni interessati a ottenere il contributo testé indicato sono tenuti a presentare istanza entro il 31 settembre 2024.

Proprio in ragione dell'elevato numero di richieste di protezione internazionale derivante dal conflitto bellico, l'articolo 4 autorizza la Commissione nazionale per il diritto di asilo di avvalersi, tramite agenzie di somministrazione di lavoro, di non più di dieci unità di lavoratori con contratto a tempo determinato che siano in possesso dei requisiti professionali necessari.

L'articolo 5 dispone un incremento del Fondo per le emergenze nazionali pari a 61,5 milioni di euro per il 2023 e ne contempla la conseguente copertura finanziaria.

Infine, l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Ternullo. Ne ha facoltà.

TERNULLO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, era il 24 febbraio dello scorso anno quando la Russia dava il via all'aggressione dell'Ucraina con dispiegamento di uomini e mezzi ingente. Da quel momento, Presidente, in tutta la Nazione si vive sotto le bombe, bersaglio dei missili russi e della ferocia dei battaglioni, che poco a poco hanno invaso quel territorio.

La stragrande maggioranza della comunità internazionale non ha mancato di stigmatizzare l'accaduto ed ha preso immediatamente le distanze dalla politica russa. Con un attivismo senza precedenti, rapidamente, l'Unione europea ha messo in campo una serie di pacchetti sanzionatori nei confronti della Federazione Russa che iniziano a dare i loro frutti. Si pensava che la *leadership* energetica della Russia avrebbe potuto schiacciare l'Europa sotto il peso della mancanza di approvvigionamenti, ma sin da subito l'Europa si è adattata al nuovo scenario internazionale, facendo fronte alle esigenze energetiche delle popolazioni. Di più, le Nazioni democratiche hanno predisposto una serie di aiuti per l'Ucraina, sia di carattere economico che di carattere bellico: sono state inviate armi di difesa, armi tattiche, dispositivi moderni utili a respingere i costanti e pesantissimi attacchi aerei. L'Italia ha fatto e sta facendo la propria parte. I nostri militari, cui - non dimentichiamolo mai - va tutta la nostra

riconoscenza, si stanno adoperando in uno sforzo encomiabile per poter inviare a Kiev quanto loro necessita. *(Applausi)*.

In questo scenario, accanto alla distruzione sistematica delle infrastrutture ucraine, emerge un altro problema di fondamentale importanza, che è costituito dall'esodo massiccio del popolo ucraino verso l'Europa e naturalmente quota parte verso la nostra Nazione.

Il Consiglio europeo ci informa che al 31 dicembre 2022 i rifugiati ucraini ospiti nelle nostre Nazioni ammontavano a 4,8 milioni e adesso hanno superato i 5 milioni. In Italia, secondo i dati dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), i profughi che hanno richiesto protezione temporanea sono 173.213. Per dare un'idea, in Germania sono 900.000; è quindi di tutta evidenza, signor Presidente, che l'Italia è chiamata a dare il proprio contributo in ragione della solidarietà umana che nei secoli ha sempre mostrato nei confronti di chiunque, realmente bisognoso, abbia varcato i nostri confini.

Su questo solco, il decreto-legge di cui oggi ci occupiamo indica con chiarezza e coerenza politica, l'accoglienza da parte del Governo, che non può che vedermi concorde sia nell'approccio che nel metodo. Saranno stanziati poco più di 276 milioni di euro; una cifra che l'Italia può sopportare, sebbene viva in un periodo socio-economico dedicato. Dell'aiuto ai popoli oppressi da una guerra ingiusta e subita, noi, l'Europa, dobbiamo fare la nostra bandiera, fermo restando che la vigilanza delle frontiere deve restare altissima.

In questo senso desidero rivolgere una raccomandazione al Governo. I flussi migratori derivanti da conflitti portano con sé molti autentici profughi, ma purtroppo anche organizzazioni dedite al crimine che, sull'onda lunga della solidarietà, si insinuano per accedere con maggiore facilità nella nostra Nazione e all'interno della nostra società. Per questo la vigilanza attenta e scrupolosa è la migliore garanzia, sia per i cittadini italiani che per quelli ucraini.

In conclusione, signor Presidente, lo spirito del decreto-legge in esame appare coerente con i valori e i principi che tutto il centrodestra ha sempre propugnato: solidarietà, assistenza, vigilanza. Ritengo che sia un testo da condividere e sarebbe un bel segnale se anche le opposizioni, spogliate della loro funzione istituzionale di opposizione parlamentare, decidessero di dividerne lo spirito e il merito.

(Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Parrini. Ne ha facoltà.

[PARRINI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, l'atto che stiamo esaminando è molto importante. Da più di un anno ci troviamo di fronte a un evento di politica internazionale che ha sconvolto la scena globale, ha riportato molto indietro le lancette dell'orologio e suscitato inquietudini diffuse e soprattutto grandissime sofferenze in uno dei Paesi del nostro Continente. La guerra è tornata in Europa con il suo volto peggiore, sotto forma di invasione da parte di una Nazione con un Governo autoritario ai danni di un Paese indipendente da più di trent'anni, geloso della propria libertà e che cerca di difendere il proprio diritto ad essere un'entità politica integra e autonoma. Purtroppo, le incognite sono ancora molte. Continua a scorrere il sangue e continuano ad esserci morti, bombardamenti, violenze, torture. Apprendiamo in continuazione notizie che ci straziano e che spezzano i nostri cuori.

La comunità internazionale, di fronte a un evento così eccezionale e straordinario, è chiamata a mettere in campo una reazione adeguata sotto tutti i punti di vista. Per fortuna, l'Europa e l'Occidente non hanno avuto, tranne rarissime eccezioni, esitazione alcuna nel fornire sostegno al Paese aggredito, alla sua popolazione così massicciamente minacciata dall'aggressività dell'invasore, alle persone più deboli che si sono ritrovate improvvisamente senza una casa, in difficoltà a reperire l'essenziale per il soddisfacimento delle necessità più elementari, in continuo pericolo di vita e a rischio in tutti i sensi. Lo hanno fatto con grande determinazione, con uno sforzo concertato.

Il nostro Paese ha fatto la sua parte, ha dato il suo contributo e, come sappiamo, il sostegno a tante forme, ad esempio quello più immediatamente necessario del sostegno militare per resistere all'aggressione. Ma c'è stata anche una grandissima mobilitazione sul piano umanitario e dell'accoglienza: proprio questo è il tema di cui si occupa questo decreto-legge, che per fortuna ha visto unite le forze politiche e che cerca di provvedere a tutti i mezzi che sono necessari per far sì che lo sforzo di accoglienza sia razionale, ordinato, efficace e che abbia gli strumenti legislativi per

conseguire rapidamente i propri scopi e possa ottenere i risultati che tutti ci attendiamo finché l'emergenza durerà. Servono risorse finanziarie e possibilità, per chi deve prendere decisioni, di prenderle rapidamente e con effetto immediato. Serve, insomma, avere tutta una serie di strumenti che ci permettano di rispondere a un'emergenza che - lo ripeto - ha sconvolto il nostro Paese e le opinioni pubbliche di tutto il Continente europeo e rappresenta un elemento imprescindibile per chiunque voglia dare affermazione concreta ai valori di solidarietà e di umanità.

Ovviamente, in questo sforzo i poteri pubblici non sono soli. Come spesso accade, nel nostro Paese possiamo contare su una rete di associazionismo, di volontariato, di persone che disinteressatamente si mettono a disposizione di chi ha più bisogno, che riesce a moltiplicare l'efficacia delle decisioni che prendiamo. Mi auguro che possiamo andare avanti in questo modo, senza nessuna incertezza e senza nessuna incrinatura di questo fronte unitario che sostiene l'accoglienza e la difesa di chi sta patendo una delle minacce più terribili che abbiamo visto sul suolo europeo negli ultimi decenni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Della Porta. Ne ha facoltà.

DELLA PORTA (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori membri del Governo, il provvedimento che ci apprestiamo a votare è ovviamente un provvedimento *bipartisan*, come dimostrano gli interventi che mi hanno preceduto. Esso rappresenta certamente un atto di coerenza da parte di chi, anche quando era all'opposizione, non ha esitato a mostrare solidarietà al popolo ucraino, vessato da una guerra ingiusta e senza alcun senso: mi riferisco all'attuale Presidente del Consiglio.

Un atto di coerenza ed anche di visione politica, perché, come diceva Lech Walesa, un politico che è certamente più caro a chi siede dall'altra parte dell'emiciclo in questo momento: «Il mondo ha bisogno di *leader* con una visione invece che di *leader* in televisione». Questo per dire che è facile essere strumentalizzati quando si è dall'altra parte della barricata, quando si è all'opposizione. È più difficile, però, mantenere poi la parola quando si è al Governo del Paese.

Questo Governo lo sta dimostrando. Oggi Governo e Parlamento sono uniti nella difesa di un popolo che è soggiogato da una guerra ingiusta. Non entriamo nel merito della questione relativa allo stanziamento delle armi, perché non è questo l'oggetto del provvedimento in esame, però è giusto ricordare che il Governo lavora per la pace dell'Ucraina. Se non ci fossero state quelle armi, l'Ucraina sarebbe stata occupata nel giro di dieci giorni dalla Russia. Quindi, noi questo lo dobbiamo a quel popolo che soffre tutti i giorni. (*Applausi*).

Per venire alle misure che stanziava il decreto, sono misure molto tecniche. Tra queste, ad esempio, c'è una misura straordinaria ed eccezionale, che deroga alle altre già esistenti in materia di profughi. È la protezione temporanea, recepita in Italia da circa un anno e che, appunto, va in deroga alle normali procedure d'asilo, che molto spesso sono farraginose e portano via molto tempo: e in questi casi, di tempo non ce n'è molto a disposizione.

Tale forma di protezione dà ai cittadini che provengono dall'Ucraina la possibilità di godere dei diritti civili fondamentali di cui godono i cittadini italiani. Possono addirittura lavorare e avere l'assistenza sanitaria dei nostri concittadini. Chi ne ha diritto? Hanno diritto alla protezione temporanea tutti i cittadini ucraini che abbiano maturato la residenza nel loro Paese a far data entro il 24 febbraio 2022 e così anche i loro familiari. Come ricordava chi mi ha preceduto, allo stato in Italia ci sono circa 173.000 richieste di cittadini che hanno già avuto la protezione temporanea. Con la norma in esame si prorogano anche i permessi di soggiorno, che vengono rilasciati dalla questura competente per territorio fino alla data del 31 dicembre 2023.

Vi è una norma ancora più interessante in questo decreto, che ha valenza ancora più eccezionale, che è quella dell'articolo 2-*bis*. Essa coglie due aspetti fondamentali: intanto, dona dignità ai cittadini ucraini, che possono lavorare sul nostro territorio esercitando la professione medica e sanitaria; in tal modo, consente anche ai nostri ospedali e alle nostre strutture pubbliche di alleviare la lacuna di personale.

Come saprete meglio di me, l'Ucraina non ha albi professionali. A queste persone, che sono professionisti al pari dei nostri medici, basta una dichiarazione resa in tribunale, asseverata, per consentire loro di espletare la loro attività in Italia. È una procedura semplificata, appunto, che ci fa comprendere quanto il Governo sia vicino a queste persone, non solo in tema di accoglienza, ma anche

nella volontà di una loro integrazione sul territorio nazionale.

L'articolo 3 stanZIA, inoltre, importanti risorse per i minori non accompagnati, che spesso sono le vere vittime in un conflitto come quello che stiamo vivendo in questo lungo anno. Si tratta di risorse che vengono affidate agli enti locali, per circa 40 milioni di euro, e che sono destinate alla cura dei bambini non più sotto forma di rimborso, come era previsto prima, ma di contributo, nella misura di 100 euro *pro capite*.

È ovvio che un afflusso così cospicuo di persone necessita anche di una risposta da parte dell'amministrazione dello Stato con l'assunzione di nuovo personale. Così il decreto prevede l'assunzione di nuove 10 unità, che vanno a rimpinguare la Commissione nazionale per il diritto di asilo e a supporto del Commissario governativo nominato da poco.

Quanto alle risorse finanziarie - come dicevo - il decreto-legge stanZIA 40 milioni per gli enti locali e 232 milioni per il Viminale, per tutte le operazioni e le procedure di supporto ai profughi.

Vorrei concludere il mio intervento abbracciando idealmente il popolo ucraino. Credo che lo possiamo fare tutti e certamente questo è un pensiero condiviso da tutti. (*Applausi*). Siamo qui a testimoniare la nostra vicinanza a gente che oggi soffre. Il Governo lavora per la pace e non perché continui la guerra; se dipendesse da noi, questa guerra sarebbe già bella che finita. Aspettiamo i ragazzi, le ragazze, gli uomini e le donne ucraine in Italia, come turisti in visita al nostro bel Paese, per abbracciarli finalmente da uomini liberi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto pluricomprendivo «Brunico-Val Pusteria» di Brunico, in provincia di Bolzano, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 632 (ore 17,01)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

BALBONI, relatore. Signor Presidente, soltanto poche parole per associarmi ai colleghi che hanno manifestato, nel corso della discussione, la loro solidarietà e la loro vicinanza al popolo ucraino, che sta soffrendo un'aggressione che purtroppo non sembra avere termine. Abbiamo ogni giorno di fronte agli occhi immagini agghiaccianti: una popolazione indifesa, scuole e ospedali, insediamenti civili sottoposti a bombardamenti, immagini agghiaccianti di sevizie e di crimini di guerra nei confronti di soldati e di civili. Ci sono purtroppo notizie che riguardano anche crimini nei confronti dei bambini.

L'Italia, che è una grande democrazia, la Repubblica italiana è vicina al popolo ucraino, è vicina ai profughi ed è vicina a coloro che sono scappati dalla guerra e si sono rifugiati in tutti i Paesi europei e anche in Italia. Credo che oggi noi facciamo il nostro dovere di solidarietà nei confronti di un popolo europeo e di un popolo fratello che sta subendo una guerra ingiusta. Non posso che associarmi a tutti coloro che auspicano e hanno auspicato anche oggi che questa guerra possa avere termine e che la Russia ritiri le sue truppe e cessi questa aggressione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, non posso che sottoscrivere quanto poc'anzi affermato dal presidente Balboni ed esprimere un ringraziamento, da parte del Governo, a tutti gli onorevoli senatori che hanno contribuito a svolgere un lavoro importante per portare a termine l'esame di questo decreto-legge.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5, nonché inammissibile l'emendamento 3.1.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BALBONI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti e parere favorevole all'accoglimento degli ordini del giorno.

[SIRACUSANO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato da senatori Maiorino e Cataldi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.100 e G1.101 non verranno posti ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BALBONI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sui due emendamenti.

[SIRACUSANO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dai senatori Gelmini e Scalfarotto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Gelmini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BALBONI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.0.1.

[SIRACUSANO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 3.1 è inammissibile.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.1, presentato dai senatori Gelmini e Scalfarotto, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BALBONI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti.

[SIRACUSANO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti da 4.0.1 a 4.0.5 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BALBONI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli ordini del giorno G5.1, G5.2, G5.4, G5.5, G5.100. Esprimo favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G5.3.

[SIRACUSANO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Sull'ordine del giorno G5.1 è stato espresso parere contrario. Senatore Cataldi, insiste per la votazione?

CATALDI *(M5S)*. Sì, Presidente.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.1, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Anche sull'ordine del giorno G5.2 è stato espresso parere contrario. Senatrice Maiorino, insiste per la votazione?

MAIORINO *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.2, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.3 non verrà posto ai voti.

Sull'ordine del giorno G5.4 è stato espresso parere contrario. Senatrice Maiorino, insiste per la votazione?

MAIORINO *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.4, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Anche sull'ordine del giorno G5.5 è stato espresso parere contrario. Senatore De Cristofaro, insiste per la votazione?

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Sì, Presidente.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.5, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Sull'ordine del giorno G5.100 è stato espresso parere contrario. Senatore Cataldi, insiste per la votazione?

CATALDI (*M5S*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.100, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, a oltre un anno dall'invasione russa nei confronti dell'Ucraina, il tema della guerra è purtroppo ancora all'ordine del giorno e più attuale che mai, soprattutto alla luce di quello che ci sta devastando, ovvero la notizia di bambini trucidati. (*Brusio*).

Presidente, gentilmente potrebbe chiedere ai colleghi di fare un po' di silenzio? È un argomento abbastanza delicato ed emozionante.

PRESIDENTE. Colleghi, come sempre chiedo un po' di rispetto nei confronti del collega che sta intervenendo. Se volete parlare di altro, vi chiedo di accomodarvi fuori dall'Aula.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). La ringrazio, Presidente, anche perché ribadisco che è abbastanza emozionante parlare di bambini trucidati e ammazzati e anche di soldati ai quali è stata mozzata la testa.

Nonostante la ferma e decisa controffensiva attuata dalle forze militari ucraine, l'esercito russo colpisce ancora senza sosta, non più - appunto - solo obiettivi militari, ma anche quartieri residenziali, scuole, ospedali, chiese, bambini, militari inermi.

Prima di entrare nel merito del decreto-legge del quale ci apprestiamo oggi alla conversione, è doveroso fare alcune brevi considerazioni politiche. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, posso chiedervi la gentilezza di lasciar intervenire la collega?

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Grazie, Presidente, la sensibilità nei confronti della guerra dovrebbe essere di diverso genere.

Il 24 febbraio dello scorso anno non è stato solo l'inizio di un'inaccettabile guerra di confine: con l'invasione delle forze militari di Mosca su un territorio sovrano e riconosciuto da tutta la comunità internazionale, si è rotto un equilibrio. È una rottura a cui tutti noi dobbiamo opporci sottolineando le atrocità non solo sotto il profilo geopolitico che questo conflitto comporta, ma ancor prima sotto l'aspetto umanitario, che è e deve rimanere il nostro primo pensiero. Ecco perché è fondamentale ribadire ancora una volta il sostegno dell'Italia all'Ucraina con tutte le nostre forze disponibili; un sostegno e un supporto che il presidente del Consiglio Meloni e tutti i Ministri dell'Esecutivo non hanno mai fatto mancare in questi mesi. Ecco perché il Governo ha sempre avuto una posizione chiara e decisa sulla gravità che emerge in tutta la sua profondità in queste ore e soprattutto sulla responsabilità dell'invasione russa in Ucraina, nonostante il ministro degli esteri russo Lavrov in questo momento stia dicendo che vuole addivenire a una pace.

Ecco perché - ed è ancora più importante ricordarlo, colleghi - è doveroso sottolineare la visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Kiev dello scorso febbraio, ancora febbricitante, quando la *Premier* davanti a una fossa comune, quella di Buča, città simbolo della resistenza ucraina, ha deposto un mazzo di fiori tra le lacrime di tutti i presenti e, per prime, le sue. Non oso pensare a cosa abbia potuto provare dopo aver sentito appunto che la brigata Wagner ha addirittura trucidato dei bambini di cinque anni.

La guerra che l'Europa sta vivendo è tuttavia anche un dramma umanitario che non può lasciarci indifferenti; un dramma umanitario che penso abbia colpito tutti noi, ognuno di noi in quest'Aula, ogni rappresentante del Governo. Le decisioni, che sono pacifiche e doverose a livello di solidarietà, devono poi tramutarsi però in un concreto sostegno al popolo ucraino attraverso alcune scelte che il Governo ha fatto in passato, farà in futuro e che devono coinvolgere maggioranza e opposizione. In caso contrario, si avrà l'impressione che qualcuno, oltre a una vicinanza di facciata, non abbia il coraggio e la volontà di sostenere con forza la popolazione ucraina, lasciando solo il nostro Paese a

livello internazionale e - cosa forse ancora più grave - il popolo di quella Nazione.

Oggi l'Italia riveste un ruolo fondamentale sullo scenario politico internazionale. Questo ruolo da protagonista non è certo mancato sotto il profilo della solidarietà e della vicinanza alla popolazione e non mancherà in futuro. Siamo stati sin da subito tutti protagonisti per quanto concerne gli aiuti umanitari e l'accoglienza ai cittadini in fuga e il decreto-legge oggi oggetto della nostra discussione ne è l'ennesima prova.

Non è certo un caso quindi che - secondo i dati dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, come è stato citato più volte durante questi minuti - l'Italia abbia accolto già più di 170.000 profughi dall'Ucraina. È un dato significativo che prova come gli attacchi di una certa opposizione che vuole screditare la nostra Nazione a livello internazionale, oltre che essere palesemente ideologici, sono soprattutto falsi e sbagliati. È inutile negarlo: più qualcuno dice che l'Italia viene isolata nei contesti geopolitici internazionali e più l'Italia, al contrario, con il nuovo Esecutivo guidato dal *premier* Meloni, svolge un ruolo sempre più da protagonista in Europa e nel mondo intero. Ieri il «Wall Street Journal» ha definito il *premier* Meloni autorevolissimo.

Siamo fortemente convinti della necessità di dover affrontare la conversione in legge di questo decreto-legge per la protezione temporanea delle persone provenienti dall'Ucraina e - come detto precedentemente - non abbiamo timore a sottolineare che questo Governo non solo si impegna sotto il profilo politico, ma si adopera anche con convinzione e concretezza per far fronte alla grave crisi umanitaria che sta attualmente colpendo l'Ucraina.

Come è noto, tale crisi ha portato ad una massiccia ondata di sfollati e rifugiati che da mesi cercano protezione e assistenza all'estero. La situazione è estremamente critica e pertanto richiede una risposta urgente e coordinata da parte della comunità internazionale. Ogni Paese deve attivarsi in questa direzione. L'Italia ha fatto sin da subito la propria parte e continuerà a farla affinché possa essere fornita una protezione temporanea per i cittadini ucraini che si trovano in Italia; una protezione fondamentale che consentirà loro di rimanere nel nostro Paese, seppur per un tempo limitato, nel quale potranno ricevere assistenza medica, sociale e legale.

Non solo: il compito del nostro Paese non è solo l'accoglienza, ma anche e soprattutto l'integrazione. Mi permetta, Presidente, di fare riferimento e di ringraziare, come è stato fatto poc'anzi, tanti amministratori locali. Penso ad esempio ai mille che, con le difficoltà di ogni giorno, hanno dedicato e dedicano ancora oggi parte del loro tempo prezioso a migliorare la sinergia tra le comunità ucraine e le nostre realtà locali. È una sinergia che funziona e, proprio per questo, deve essere in misura ancora maggiore compito della nostra Nazione garantire a tutti i diritti di chi fugge veramente, ma solo veramente dalla guerra. È fondamentale dare il primo supporto alle persone che si trovano in situazioni di difficoltà.

L'ambasciatore dell'Ucraina in Italia Melnyk, recentemente sollecitato sull'atteggiamento delle istituzioni italiane, ha detto testualmente che sono profondamente grati all'Italia per quello che ha fatto, per quello che sta facendo e per quello che farà in futuro. È una testimonianza simbolica che ci fa comprendere quanto sia apprezzato il lavoro che stiamo facendo.

Importante è anche la testimonianza di un'associazione culturale italo-ucraina che ricordo essere della provincia di Brescia che si chiama Nadiya, che in ucraino vuol dire speranza, che, nata nel 2002, da sempre opera per l'integrazione della comunità ucraina in Italia, in collaborazione con le istituzioni locali. All'indomani del conflitto dello scorso anno ha organizzato assistenza ai rifugiati su vari territori e li ha supportati con corsi di italiano per integrarsi meglio con la popolazione locale. Oggi quei rifugiati, sollecitati nella possibilità di un rientro a casa, hanno risposto - con nostro grande orgoglio - che la loro casa è l'Italia!

Presidente, la presenza in Italia dei profughi ucraini esisteva già in parte prima del conflitto dello scorso febbraio, sia per le tante donne che accudiscono le nostre case, che già fuggivano dalla povertà, sia perché molti cittadini si erano da tempo mobilitati per lasciare la propria terra in seguito a insostenibili tensioni e conflitti etnici sul proprio territorio.

La situazione è ovviamente peggiorata con l'inizio dell'invasione e dell'occupazione in gran parte del territorio e - secondo il già citato Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, l'organo più

autorevole in materia - circa 8 milioni di persone sono state colpite dal conflitto, compresi gli oltre 2,8 milioni di sfollati interni e circa 2 milioni di rifugiati, o forse molti di più, che hanno cercato protezione all'estero.

Diversi Paesi hanno adottato politiche per l'accoglienza dei rifugiati ucraini in seguito all'invasione, fra cui la Polonia, Paese che spesso è stato oggetto di critiche, anche in queste Aule, ma che oggi ha dato a tutta l'Europa una grandissima lezione di umanità.

Concludo, Presidente, riportando alcune parole dette a margine dell'importante visita del presidente Meloni a Kiev al presidente Zelensky: chi sostiene, anche militarmente, l'Ucraina è chi lavora per la pace.

Sono certa che converrete tutti con me nel ritenere che dobbiamo fare tutto il possibile per aiutare ogni cittadino ucraino in difficoltà con ogni mezzo, purtroppo.

Per questo, e perché crediamo nella libertà dei cittadini ucraini e in tutte le libertà e nei valori della NATO, il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE esprime un voto favorevole alla conversione di questo decreto-legge. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole della nostra componente Alleanza Verdi e Sinistra del Gruppo Misto - esattamente come è avvenuto alla Camera alcune settimane fa - su questo provvedimento, trattandosi di un decreto-legge che mette risorse a disposizione dei rifugiati e cerca quindi di intervenire sul grande tema drammatico della guerra, su quanto sta accadendo ormai da un anno a questa parte nel cuore dell'Europa. Per questo, ovviamente, il nostro voto favorevole non mancherà.

Si tratta di persone che scappano dalla guerra, persone che soffrono e, quindi, come è del tutto evidente - ripeto - non faremo mancare il nostro supporto.

Mi limiterò semplicemente in questi minuti a svolgere qualche considerazione più critica e alcune osservazioni più puntuali.

Innanzitutto, siccome parliamo di un investimento di risorse per mettere in campo gli interventi di cui stiamo parlando - occorre capire come utilizzare tali risorse a sostegno dei profughi ucraini - penso che sarebbe stato un bel segnale e cosa molto giusta fare questo tipo di operazione con soldi presi dal taglio non della spesa sociale, ma delle spese militari. (*Applausi*). Sarebbe stata una misura politicamente molto significativa.

Diamo una mano a un popolo che soffre per una ingiustificabile e ingiustificata aggressione, lo sosteniamo in tutti i modi, mettiamo delle risorse a sua disposizione cercando però di fermare quella corsa agli armamenti - addirittura anche simbolicamente - che, purtroppo, ha caratterizzato e sta caratterizzando lungamente questa stagione politica.

Questa è una stagione politica segnata molto dalla corsa agli armamenti; abbiamo espresso tante volte, negli ultimi anni, tutti i nostri elementi di preoccupazione rispetto a quella che sta diventando una vera e propria spirale. Credo che, se in questo provvedimento avessimo dato questo tipo di segnale politico e avessimo voluto dimostrare in maniera chiara un elemento di controtendenza, sarebbe stato davvero molto significativo e importante. Peccato, invece, che non si faccia così. E poi vedremo dove si prenderanno i soldi. Il timore, però, che vengano presi dalla spesa sociale o, da quelle risorse che servirebbero per la transizione ecologica - per dirne un'altra - è secondo noi un timore, purtroppo, fondato.

Come seconda osservazione - ne farò solo tre e, quindi, sarò veloce - noi crediamo fortemente che il nostro Paese abbia il dovere politico e finanche morale di mettere in campo dei programmi di protezione per i rifugiati, com'è del tutto ovvio. Mi piacerebbe molto se questo dovere morale e politico lo sentissimo sempre, quando parliamo di tutte le guerre che attraversano il mondo. (*Applausi*). E, invece, la sensazione è che, mentre prestiamo una grande e giusta attenzione - meno male che sia così, sarebbe drammatico se non lo fosse - nei confronti di guerre a noi molto vicine - la guerra in Ucraina è poco al di là del confine e la sentiamo particolarmente forte sulla nostra pelle - la nostra soglia di attenzione, quando si parla invece di guerre più lontane, si abbassa. Reputo questo un

problema politico molto serio. Sono molto felice e penso sia molto giusto accogliere gli ucraini; penso sia molto meno giusto invece non avere adeguate politiche di accoglienza nei confronti di chi scappa da guerre più lontane, magari da Paesi di cui a stento conosciamo il nome.

Avremo ovviamente tutto il tempo di parlarne nella giornata di domani; lo abbiamo fatto per molte ore nel corso degli ultimi giorni e i colleghi della 1a Commissione lo sanno bene. A proposito di accoglienza, stiamo discutendo di un decreto molto importante, il cosiddetto decreto Cutro, sul quale stiamo registrando anche degli elementi di dissenso molto forti tra la maggioranza e la minoranza. È un decreto-legge fondato, per l'appunto, sul tema dell'accoglienza e penso che vada letto in combinato disposto con questo. Se noi applicassimo il livello di accoglienza di cui stiamo discutendo stasera anche ad altre situazioni, faremmo una cosa molto giusta. Penso invece che l'abbassamento della soglia di attenzione e le scelte politiche che poi si fanno - per esempio, quando si parla di blocco navale, per lasciare la gente in mezzo al mare, gente che anche in quel caso scappa dalle guerre, esattamente come scappa dalla guerra in Ucraina - purtroppo determinano una situazione di due pesi e di due misure. E, almeno dal mio punto di vista, questo è molto sbagliato.

Terza considerazione e finisco: noi abbiamo una drammatica guerra in Europa, ma è passato un anno dal suo inizio. So bene che il tema che sto per citare non è inerente alle questioni oggetto del decreto-legge in esame, non è inerente all'accoglienza, ma ha a che fare con quello di cui stiamo discutendo oggi. C'è un nesso tra la situazione della guerra in Ucraina e le politiche di accoglienza che mettiamo in campo per dare qualche elemento di tutela ai profughi che arrivano. Allora, signor Presidente, quando facciamo un bilancio serio su questo primo anno di guerra? Le scelte politiche che sono state prese in questo anno - e sono state fatte, purtroppo dico io, con una maggioranza molto larga - stanno favorendo una fine rapida della guerra? O sono scelte politiche e militari che rischiano di allungare la guerra ancora di più e quindi, naturalmente, ancora di più i suoi effetti? Mi riferisco, per l'appunto, ai profughi, alla disperazione e alla tragedia a cui sono sottoposte centinaia di migliaia di persone.

Non voglio utilizzare questi minuti per dire una cosa che peraltro il mio Gruppo parlamentare e il mio partito stanno dicendo da più di un anno, opponendosi all'invio delle armi, com'è noto. Non voglio utilizzare questi minuti per discutere di questo. Penso però che tracciare un bilancio su come l'aver puntato solo ed esclusivamente sull'invio delle armi, e aver quindi sostanzialmente ragionato molto poco su quali possibili iniziative diplomatiche costruire per arrivare rapidamente, o comunque il più rapidamente possibile, alla cessazione della guerra e quindi anche evitare i suoi effetti più drammatici, sia una questione che dovremmo avere sempre la forza di affrontare e di cui dovremmo discutere. Altrimenti c'è un grande rimosso: è come se ci fosse una omissione di ragionamento, è come se discutessimo semplicemente degli effetti e non delle cause.

Naturalmente non voglio essere frainteso: io ritengo che la causa principale sia l'aggressione di Putin all'Ucraina; aggressione che considero detestabile da tutti i punti di vista e, quindi, non mi sentirete mai esprimere una sola parola di distanza da questo; massima solidarietà all'Ucraina aggredita e sicuramente riconoscimento che la causa principale del conflitto sta in questo. Penso però che un bilancio più serio su quello che è accaduto in questo anno e anche sull'assenza dell'Europa come soggetto politico che avrebbe dovuto farsi carico di una possibile strada diplomatica sia un tema che merita una grandissima riflessione.

Non voglio ripetere quello che ho già detto tante volte in questi mesi, ma noi viviamo in un Paese, l'Italia, in cui - adesso fortunatamente un po' meno - soprattutto nei primissimi mesi successivi allo scoppio del conflitto, c'è stata quasi la caccia al pacifista; in alcune trasmissioni televisive di qualche mese fa - lo ricordiamo - sono state fatte le liste di proscrizione dei pacifisti, cioè di chi diceva che non era detto che la strada militare avrebbe portato necessariamente a una rapida conclusione della guerra; all'epoca ci parlavano di una realtà che purtroppo non si è determinata, perché sono passati quattordici mesi e la situazione sul campo non migliora; anzi tutti i generali, compresi quelli statunitensi, hanno ormai riconosciuto che non c'è possibilità alcuna che la guerra finisca in maniera militare, e cioè con la vittoria militare di una parte nei confronti dell'altra. È evidente che siamo dinanzi a una situazione di stallo che rischia di protrarsi per moltissimo tempo e che produce morte, sofferenza, profughi e, per l'appunto, le cose che di cui oggi discutiamo diventano un effetto di queste scelte dal mio punto di

vista molto poco condivisibili.

Vorrei semplicemente dire che il nostro voto a favore del provvedimento in esame non significa però mettere da parte tutto ciò che abbiamo cercato di dire nel corso di questi mesi. Secondo noi, invece, escono ancora più rafforzate le ragioni della pace, una parola che per troppo tempo è scomparsa dal vocabolario collettivo e, purtroppo, per molti mesi anche dal vocabolario del nostro Paese. (*Applausi*).

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, come abbiamo già avuto modo di dire più volte in quest'Aula, il Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEuropesostiene convintamente l'azione e la posizione del Governo attuale e di quello precedentemente per ciò che concerne la crisi in Ucraina; e questo sia quando si è trattato di prorogare l'autorizzazione a destinare mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative ucraine, sia a maggior ragione oggi, che ci troviamo a prorogare la disposizione che il Governo Draghi, prima dell'Esecutivo attuale, ha preso per proteggere le persone provenienti dall'Ucraina.

Come ci è stato illustrato nel marzo del 2022, l'Unione europea ha attivato questo meccanismo, che è abbastanza unico nel suo genere e che non era mai stato attivato in precedenza. Questo ci restituisce anche la fotografia della gravità e dell'unicità di quanto sta avvenendo ormai da più di un anno in Ucraina e che, ahimè, solo parzialmente riusciamo a supportare come vorremmo. Si tratta di una forma eccezionale di protezione che garantisce immediata tutela a favore delle persone sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 a seguito dell'invasione da parte delle forze armate russe. Ribadisco che è bene ricordare anche a chi cerca di normalizzare - ahimè peraltro l'opinione pubblica, come in tutte le tragedie, un po' si abitua a tutto quello che accade - la gravità di quello che continua a succedere in Ucraina.

Quindi, ricordiamoci sempre che questa procedura non era mai stata adottata in precedenza e lo è stata solo a seguito del richiamo dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, che ha invitato tutti i Paesi a consentire ai civili un accesso indiscriminato ai propri territori, e quindi a chiunque sia in fuga dalla guerra, come avviene con questo atto; ciò al di là delle normative nazionali, ma in rispetto dei generali principi di non respingimento, che sappiamo essere alla base della civile convivenza tra i Paesi europei, sullo *status* di rifugiati, firmati a Ginevra nel 1951. La Convenzione aveva previsto il divieto di espulsione dei cittadini qualora dovessero sfuggire da tragedie come quelle di una guerra. Anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ribadisce tale principio. E lo dico per ricordare che quello di accogliere quelle persone è un atto riconosciuto loro in quanto titolari di diritti. Tale misura fu recepita dal Governo Draghi - come è stato detto - il 28 marzo 2022, e a quel recepimento sono seguiti - è importanti richiamarlo anche al fine di darvi continuità - un piano nazionale e tutta una serie di atti governativi che hanno determinato la *governance* di tutti i processi che dipendevano da quel decreto-legge.

Parliamo di un tema estremamente importante, di un dramma nel dramma che riguarda moltissime persone. Attualmente sono 4 milioni le persone che provengono dall'Ucraina e che beneficiano in Europa del meccanismo di protezione temporanea; in Italia sono quasi 174.000, secondo i numeri che ci sono stati consegnati il 17 febbraio 2023. Anzi, sono 173.684 e voglio essere precisa perché parliamo non di numeri, ma di persone. Quella cifra rappresenta ogni singola persona che ha dovuto abbandonare la propria casa, che ha visto distrutta la propria casa, che ha visto massacrata la propria città, che ha visto morire i propri cari, che ha dovuto lasciare il proprio lavoro, le proprie tutele, la propria scuola (per chi studiava), il proprio mondo, la propria socialità.

Con questo atto viene concessa di fatto, per il tempo in cui l'Unione europea dà questa indicazione, tutta una serie di diritti che sono sì temporanei, ma hanno una limitazione solo nel tempo, perché dal punto di vista della profondità della normativa dovrebbero equiparare in tutto e per tutto la persona che viene accolta al cittadino italiano. Si hanno un titolo di soggiorno che consente di soggiornare regolarmente all'interno del territorio dello Stato; il diritto di esercitare qualsiasi attività di lavoro, subordinato o autonomo; il diritto di partecipare ad attività nell'ambito dell'istruzione professionale per gli adulti e per i più giovani; il diritto di essere integrati e inseriti nelle scuole; il diritto di essere

adeguatamente alloggiati e di ricevere, se necessario, i mezzi per ottenere un'abitazione, nonché l'aiuto necessario in termini di assistenza sociale, assistenza sanitaria, cure mediche e di accedere a tutti i percorsi - già l'ho accennato - relativi al sistema educativo e alla tutela dei minori.

Questo in linea di principio è stato affermato ed è nel nostro ordinamento. In questo anno è stato complesso declinare in tutti gli aspetti operativi questo diritto. Oggi il meccanismo è abbastanza oliato e consolidato sui vari punti. Ci sono ancora però criticità, ad esempio rispetto alle ASL, anche se, dal punto di vista del diritto, con il permesso di soggiorno per protezione temporanea è garantita l'assistenza sanitaria in Italia con le stesse tutele garantite ai cittadini italiani. Basterebbe recarsi presso una ASL per avere l'assegnazione del medico di medicina generale e di un pediatra a scelta, e ricevere poi tutte le prestazioni conseguenti. Questo meccanismo in alcune aree del Paese ha funzionato molto bene, in altre aree non ha funzionato con lo stesso automatismo. Anche se il codice STP per stranieri viene rilasciato da parte delle strutture abilitate, non sempre poi si è così efficaci, ma questo è il frutto, purtroppo, della disomogeneità del Servizio sanitario nazionale.

Allo stesso modo si può svolgere un lavoro subordinato, stagionale o autonomo. Anche a tale proposito, dal precedente Governo sono state definite procedure per l'attivazione di questi *iter* da parte dei centri per l'impiego.

Se in questa discussione posso sollecitare il Governo su un aspetto, vorrei dire che alcune criticità, già insite nelle procedure di accompagnamento e di riferimento nel mondo del lavoro dei cittadini italiani eseguite dai centri dell'impiego, ahimè, in virtù di questo-legge sono emerse anche per le persone accolte, soprattutto per la parte che riguarda la mappatura delle competenze, la ricostruzione dell'abilità e la possibilità di inserire in un percorso formativo le persone che scappano dall'Ucraina e vengono accolte da noi.

Questo decreto non può che vederci d'accordo. Tutto ciò che viene fatto per supportare il popolo ucraino in questa tragica guerra è da noi visto con il massimo sostegno. Tuttavia, sempre per restare ad alcune criticità ed ambiti di miglioramento di questa norma, vi sono alcuni aspetti che possono e pensavamo potessero essere migliorati. Ad esempio, sono emerse alcune criticità con riferimento alla platea di coloro che possono essere destinatari dell'intervento di accoglienza secondo questa norma.

Di fatto, la normativa italiana è in qualche modo più restrittiva di quella europea sotto alcuni aspetti. Essa non prevede l'applicazione della protezione temporanea ad una serie di casi, che non sono però così esigui, come il caso di cittadini di Stato terzo che soggiornavano in Ucraina in modo regolare, in forma di un permesso di soggiorno, ma non permanente.

Ebbene quelle persone, ove fossero state in fuga e ce ne fossero state molte, non avrebbero il diritto al permesso; così come non lo hanno i cittadini di Stati terzo apolidi che soggiornavano irregolarmente in Ucraina e che, appunto, oggi non avrebbero riconosciuto alcuno dei possibili strumenti di accoglienza che abbiamo sottolineato per i cittadini ucraini.

La mancata inclusione dei soggetti che ho illustrato - ed ho portato soltanto alcuni esempi - si traduce, di fatto, in una forma di protezione selettiva, che lascia privo di tutela un numero rilevante di persone. Per questo invitiamo il Governo a valutare, anche con provvedimenti successivi, delle modalità per non escludere questi soggetti o comunque a trovare il modo di accoglierli e dare loro le tutele cui hanno diritto.

Concludo, signor Presidente e colleghi, con una riflessione. Sono sicura che la discussione di oggi, che ci ha visto concordi - mi riferisco sia alla discussione generale che alla presentazione di emendamenti, anche se con qualche distinguo e con qualche correttivo - sia stata utile per migliorare le norme presenti nel decreto e per limare alcune criticità.

Non posso immaginare che in quest'Aula vi sia ancora qualcuno che non ritenga di dover accogliere chi scappa dalla guerra in Ucraina. Voglio, però, dire una cosa, a costo di sembrare eccessiva. È evidente che vi sia un macro tema, il cosiddetto "elefante nella stanza", che non si può eludere: non possiamo parlare di accogliere le persone che fuggono dalla guerra in Ucraina senza parlare di nuovo della guerra in Ucraina. Ne abbiamo già parlato in quest'Aula più volte, ma è un tema che vede anche posizioni diverse, come abbiamo sentito poc'anzi da parte di alcuni colleghi.

Noi abbiamo detto e abbiamo ribadito che, pur nel nostro ruolo di opposizione, il Governo ha il pieno

sostegno del Gruppo Azione-Italia Viva per quanto riguarda il sostegno militare all'Ucraina, affinché possa difendersi dall'aggressione russa. Non possiamo, però, parlare di accoglienza senza ricordare che esiste un tema accoglienza perché esiste un tema guerra. Non possiamo oggi fare una discussione edulcorata, dicendo che dobbiamo accogliere tutti coloro che scappano dalla guerra - e ci mancherebbe altro - senza ricordare che il principale motivo per cui oggi vi sono rifugiati è che, ancora prima di essere quello ucraino un popolo in fuga, è un popolo che è stato attaccato da un altro Paese.

A più di un anno dall'inizio della guerra, l'Ucraina ha avuto 600 miliardi di euro di danni. È un Paese completamente distrutto. Abbiamo numeri diversi, perché non sono certi, ma si parla di 20.000 civili morti, di moltissimi bambini, di milioni di rifugiati, di decine di migliaia di morti, anche militari, e i numeri dei militari rispetto a quelli civili sono esponenzialmente più alti. Abbiamo assistito a massacri ignobili, alla distruzione di infrastrutture, di città e villaggi. Ciò è avvenuto perché la Federazione Russa ha invaso l'Ucraina in spregio ad ogni principio di diritto umano ed internazionale.

Con questo, dichiaro il voto favorevole di Azione-Italia Viva al provvedimento in esame. (*Applausi*).

[OCCHIUTO \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[OCCHIUTO \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, il provvedimento oggi in esame fa venire in mente diverse considerazioni, a partire dall'integrazione, cioè dall'articolo 1-bis, recante la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2023, che ci dice che non c'è tanto ottimismo sulla cessazione prossima del conflitto e che, anzi, l'analisi degli accadimenti più recenti suggerisce una prognosi molto lunga.

È un dato sconcertante, perché la guerra che da febbraio 2022 sta sconvolgendo l'Ucraina è destinata a durare, con il suo carico di tragiche conseguenze di morte e di fuga, spingendo milioni di persone a fuggire da quel Paese. Sebbene l'Italia non sia tra gli Stati più esposti a questo fenomeno, sono moltissime le persone già arrivate nel nostro Paese che dobbiamo accogliere con la massima solidarietà, attesa la loro fragilità e la loro debolezza. Per questo mi auguro il massimo consenso possibile da parte dell'Assemblea del Senato.

Allo stesso tempo, il dato di una proroga, che lascia presagire un conflitto molto lungo, deve essere letto anche nell'ottica di tributare grande merito all'orgoglio di un popolo fiero e combattivo come quello ucraino. La resistenza indomita dell'Ucraina, la sua determinazione e la sua fierezza hanno dimostrato che non era ovvia quella vittoria lampo che appariva al Cremlino. Non era ovvia anche alla luce del fatto che la parte più civile del mondo ha boicottato la Russia, considerato che il sostegno militare occidentale si è rivelato decisivo.

Non mi sento un guerrafondaio e non me ne vogliono quelle forze politiche che più criticano l'aiuto militare; ma cosa sarebbe accaduto se la civiltà occidentale non avesse dimostrato quella prontezza di soccorso altruistico, anche sul piano tecnologico e sul piano degli armamenti? Cosa sarebbe successo per quel popolo? Cosa sarebbe successo per noi e per la nostra sicurezza futura? Ciò detto, rimane la doverosità di uno sforzo ulteriore per la pace, che non può essere ottenuta con la resa; questo è inaccettabile.

Il disegno di legge che oggi discutiamo ha una fonte molto remota, una direttiva europea del 2001, che è stata recepita nel nostro ordinamento nel 2003 e che prevedeva la protezione temporanea in caso di esodi di massa, con l'obiettivo di una tutela comune europea, tutela mai attivata prima del conflitto ucraino. Si è sempre sperato in una direttiva che non si dovesse mai attivare, quasi come fosse una clausola di stile, e invece è ormai più di un anno che essa caratterizza gran parte della vita istituzionale dei Paesi europei. Il nostro presidente Berlusconi, a cui va il mio e il nostro affetto, che salutiamo e che è prossimo a una guarigione totale (*Applausi*), ha sempre sostenuto che l'Europa dovrebbe dotarsi non solo di una sola politica estera, ma di un esercito e di una difesa comune, con un ruolo forte e integrato nell'Alleanza atlantica.

Non esisteva e non esiste, in nessuna guerra, un lato positivo; esistono però degli effetti indiretti utili. Il conflitto infatti ha accelerato la transizione ecologica nel nostro Paese e il percorso della sua indipendenza energetica. Qui noi non dovremmo fare battaglie di retroguardia, ma dovremmo pensare al futuro con uno sguardo legato anche a una transizione verde, non solo del nostro Paese, ma della nostra economia, che può porci in vantaggio rispetto alle altre Nazioni europee. Ciò ci deve essere

anche di monito: non dovremmo aspettare le tragedie per adeguare il nostro ordinamento agli schemi istituzionali più moderni e più efficienti. Penso al ponte Morandi e ad alcune innovazioni normative oggi confluite nel nuovo codice degli appalti. Penso al Covid e ad alcune semplificazioni amministrative nell'accesso al pubblico impiego, oggi confluite in provvedimenti più generali. In tal senso auspico un percorso di riforme più ordinato e programmato, figlio di una visione non giustizialista e legata alla semplificazione procedurale, a cui il Paese ha dato il proprio consenso democratico.

È un'ottima cosa per noi garantire l'assistenza ai rifugiati ucraini all'ingresso del nostro Paese, anche quando i flussi di accesso risultano incompatibili con il sistema di solidarietà ordinario, sostenendo anche soluzioni di assistenza temporanea sussidiaria in grado di garantire sostegno in attesa dell'inserimento nel sistema di accoglienza ordinario e istituzionale. Dobbiamo essere un popolo che ospita, cioè che dà un posto e non solo un posto qualunque, ma un posto d'onore a chi viene per la guerra, a chi viene per la miseria, a chi fugge da queste disgrazie. È nel nostro DNA di italiani: abbiamo sempre avuto questa caratteristica tendenza all'accoglienza e alla solidarietà. Spero che tutto ciò possa a breve essere solo un ricordo, ma oggi è il tempo della responsabilità e della solidarietà. Oggi è il momento nel quale dobbiamo fare i conti con le tragedie umane, ma anche quello nel quale farsi trovare maggiormente pronti per dare un ristoro a quelle vite sospese che attendono la pace.

Una tragedia ancora più amplificata dalle barbarie del gruppo Wagner. Alcuni comportamenti disumani utilizzati da parte delle forze armate russe, colpendo bersagli e infrastrutture civili, colpendo abitazioni civili, già rendevano crudele e sproporzionata l'aggressione; ma l'eccidio di bambini è davvero intollerabile.

Mi rifaccio alle parole del nostro Presidente della Repubblica, secondo due direttrici. La prima: l'Italia deve continuare a dare «sostegno all'Ucraina finché è necessario, finché occorre, sotto ogni profilo: di forniture militari, finanziario, umanitario, per la ricostruzione del Paese. Questo con la convinzione che ciò riguardi non solo l'Ucraina», ma, come ho detto prima, tutti noi, per la nostra sicurezza, ma anche per il nostro spirito di accoglienza e di solidarietà. Il ministro Tajani ha ribadito poche ore fa l'impegno dell'Italia per la ricostruzione e per l'adesione all'Unione europea dell'Ucraina. La seconda direttrice, dettata dal Presidente della Repubblica: «Serve una nuova politica di asilo (...), superando le vecchie regole» che sono ormai antiquate. Citavo prima, in proposito, una direttiva europea del 2001. Il problema deve essere rivalutato come problema dell'Unione europea, perché solo l'Unione europea può farlo con un'azione davvero coordinata.

Noi di Forza Italia siamo stati i primi a dirlo, da tanto tempo. L'Unione europea è nata per difendere la libertà e la democrazia e per offrire accoglienza e solidarietà. Per questo la coesione europea è importante, per l'attualità, ma soprattutto per le giovani generazioni. Il nostro è un partito che si ispira a questi valori, oltre che liberali, anche europeisti e alle radici cristiane. Per questi motivi esprimo un voto favorevole a nome del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE nei confronti della conversione del cosiddetto decreto-legge Ucraina e auspico, anche e soprattutto insieme all'Europa, forme anche più incisive, sia per l'aiuto strategico all'Ucraina, che per l'accoglienza degli sfollati. *(Applausi)*.

[TREVISI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TREVISI \(M5S\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quattordici mesi di guerra, oltre 300.000 morti, anche se non abbiamo ancora dati precisi, milioni di profughi: sono cifre enormi, che non ci danno ancora, con esattezza, le dimensioni della tragedia che si sta consumando e di quello che sta succedendo in Ucraina. Credo che tutto il nostro popolo sia rimasto sconvolto da alcune notizie, come quella di ieri, sui due mercenari russi del gruppo Wagner, che hanno confessato di aver ucciso oltre 20 bambini e adolescenti ucraini. Sono parole terribili, sentite pronunciare in un video: «Ho sparato alla testa di una bambina di cinque anni. Ho eseguito l'ordine con questa mano, ho ucciso i bambini, compresi bambini di cinque anni». Hanno confessato anche l'esplosione di una fossa dove c'erano più di 50 prigionieri feriti e la pulizia etnica di alcuni edifici residenziali, uccidendo tutti, compresi i bambini. Sono sicuramente fatti terribili, che vanno oltre l'umanità.

Quello che ci dovremmo chiedere è se stiamo facendo tutto il possibile per salvare quante più vite umane e se la strategia messa in atto sia quella più efficace. È una domanda che ci dobbiamo fare. Spesso sento troppe certezze, su questo tema che è così complesso da risolvere, come se l'invio di armi fosse stata la soluzione migliore. Credo che quando succedono atti di questo tipo, si alimentano delle tensioni e degli odi, che creano cicatrici indelebili. Come possiamo pensare che questi atti possano non rimanere scolpiti nella storia della nostra umanità? Sentivo parlare il presidente del Consiglio Meloni, secondo cui dobbiamo perseguire una pace giusta, ma non ci sarà mai una pace giusta, perché quando vengono uccise centinaia di migliaia di persone, compresi i bambini, si creano cicatrici indelebili, che rimangono sulla pelle della civiltà umana. Queste situazioni rimarranno nella nostra storia e non ci sarà mai alcun modo per togliere l'odio da queste due popolazioni. Avremmo dovuto fare tutto il possibile per prevenire e mettere in atto tutte le misure diplomatiche per non arrivare a questa situazione.

Il *premier* Meloni parlava di una pace giusta, ma chi decide cosa è giusto o cosa non lo è, in questa guerra? Per noi la cosa più giusta è cercare di salvare quante più vite umane possibile. Questa è la cosa più giusta da fare. (*Applausi*).

Crediamo che non sia né giusto, né tollerabile che bambini di cinque anni vengano brutalmente uccisi, sono ferite che rimarranno per sempre nella storia della civiltà umana. Crediamo che non sia giusto non rispettare la nostra Costituzione, che prevede che l'Italia ripudi la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Avremmo potuto avere un altro ruolo, anche perché l'Ucraina non fa parte né della NATO, né dell'Unione europea, quindi il nostro aiuto al popolo ucraino poteva essere di altra natura. Crediamo, ancora, che la strategia attuata fino adesso con l'invio di armi non abbia funzionato, almeno per ridurre e salvare il maggior numero possibile di vite umane, anzi, forse l'invio di armi, l'*escalation* militare è servita ad inasprire la tensione e la crisi tra le forze in campo e quindi il sostegno non può essere solo l'invio di armi. Crediamo che la cosa più giusta sia adoperarsi con tutti gli strumenti diplomatici possibili per evitare nuove vittime e per evitare un'*escalation* militare del conflitto. Non ci saranno vincitori e non ci sarà mai una pace giusta, nulla potrà restituire la vita a bambini, a cittadini, né potrà porre rimedio a quello che è accaduto in questi quattordici mesi in Ucraina.

Occorre capovolgere, quindi, la narrazione di una guerra dolorosa ma necessaria, perché abbiamo visto che non è così: questa guerra rischia di diventare pluriennale, quindi vi domando quanti altri mesi o anni dobbiamo attendere, quante altre vite umane dobbiamo perdere e quali altri effetti economici disastrosi dobbiamo attendere come quelli che stiamo vedendo da circa quattordici mesi.

È necessario parlare anche di un conflitto che è alle porte dell'Europa. Si parla ormai di armi nucleari tattiche in Bielorussia, che sono ordigni con gittata di 500 chilometri, con un potenziale distruttivo di 59 chilometri quadrati e con un'espansione della nube tossica di 2.800 chilometri quadrati. È dunque possibile che ci sia un interesse collettivo europeo diverso da altri interessi? Forse si può dire, come ha fatto il presidente Macron, che l'interesse europeo è diverso da quello americano, visto che gli Stati Uniti si trovano a 8.000 chilometri di distanza dai campi di combattimento. Un ordigno nucleare in Europa coinvolgerebbe anche le nostre popolazioni, non quelle americane, quindi è possibile parlare di interessi europei diversi da quelli americani? Lo ha fatto il presidente Macron quando ha parlato di una strategia autonoma europea.

Ben venga, quindi, parlare di un'Europa protagonista di un cambiamento per un continente che punti alla pace. Non si può paragonare, quindi, come spesso sento fare a diversi interlocutori, questa guerra a quella che è scoppiata sotto il nazifascismo, la Seconda guerra mondiale: all'epoca Hitler non aveva le armi nucleari, le forze in campo e le tecnologie belliche erano diverse, la storia è diversa, sono passati quasi ottant'anni, non possiamo non pensare che se Hitler avesse avuto un arsenale nucleare forse la Seconda guerra mondiale non sarebbe finita nello stesso modo. Dobbiamo pensare che questa è una guerra completamente diversa da quelle del passato, dobbiamo trovare gli strumenti diplomatici e metterli tutti in campo per cercare di alleggerire le tensioni. L'Italia poteva giocare un ruolo diverso rispetto agli altri Paesi, anche perché la sua Costituzione glielo consentiva.

Oggi stiamo discutendo della conversione in legge di un decreto che dispone aiuti umanitari, accoglienza, protezione temporanea per i rifugiati ucraini.

Vengono stanziati risorse importanti per alleviare i Comuni dalle problematiche derivanti dall'ingresso dei profughi ucraini per i centri di accoglienza governativi ordinari e straordinari. Vengono adottate misure importanti: viene prorogato il permesso di soggiorno agli ucraini che sono sul territorio nazionale e viene riconosciuta la qualifica professionale per il personale medico e sanitario ucraino.

Come ho detto, sono misure importanti, ma, nello stesso tempo, pesano sul bilancio italiano per quasi 300 milioni di euro. Come si recuperano queste risorse? Attraverso tagli alla spesa sociale, agli ospedali, alla scuola o tagliando magari spese meno importanti, come quelle per gli armamenti o altre spese che non colpiscano i cittadini italiani più in difficoltà? (*Applausi*).

Ben venga dunque questo provvedimento, su cui voteremo a favore, ma la tragedia dell'Ucraina è troppo grande e, anche se questo comporterà un aggravio di spesa per lo Stato, noi la dobbiamo rispettare e dobbiamo fare tutto il possibile per aiutare il popolo ucraino.

Non dobbiamo però dimenticare che non è questa la soluzione, non è questa la strategia: non è l'invio di armi che aiuta a non alimentare l'odio, anzi, fa il contrario. L'unica soluzione è fermare questa maledetta guerra ed esigiamo un cambio di passo del Governo, della NATO e dell'Unione europea con lo stop all'invio di nuove armi.

La pace è l'unica via possibile e l'Italia deve essere protagonista nell'avvio di un percorso diplomatico che porti alla pace. (*Applausi*).

[GERMANA'](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GERMANA'](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, noi diciamo convintamente sì a questo provvedimento, che purtroppo trae le sue origini da una terribile tragedia, ma che permette al nostro Paese di mostrare uno dei suoi lati migliori: il grande cuore della sua popolazione.

L'accoglienza, la solidarietà e la generosità sono tratti distintivi della nostra gente, del nostro popolo, delle nostre comunità, che sanno aprire le braccia quando si trovano di fronte a persone che scappano dalla guerra, dalla morte, dalla distruzione della propria vita. Su questo dubbi non ce ne sono, perché il nostro Paese ha sempre dato prova di essere solidale e altruista con i profughi e in questo caso, a differenza di altre situazioni - checché se ne dica - abbiamo a che fare con veri profughi, con persone che abbandonano il proprio Paese perché davvero temono per la propria vita.

Per questo credo che prima di tutto vadano ringraziati tutti quei Comuni, tutti quei sindaci e tutte quelle comunità che hanno immediatamente e senza tentennamenti dato la propria disponibilità per accogliere uomini, ma soprattutto famiglie, donne e bambini ucraini che scappano dalla guerra e lo hanno fatto nella consapevolezza che mai e poi mai il nostro Paese e il nostro popolo potrebbero dire di no a chi chiede aiuto; mai potrebbero girarsi dall'altra parte di fronte al dolore degli esuli che fuggono dall'aggressione russa.

Con questo provvedimento mettiamo a disposizione una serie di misure per l'accoglienza: oggi si parla di circa 180.000 ucraini scappati dalle bombe e dalla morte per venire nel nostro Paese.

Confermiamo il via libera alla protezione temporanea, una misura di carattere eccezionale dovuta alla gravità del momento, che permette di garantire a tutti i profughi una tutela immediata, senza il rischio di ingolfare il sistema d'asilo, visto che parliamo di veri profughi, ben diversi dai clandestini che in questi giorni sbarcano nel nostro Paese e che quindi avranno il diritto di ottenere asilo.

Colleghi, la giornata di oggi può essere anche l'occasione per due ulteriori riflessioni che nascono da questo provvedimento, grazie al quale si capisce la necessità, proprio per reperire i fondi indispensabili a garantire un'accoglienza dignitosa a chi scappa dalla guerra, di fermare al più presto l'invasione di clandestini nel nostro Paese, contrastando la criminalità organizzata, i trafficanti di esseri umani e chi antepone il profitto e il *business* dell'accoglienza al diritto, alla dignità e alla vita degli stessi immigrati e il provvedimento che domani abbiamo in esame nell'Aula del Senato può rappresentare un'occasione. Infine, credo che la fuga di tante famiglie e di tanti bambini dall'inferno della guerra e del conflitto, la loro sofferenza e questa incredibile tragedia ci facciano capire l'importanza di pronunciare un po' di più e un po' più spesso la parola "pace" rispetto alla parola "armi".

Abbiamo un obbligo morale: porre fine al conflitto e non alimentare una pericolosa *escalation*.

Per questo annuncio il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

[ROJC \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROJC (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, la guerra in Ucraina, dopo quattordici mesi, non accenna a finire. Una guerra frutto di un'invasione dissennata da parte della Russia che ha provocato circa 5 milioni di rifugiati nei Paesi europei e 7 milioni di sfollati interni al Paese. Secondo i dati della Protezione civile, alla quale è affidata la gestione di questa emergenza, sono oltre 173.000 i rifugiati ucraini, come abbiamo già sentito, che hanno attraversato le nostre frontiere dal 24 febbraio 2022. Di questi, circa 169.000, oltre il 98 per cento, hanno chiesto la protezione temporanea nel nostro Paese. È già stato osservato, ma è opportuno ricordarlo, che questa è la prima volta che è stata attivata la direttiva europea del 2001 che conferisce, cito testualmente: «protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati a cittadini non comunitari che non possono rientrare nel loro Paese, soprattutto a causa di guerre, violenze e di violazione dei diritti umani». Non ci sono nel mondo purtroppo solo gli ucraini e su questo dovremo fare una seria riflessione. (*Applausi*).

Dunque la stragrande maggioranza dei rifugiati ucraini hanno trovato ospitalità principalmente da amici e parenti e a loro va il nostro ringraziamento più sentito. Sono migliaia i nostri concittadini che hanno aiutato i profughi, aprendo le loro case, aiutato le loro famiglie, anche economicamente, inviando generi di conforto e partecipando a missioni di cooperazione. Grazie anche agli insegnanti, ai dirigenti scolastici, ai ragazzi, che hanno accolto con generosità i ragazzi ucraini, facendoli sentire assolutamente i benvenuti in tutte le scuole. Pochi hanno trovato ospitalità presso i centri di accoglienza straordinaria (CAS) o negli alberghi. Lo Stato italiano - e lo voglio sottolineare con forza - per coloro che hanno scelto di non entrare nel circuito pubblico di accoglienza, ha dato un contributo annuo *una tantum* di 900 euro, poco più di 75 euro al mese, una somma davvero misera se si considera che molti di loro hanno con sé bambini e anziani.

La cosa ancora più sorprendente è che il Governo ha pensato bene di coprire la spesa complessiva di questo decreto-legge, pari a circa 300 milioni di euro, togliendoli ad altri Ministeri, in particolare penalizzando il capitolo relativo alla cooperazione e allo sviluppo; un capolavoro di ipocrisia visto che, da mesi e mesi, la *premier* Meloni e i suoi Ministri ci parlano del cosiddetto piano Mattei. Sono mesi, dalla campagna elettorale di agosto, che sentiamo parlare del Piano straordinario per l'Africa; da un lato, dunque, si afferma che solo attraverso un piano straordinario di cooperazione con alcuni Paesi africani, potremo garantire all'Italia nuove fonti di energia tramite la stipula di accordi con Paesi come la Libia o l'Algeria e, dall'altro lato, si tolgono soldi alla cooperazione internazionale che, quelli sì, garantirebbero uno sviluppo sociale ed economico ai Paesi africani.

Insomma un capolavoro di incoerenza, tenuto conto che quello di cui si parla, il piano Mattei appunto, è una scatola vuota per il momento, di cui non si sa assolutamente nulla, di cui non esiste nemmeno una *slide*, ma del quale la presidente Meloni continua a ripetere ogni giorno la grandezza e la necessità. Belle parole, senza alcun fondamento. Sarebbe ora di finire con la propaganda e cambiare registro, ma nonostante evidenti lacune e contraddizioni il Partito Democratico darà un sì convinto a questo provvedimento, anche se la maggioranza è rimasta come sempre del tutto sorda alle nostre osservazioni e richieste di buon senso. Un sì convinto perché l'Italia si è da subito stretta, insieme all'intera Europa, accanto all'Ucraina, sostenendola in ogni modo, anche nella sua legittima difesa.

Il popolo ucraino è vittima di un'assurda e spietata invasione da parte di un altro Stato e bene abbiamo fatto a stare al suo fianco e bene facciamo ad aiutare le persone che fuggono da una guerra tremenda. Voteremo sì perché c'è ancora bisogno, dopo più di un anno, di solidarietà concreta nei confronti dei cittadini ucraini che sono venuti e continueranno a venire in Italia per mettere se stessi e le loro famiglie al riparo dalla guerra. Sta a noi garantire la loro sicurezza. (*Applausi*).

[TERZI DI SANT'AGATA \(Fdi\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERZI DI SANT'AGATA (Fdi). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la conversione di questo decreto-legge recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina è un atto dovuto che la nostra Nazione sente di indispensabile umanità nei confronti di un

intero popolo. Un popolo massacrato da un criminale aggressore, Vladimir Putin, sostenuto da un Paese, la Repubblica Popolare di Cina, che, se lo volesse, con un solo gesto - lo sottolineo - potrebbe fermare il conflitto, arrestare i bombardamenti a tappeto e privare Mosca di qualsiasi mezzo per alimentare una guerra indegna dell'essere uomini. Al contrario, il presidente Xi Jinping si guarda bene dal fermarla, ripeto, anche con un semplice gesto.

Ascoltando le parole del relatore, senatore Balboni, gli interventi che mi hanno preceduto e rileggendo i sei articoli del decreto-legge, compaiono qui in quest'Aula, dinanzi a noi, moltitudini di disperati, folle di disperati, feriti, con vestiti incredibilmente disastriati, case abbattute, enormi distruzioni.

Abbiamo queste folle dinanzi agli occhi, le immagini di moltitudini di famiglie disperate, di donne e di bambini che vogliamo e dobbiamo assolutamente soccorrere appena essi arrivano nel rifugio sicuro, nel porto sicuro del nostro Paese e negli altri Paesi europei, in un'Europa - per fortuna, ma non solo per fortuna - non ancora toccata dalle armi genocidarie di un aggressore che si chiama Vladimir Putin e dalle armi dei suoi complici.

Le miriadi di fratelli ucraini che fuggono dall'Ucraina e che decidiamo di accogliere qui da noi avrebbero potuto rimanere nelle loro case; avrebbero potuto continuare a lavorare i loro campi e a produrre nelle loro grandi e piccole aziende.

Avrebbero potuto e dovuto restare con i loro genitori le migliaia di bambini catturati e deportati dal Donbass e dalla Crimea in Russia da una mostruosa organizzazione guidata da una donna, che di donna ha tutto tranne che l'anima di madre. Una donna che nel disgustoso sistema putiniano viene qualificata come commissario per i diritti umani.

Quei bambini avrebbero potuto continuare a vivere, a giocare, a crescere. Di quei bambini parlava stamane - è stato menzionato poco fa - un prigioniero dell'organizzazione terroristica russa Wagner; un prigioniero spaventato, in cattive condizioni ed evidentemente in stato di grande tensione, perché forse aveva ancora un residuo di coscienza e di anima, che, di fronte alle reti internazionali, comprese le nostre, riportava che i comandi che aveva ricevuto fossero tassativi. Erano comandi che il suo comandante aveva ricevuto da Prigozhin, il comandante del gruppo Wagner, che dicevano tassativamente: chiunque si incontri, qualsiasi civile, compresi i bambini, deve essere eliminato.

Ci rendiamo conto - e vogliamo finalmente ammetterlo a questo punto della guerra - che avremmo dovuto fornire, sin dal 24 febbraio dello scorso anno, mezzi e finanziamenti a sostegno del legittimo Governo di un grande Paese europeo aggredito da un regime farneticante. Ci vogliamo rendere conto, signor Presidente, e ammettere - mi consenta di rivolgere questa domanda e questo appello anche a chi ha parlato prima di me, come il senatore De Cristofaro - che una solida capacità di difesa e di deterrenza dell'Ucraina contro l'aggressore, che si stava ammassando alle sue frontiere quel 24 febbraio, avrebbe risparmiato oggi milioni di profughi e sfollati, centinaia di migliaia di vittime, migliaia di miliardi di euro di danni catastrofici? Le persone disperate che accogliamo in Italia sono immagini e fatti - possiamo dirlo chiaramente - che gridano alla nostra coscienza, ogni secondo della nostra giornata di parlamentari, che l'Ucraina deve oggi, seppure in ritardo, essere fortemente aiutata e si deve fare di tutto affinché questa eroica Nazione sia così forte da poter vivere in pace nei suoi confini, intatti, nella cultura e nella democrazia alla quale essa dimostra di credere.

Per questo motivo e per il forte significato che questo provvedimento di conversione di decreto-legge ha per tutti noi, ho l'onore di annunciare che con profonda convinzione Fratelli d'Italia voterà a favore.

(Applausi).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).* *(Applausi).*

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 19 aprile 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 19 aprile, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 18,19*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina ([632](#))

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

**ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI**

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: « 7.000 posti » sono inserite le seguenti: « e di ulteriori 49.600.000 euro per l'anno 2023 » e le parole: « dei requisiti di servizi » sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti dei servizi »;

alla lettera b), dopo le parole: « comma 1, lettera b) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

*alla lettera c), le parole: « si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « si provvede secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 2, », la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In base alle risultanze dell'aggiornamento del censimento di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale provvede esclusivamente al trasferimento *pro quota* delle relative risorse in favore dei singoli comuni beneficiari. A tale fine, le risorse assegnate per le finalità di cui alla presente lettera sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno »;*

al comma 3, le parole: « di cui all'articolo 44 del » sono sostituite dalle seguenti: « previsto dall'articolo 44 del codice di cui al »;

al comma 4, dopo le parole: « nei centri » sono inserite le seguenti: « e nelle strutture »;

al comma 6:

al primo periodo, le parole: « risultanti al sistema » sono sostituite dalle seguenti: « risultanti nel Sistema », le parole: « per fronteggiare il quale » sono sostituite dalle seguenti: « , per far fronte ai quali » e le parole: « con modificazioni dalla legge 20 maggio » sono sostituite dalle seguenti: « con modificazioni, dalla legge 20 maggio »;

al secondo periodo, le parole: « fabbisogno sanitario standard » sono sostituite dalle seguenti: « fabbisogno sanitario nazionale standard »;

al comma 7, le parole: « articolo, si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « articolo si provvede ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. - (Proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina) - 1. Lo stato di emergenza per intervento all'estero in

conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2022, è ulteriormente prorogato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fino al 31 dicembre 2023 ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « 2022/382 del Consiglio » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « 2001/55/CE del Consiglio » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. - (Proroga di termine in materia di personale sanitario e socio-sanitario) - 1. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali del personale sanitario e socio-sanitario ucraino, le parole: "4 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" ».

All'articolo 3:

al comma 4, le parole: « articolo, si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « articolo si provvede ».

All'articolo 4:

al comma 1, la parola: « volume » è sostituita dalla seguente: « numero » e le parole: « Sistema nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « sistema nazionale ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 44 del » sono sostituite dalle seguenti: « previsto dall'articolo 44 del codice di cui al »;

al comma 2, lettera a), le parole: « degli importi » sono sostituite dalle seguenti: « degli stanziamenti di parte corrente, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi »;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « Commissioni parlamentari » sono inserite le seguenti: « competenti per materia e per i profili finanziari ».

All'allegato 1:

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: 17. Organismi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, la parola: « Organismi » è sostituita dalla seguente: « Organi »;

alla rubrica: Ministero delle imprese e del made in Italy, voce: 5.2. Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, la parola: « Radiodiffusione » è sostituita dalla seguente: « Radiodiffusione »;

alla rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: 3.2. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, le parole: « finanziamento spesa sociale » sono sostituite dalle seguenti: « finanziamento nazionale spesa sociale »;

alla rubrica: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, voce: 1.4. Promozione della pace e della sicurezza internazionale, le parole: « e della sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « e sicurezza »;

alla rubrica: Ministero dell'istruzione e del merito, voce: 1. istruzione scolastica, la parola: « istruzione » è sostituita dalla seguente: « Istruzione »;

alla rubrica: Ministero dell'Infrastrutture e dei trasporti, le parole: « dell'Infrastrutture » sono sostituite dalle seguenti: « delle infrastrutture ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o già beneficiarie della stessa ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, è autorizzata fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti delle risorse finanziarie previste dal

presente comma:

- a) la prosecuzione, nel limite massimo complessivo di 7.000 posti e di ulteriori 49.600.000 euro per l'anno 2023, delle forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, anche mediante convenzioni, aventi valenza territoriale, sottoscritte dai Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2022, e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano con gli enti e le associazioni di cui al predetto articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, e con soggetti privati, nel rispetto dei requisiti dei servizi e dei limiti di importo già previsti dalle convenzioni sottoscritte a livello nazionale dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previo nulla osta del medesimo Dipartimento ai fini del rispetto dei predetti limiti;
- b) la prosecuzione delle misure di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, nel limite delle risorse a tal fine disponibili a legislazione vigente;
- c) l'assegnazione anche per l'anno 2023, nel limite di ulteriori 40.000.000 di euro, del contributo forfetario *una tantum* per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo si provvede secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 2022, previo aggiornamento del censimento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1, da realizzarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In base alle risultanze dell'aggiornamento del censimento di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale provvede esclusivamente al trasferimento *pro quota* delle relative risorse in favore dei singoli comuni beneficiari. A tale fine, le risorse assegnate per le finalità di cui alla presente lettera sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno.
2. Per assicurare la prosecuzione delle attività e delle misure di cui ai commi 1 e 6 garantendo la continuità della gestione emergenziale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure previste nei commi 1 e 6, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 89.600.000 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
4. Al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2023, l'accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei profughi provenienti dall'Ucraina, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 137.851.305 euro per l'anno 2023..
5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono incrementate di 52.295.898 euro per l'anno 2023.
6. Entro il 30 aprile 2023, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dei dati resi disponibili dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei dati aggregati delle prestazioni

risultanti nel Sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, provvedono alla verifica dei costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, per far fronte ai quali sono stati riconosciuti i contributi forfetari previsti dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dall'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e da ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale fino al termine di cui al comma 1, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale *standard* per l'anno 2023.

7. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per i fini di cui al comma 1, attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale e consentire una più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, è differito al 31 agosto 2023.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.2

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza annuale, una relazione in ordine al funzionamento del sistema di accoglienza e alle misure adottate per fronteggiare l'afflusso di stranieri sul territorio nazionale, a tal fine ivi riportando i dati relativi all'ubicazione, alla ricezione, alla gestione e alle procedure autorizzative di ciascuna delle strutture di cui al comma 4, nonché i dati sull'entità e l'utilizzo delle risorse finanziarie, anche di assegnazione comunitaria, finalizzate alla gestione dei flussi migratori e alle misure per l'inclusione e l'integrazione degli stranieri. In sede di prima applicazione, la relazione è trasmessa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'Interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri di cui al comma 4, in particolare in ordine al rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti gestori dei centri medesimi e ai criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del dicastero e trasmesse alle Camere.».

1.4

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Gli enti gestori dei centri di cui al comma 4 pubblicano sul proprio sito internet o sul sito del Ministero dell'Interno, la rendicontazione della gestione, in ordine alle spese effettivamente sostenute e alle entrate percepite, redatta secondo i criteri stabiliti nelle convenzioni stipulate.».

G1.100

[Maiorino, Cataldi](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge del 2 marzo 2023, n. 16, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina (AS 632);

premessi che:

l'articolo 1 proroga le attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina;

il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, reca Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato;

il Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del citato decreto-legge, è costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata, accedono nei limiti delle risorse disponibili al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire in legge di bilancio, o nel primo provvedimento utile, ulteriori risorse a favore del Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo, per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, nonché allo scopo di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione.

G1.101

[Aloisio](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge del 2 marzo 2023, n. 16, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina (AS 632);

premessi che:

a seguito del conflitto in Ucraina, oltre 13 milioni di sfollati, soprattutto donne e bambini, hanno fatto ingresso, per la prima volta, in stati di cui ignoravano la lingua, la cultura, gli usi e i costumi;

l'articolo 1 reca disposizioni in materia di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina;

la Direttiva UE 2013/33/CE relativa alle norme per l'accoglienza dei richiedenti asilo, prevede che gli Stati membri dell'Unione Europea debbano garantire ai richiedenti asilo e ai rifugiati l'accesso a programmi di formazione linguistica e culturale. Questi programmi devono essere adeguati alle esigenze delle persone interessate e devono essere offerti gratuitamente;

in particolare, ai sensi della suddetta Direttiva, vanno impartiti corsi di preparazione, anche di lingua, ai minori, se necessari per agevolarne l'accesso e la partecipazione al sistema educativo;

la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati, stabilisce che gli Stati membri debbano favorire l'integrazione dei rifugiati nel Paese di accoglienza;

tra le misure da adottare a tal fine, vi è anche quella di fornire ai rifugiati la possibilità di apprendere la lingua e la cultura del Paese ospitante. I corsi di formazione sulla lingua e la cultura italiana sono importanti non solo dal punto di vista dell'integrazione sociale, ma anche per garantire ai rifugiati un maggior inserimento, una maggiore protezione e sicurezza. Infatti, conoscere la lingua italiana consente loro di comprendere meglio le norme e le leggi del nostro Paese, di comunicare con le autorità e di far valere i propri diritti;

in particolare, per i rifugiati della guerra in Ucraina, la conoscenza della lingua e della cultura italiana può essere particolarmente utile per superare le difficoltà legate alla loro condizione di profughi e per favorire l'integrazione nella società italiana. Essi potranno così acquisire una maggiore autonomia e indipendenza, nonché avere maggiori opportunità di lavoro e di studio;

ciò premesso, offrire ai rifugiati della guerra in Ucraina corsi di formazione sulla lingua e la cultura italiana rappresenta anche un gesto di solidarietà e di accoglienza nei loro confronti. Questi corsi contribuiscono infatti a creare un clima di maggiore comprensione e di reciprocità tra la comunità italiana e quella dei rifugiati, favorendo la coesione sociale e il rispetto delle differenze culturali;

tuttavia, spesso, per motivi di lavoro o per motivazioni legate agli impegni connessi alla quotidianità, i rifugiati sono impossibilitati a seguire corsi di lingua o relativi agli usi e i costumi italiani,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare ulteriori risorse economiche per realizzare e rendere fruibili ai rifugiati in Italia, anche della guerra in Ucraina, dei corsi di formazione online, ovvero podcast, di lingua e cultura italiana.

ARTICOLI 1-BIS E 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1-bis.

(Proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina)

1. Lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2022, è ulteriormente prorogato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fino al 31 dicembre 2023.

Articolo 2.

(Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina)

1. I permessi di soggiorno in scadenza al 4 marzo 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2023. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

EMENDAMENTI

2.1

[Gelmini, Scalfarotto](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «4 marzo 2024».

2.2

[Gelmini, Maiorino, Scalfarotto](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La proroga della validità dei permessi di soggiorno, di cui al comma precedente comporta,

per il medesimo periodo, la proroga dell'iscrizione dei titolari presso le ASL e del loro diritto di accesso all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale, così come previsto dagli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022.»

ARTICOLI 2-BIS E 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2-bis.

(Proroga di termine in materia di personale sanitario e socio-sanitario)

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali del personale sanitario e socio-sanitario ucraino, le parole: « 4 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

Articolo 3.

(Misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)

1. All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « il rimborso dei costi sostenuti » sono sostituite dalle seguenti: « un contributo per i costi sostenuti »;

b) al secondo periodo, le parole: « si avvale di una struttura di supporto da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite di spesa complessiva di 237.701 euro per il biennio 2022-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « si avvale degli uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

2. Le istanze finalizzate al riconoscimento del contributo di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge n. 21 del 2022 sono presentate dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2024.

3. Le risorse attribuite al Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2022, sono incrementate di 47.711.000 euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5.

EMENDAMENTI

3.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Inammissibile

Alla rubrica, dopo le parole: «provenienti dall'Ucraina», aggiungere le seguenti: «, dalla Siria e dalla Turchia».

3.0.1

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«**Art. 3-bis** .

(Programma di istruzione universitaria di giovani ucraini)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Università è stanziato un fondo di 15 milioni di euro destinato al finanziamento di un programma di istruzione rivolto a giovani ucraini tra i 18 e i 29 anni, per la frequenza di corsi presso le Università e gli Istituti Tecnici Superiori in Italia.

2. I principi di selezione degli studenti, che devono privilegiare giovani provenienti da zone militarmente occupate dalla Russia o in prossimità delle zone di occupazione, i criteri di determinazione degli importi da corrispondere loro a titolo di borsa di studio e gli aspetti organizzativi del programma di istruzione, di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque in tempo utile per assicurarne l'operatività per

l'inizio dell'anno accademico 2023-2024.»

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Commissione nazionale per il diritto di asilo)

1. In considerazione dell'eccezionale numero di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina, il Ministero dell'interno, al fine di assicurare la migliore funzionalità dei compiti di coordinamento del sistema nazionale di riconoscimento della protezione internazionale affidati alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, è autorizzato ad avvalersi, presso quest'ultima, nell'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, nel limite di spesa di euro 150.000, di prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a dieci, in possesso di professionalità di cui la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

4.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «in atto in Ucraina» inserire le seguenti: «e per evadere le pratiche giacenti presso l'ufficio immigrazione di Roma e Milano».

4.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «presso quest'ultima» inserire le seguenti: «e presso le commissioni e sezioni territoriali».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata», con le seguenti: «le stesse risultano non sufficientemente dotate».

4.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Improponibile

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 2-bis), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera d), le parole: "senza ritardo" sono soppresse;
- b) alla lettera f), le parole: "né impedito di raggiungere il porto di sbarco" sono soppresse.».

4.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Improponibile

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 2-bis), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, alla lettera d) dopo le parole: "senza ritardo" sono inserite le seguenti: "salvo che sulla rotta debbano prestare soccorso a persone in pericolo di vita"».

4.0.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Improponibile

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«**Art. 4-bis.**

(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 2-bis), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", senza però precludere in alcun modo al comandante la possibilità di effettuare ulteriori salvataggi qualora ne venisse a conoscenza dopo aver ricevuto l'assegnazione del medesimo porto."».

4.0.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Improponibile

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«**Art. 4-bis .**

(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 2-bis), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) Il porto di sbarco deve essere un porto sicuro, come previsto dalle norme internazionali, e assegnato secondo i criteri indicati nelle raccomandazioni e linee guida dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e dell'UNHCR."».

4.0.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Improponibile

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«**Art. 4-bis.**

(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

1. All'articolo 2 comma 2-bis), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, alla lettera f), le parole: "né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco" sono soppresse.».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATO N. 1

Articolo 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato nella misura di 61.530.597 euro nell'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4 e 5, 3, comma 3, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 299.388.800 euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

b) quanto a 22.800.000 euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del

bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario.

3. Al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari per l'espressione del relativo parere, da rendere entro 15 giorni, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti di cui all'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti.

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

ORDINI DEL GIORNO

G5.1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina,

premessi che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi espresse nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegate voci degli stati di previsione, tra cui, in particolare, quelle relative al Ministero della difesa, Missione 3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 3.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di

competenza;

le voci riportate riguardano in generale le risorse inerenti lo svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione della difesa per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale;

con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato rifinanziato per il triennio di riferimento il Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale, con 800 milioni di euro per il 2023, 850 milioni per il 2024 e un miliardo di euro nel 2025. Nell'orizzonte quindicennale 2023-2037 il Fondo viene rifinanziato per complessivi 12,95 miliardi di euro. Tali risorse sono di fatto destinate alla realizzazione di sistemi d'armamento,

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che prevedono la variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per lo stanziamento della Missione 3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 3.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza al fine di adottare iniziative normative volte ad individuare risorse finanziarie pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 nell'ambito delle spese per i sistemi d'armamento, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, nonché a procedere a una graduale diminuzione delle spese per i sistemi di armamento.

G5.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina,

premesso che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1,

concernono il finanziamento di politiche pubbliche fondamentali tra cui, in particolare, quelle relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 2 concernente il diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto. Le riduzioni sono tutte in seno alla sicurezza nei trasporti: Programma 2.4 sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario; Programma 2.5 sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo; 2.1 sviluppo e sicurezza della mobilità stradale;

l'adozione delle predette riduzioni appare in netto contrasto con gli obiettivi perseguiti dagli indirizzi dati da questo Parlamento in materia di sicurezza specie in ambito stradale, i dati della Polizia Stradale dicono che, a fronte di un incremento dell'incidentalità complessiva del 7,1 per cento (70.554 contro i 65.852 del 2021), gli incidenti mortali - per un totale di 1.362 - e le vittime (1.489) sono aumentati rispettivamente del 7,8 per cento e dell'11,1 per cento nel 2022,

impegna il Governo:

a valutare la opportunità di destinare alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina la somma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, riguardante le misure previste dall'articolo 1 comma 493 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, concernenti le società Stretto di Messina, di Rfi e di Anas spa.

G5.3

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina,

premesso che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi Ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegate politiche pubbliche tra cui, in particolare:

a) quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Missione 3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 3.2. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali,

finanziamento spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva;

b) quelle relative al Ministero dell'istruzione e del merito, Missione: 1, istruzione scolastica per 15.000.000 di euro. Programma: 1.6 Istruzione del primo ciclo per 1.500.000 euro; Programma: 1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale per 13.500.000 euro;

c) quelle relative al Ministero dell'Università e Ricerca, Missione: 1. Ricerca e innovazione. Programma: 1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata per 7.500.000 euro;

d) quelle relative al Ministero della Cultura, Missione 1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici per 8.000.000 di euro: Programma: 1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale per 5.000.000, Programma: 1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo per 3.000.000 di euro;

e) quelle relative al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Missione 5. Energia e diversificazione delle fonti energetiche. Programma: 5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico, per un importo pari a 15 milioni di euro;

f) quelle relative al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione;

g) quelle relative al Ministero dell'interno Missione 1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio, *Programma: 1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo*, per il quale è disposta una riduzione pari a 8, 7 milioni di euro e Missione 3. Ordine pubblico e sicurezza, *Programma: 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia*, per il quale è disposta una riduzione pari a 10 milioni di euro,

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, dispongono la variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione della spesa dei ministeri di cui in premessa, al fine di reperire nel primo provvedimento utile, o in legge di bilancio, le risorse necessarie a garantire l'idoneo finanziamento delle relative politiche pubbliche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della cultura, ambientali, agricole e della sicurezza.

G5.4

[Majorino, Cataldi](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina,

premesso che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi Ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente

utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1. della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023. non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1. il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegate politiche pubbliche tra cui, in particolare, quelle volte alla promozione della pace e della sicurezza internazionale, alla promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico, al finanziamento per spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche sociali e di inclusione attiva, al sostegno tramite il sistema della fiscalità per la competitività e lo sviluppo delle imprese, agli investimenti nell'istruzione del primo ciclo, all'attuazione delle funzioni del Ministero dell'interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture, alla pianificazione e coordinamento Forze di polizia, nonché al sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo,

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni relative alle variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, di cui in premessa, assicurando il rispetto del parere espresso dalle Commissioni parlamentari ai sensi del comma 3, dell'articolo 5, del provvedimento in esame.

G5.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina,

premessi che:

la guerra in Ucraina ha portato in Europa oltre 13 milioni di sfollati, principalmente donne e bambini e che il prolungarsi del conflitto ha richiesto che le scuole e i servizi socio-educativi fossero pronte ad attivare interventi di accoglienza e sostegno adeguati;

l'inserimento a scuola, inevitabile con il protrarsi della guerra, richiede, poi, di tenere in considerazione il peso del carico cognitivo richiesto agli studenti, che spesso, soprattutto nella secondaria, mantengono attivo anche il canale scolastico a distanza con l'Ucraina,

considerato che

sarebbe necessario l'ausilio nelle istituzioni di ulteriori figure professionali, quali mediatori interculturali ed educatori vista l'indefinitezza della condizione vissuta, che si ripercuote sulla progettualità, di adulti e adolescenti in particolare. Quest'ultimo aspetto rappresenta una sfida particolarmente importante dal punto di vista educativo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare ulteriori risorse economiche da stanziare a favore di politiche di accoglienza e istruzione al fine di prevedere azioni e interventi dotati di flessibilità, che tengano conto del permanere di una doppia progettualità (rientro in patria e inserimento nel paese di accoglienza) e che considerino l'eventualità di cambiamenti e interruzioni repentine legate al mutare delle condizioni contingenti in Ucraina.

G5.100

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, premesso che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276,588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

considerato che:

con particolare riferimento alle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), si tratta di introiti che, in base alle vigenti norme, risultano iscritte sui capitolo di entrata del bilancio statale 3592 e che, in quota parte, vengono riassegnate al capitolo di spesa 1650/MISE «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori»;

i citati introiti sostengono, ad esempio, iniziative in materia di vigilanza del mercato e controlli sulla sicurezza, conformità e qualità dei prodotti e dei servizi; iniziative volte a favorire e rafforzare l'informazione, la formazione, la sicurezza e la tutela dei consumatori mediante azioni nel settore dell'educazione al consumo responsabile e sostenibile nonché nel settore delle competenze digitali dei consumatori; iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei diritti e l'efficacia degli strumenti di tutela dei consumatori attraverso adeguate attività di comunicazione ed informazione, anche in merito alle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini pubblicitari e all'anti-contraffazione; iniziative mirate a facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal «codice del consumo» e dalle altre disposizioni nazionali ed europee; iniziative tese a favorire, potenziare e rendere effettiva la tutela del consumatore, anche mediante attività di studio e monitoraggio delle attività per i consumatori e per la promozione della concorrenza e la trasparenza dei prezzi, nonché per assicurare il supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi;

il summenzionato capitolo di spesa fa altresì riferimento alle risorse destinate alle regioni, mediante decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico, e da queste ultime utilizzate per l'implementazione di iniziative di potenziamento delle reti territoriali di sportelli qualificati in grado di offrire ai consumatori-utenti assistenza, consulenza, informazione e supporto sulle varie questioni attinenti all'esercizio dei diritti, alle opportunità e ai rimedi previsti dalla legislazione regionale, nazionale ed europea a tutela del consumatore;

valutato, altresì, che:

il corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative da parte dell'AGCM, alla data del 22 febbraio 2023 non riassegnate ai pertinenti programmi, appare quindi sacrificare una più ampia tutela dei diritti e degli

interessi dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, dispongono l'utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, adottando iniziative normative volte ad individuare ulteriori risorse finanziarie, ai fini di cui in premessa di tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi.

Allegato n. 1.

(Articolo 5)

(Importi in euro in termini di competenza e cassa)

Stato di previsione	20
Missione/Programma	
Ministero dell'economia e delle finanze	
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	51.88
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	51.88
7. Competitività e sviluppo delle imprese (11)	40.00
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	40.00
17. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	20.00
17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3)	20.00
Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>	
5. Comunicazioni (15)	4.00
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	4.00
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	
3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	10.00
3.2. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	10.00
Ministero della giustizia	
1. Giustizia (6)	20.00
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)	20.00
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	
1. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	20.00
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	7.00
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	7.00
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	6.00
Ministero dell'istruzione e del merito	
1. Istruzione scolastica (22)	15.00
1.6 Istruzione del primo ciclo (17)	1.50
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19)	13.50
Ministero dell'interno	
1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	8.70
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	8.70
3. Ordine pubblico e sicurezza (7)	10.00
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	10.00
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	
5. Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	15.00
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	15.00
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	
2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	20.00
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	5.00
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	10.00
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)	5.00
Ministero dell'università e della ricerca	

1. Ricerca e innovazione (17)	7.50
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	7.50
Ministero della difesa	
3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	15.00
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	15.00
Ministero della cultura	
1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	8.00
1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14)	5.00
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)	3.00
Ministero del turismo	
2. Turismo (31)	5.00
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	5.00
Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	
1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	5.00
1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	5.00
Ministero della salute	
1. Tutela della salute (20)	1.50
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)	1.50
TOTALE	276.5

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 632 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 e 3.0.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Augello, Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borgonzoni, Bucalo, Butti, Calenda, Castelli, Castiello, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Giacobbe, La Marca, La Pietra, Martella, Marton, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Nicita, Ostellari, Pera, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Silvestroni e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gasparri, per attività di rappresentanza del Senato; Craxi e Spagnoli, per attività della 3^a Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Valente, per partecipare a un incontro istituzionale; Borghese, per partecipare a un incontro internazionale.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il senatore Stefano Patuanelli ha comunicato la sua elezione a Presidente del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle, in sostituzione della senatrice Barbara Floridaia.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 4a Commissione permanente (Politiche

dell'Unione europea), approvata nella seduta del 13 aprile 2023, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 (COM(2023) 31 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 5).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-*bis*, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Regione Campania

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico Ministero (659)

(presentato in data 13/04/2023);

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (660)

(presentato in data 14/04/2023);

senatrice Bilotti Anna

Modifiche agli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (661)

(presentato in data 13/04/2023);

senatore Scarpinato Roberto Maria Ferdinando

Modifiche all'articolo 445 del codice di procedura penale in materia di effetti dell'applicazione della pena su richiesta (662)

(presentato in data 13/04/2023);

senatrice Maiorino Alessandra

Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza privata, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti nel codice penale militare di pace nonché aggiornamento del corso di formazione in tema di prospettiva di genere (663)

(presentato in data 13/04/2023);

senatrice Maiorino Alessandra

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori da parte di cittadini singoli (664)

(presentato in data 13/04/2023);

senatrice Maiorino Alessandra

Misure volte al contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità (665)

(presentato in data 13/04/2023);

senatrice Lopreiato Ada

Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 (666)

(presentato in data 13/04/2023);

senatori Camusso Susanna Lina Giulia, Rojc Tatjana, Fina Michele, Mirabelli Franco, La Marca Francesca, Zambito Ylenia, Valente Valeria, D'Elia Cecilia, Martella Andrea, Zampa Sandra, Delrio Graziano, Nicita Antonio, Rossomando Anna, Giorgis Andrea, Verini Walter, Furlan Annamaria, Rando Vincenza, Sensi Filippo, Alfieri Alessandro, Franceschelli Silvio, Misiani Antonio, Basso Lorenzo, Irto Nicola, Verducci Francesco, Manca Daniele, Giacobbe Francesco

Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro (667)

(presentato in data 13/04/2023);

senatori Tosato Paolo, Stefani Erika, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Cantalamessa Gianluca, Cantù Maria Cristina, Garavaglia Massimo, Minasi Tilde, Murelli Elena, Pirovano Daisy, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Testor Elena

Modificazioni alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, in materia di attività trasfusionali (668)

(presentato in data 14/04/2023);

senatori Ancorotti Renato, Campione Susanna Donatella, Spinelli Domenica, Fallucchi Anna Maria, Iannone Antonio, Petrenga Giovanna, Sigismondi Etelwardo, Cosenza Giulia, Rapani Ernesto, Farolfi Marta, Orsomarso Fausto, Russo Raoul

Disposizioni volte ad agevolare il recupero dei crediti deteriorati con garanzia immobiliare (669)

(presentato in data 17/04/2023);

senatore Mazzella Orfeo

Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di *payback* dei dispositivi medici (670)

(presentato in data 17/04/2023);

senatori Mancini Paola, Campione Susanna Donatella, Balboni Alberto

Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento al mondo del lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei comitati di parità e pari opportunità (671)

(presentato in data 18/04/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Dreosto Marco

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento familiare (502)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 18/04/2023);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Minasi Tilde ed altri

Istituzione dell'ordine e dell'albo professionale dei grafologi (554)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 18/04/2023);

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Crisanti Andrea ed altri

Disposizioni in materia di borse di studio per gli specializzandi di area non medica (583)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 18/04/2023);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Guidolin Barbara

Disposizioni in materia di società cooperative, appalto, somministrazione di lavoro e distacco di lavoratori (355)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 18/04/2023).

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Iannone Antonio, Sen. Calandrini Nicola

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva (13-B)

S.13 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.135, S.152) C.715 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.212, C.337, C.423, C.904)

(assegnato in data 18/04/2023);

3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa

sen. Durnwalder Meinhard

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995 (310)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 18/04/2023);

3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022 (639)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

C.770 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 18/04/2023);

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio, Ministro della difesa Crosetto Guido ed altri

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022 (640) previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

C.795 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 18/04/2023);

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

dep. Formentini Paolo ed altri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021 (641)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

C.873 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 18/04/2023);

8^a (Ambiente, lavori pubblici) e 9^a (Industria e agricoltura)

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini Matteo ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (660)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Comitato per la legislazione (assegnato in data 18/04/2023).

Disegni di legge, nuova assegnazione

2^a Commissione permanente Giustizia

in sede referente

sen. Scarpinato Roberto Maria Ferdinando

Modifiche agli articoli 623-ter e 649-bis del codice penale, in materia di disposizioni sulla procedibilità (468)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

Già deferito in sede redigente, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 14/04/2023);

2^a Commissione permanente Giustizia

in sede referente

sen. Stefani Erika

Modifiche al codice penale in tema di procedibilità di ufficio per reati commessi da associazioni di tipo mafioso e procedibilità d'ufficio per ipotesi di furto aggravato (474)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

Già deferito in sede redigente, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 14/04/2023);

2^a Commissione permanente Giustizia

in sede referente

Gov. Meloni-I: Ministro della giustizia Nordio Carlo

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza (592)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

C.831 approvato dalla Camera dei deputati

Già deferito in sede redigente, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 14/04/2023).

Affari assegnati

Sono deferiti alla 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento:

l'affare su "L'integrità del patrimonio culturale e del paesaggio e sulla programmazione della tutela" (Atto n. 137);

l'affare su "I compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in *streaming*" (Atto n. 138).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 13 aprile 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) di quell'Assemblea nella seduta del 4 aprile 2023 (*Doc. XVIII*, n. 3), concernente la richiesta della Corte di giustizia dell'Unione europea di modifica al protocollo n. 3 del proprio statuto (15936/22).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori (Atto n. 140).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro del turismo, con lettera del 5 aprile 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - lo schema di Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia per il periodo 2023-2027 (n. 39).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema è stato deferito - in data 14 aprile 2023 - alla 9^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera del 17 aprile 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 - lo schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei(n. 40).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è

deferito alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione. La 5a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 7a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 aprile 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 2023, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica dalle società G.O.I. Energy LTD, ISAB S.r.l. e Michael Bobrov - acquisizione da parte di G.O.I. Energy LTD dell'intero capitale sociale di ISAB S.r.l.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 142).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 aprile 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Francesco Saverio Abate, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 4 aprile 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia nel periodo 16 marzo 2022-15 giugno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (Atto n. 141).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 12 aprile 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 22 maggio 1978, n. 194, la relazione - per la parte di sua competenza - sullo stato di attuazione della legge concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, relativa all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XXXVII-bis*, n. 1).

Il Ministro della cultura, con lettera in data 17 aprile 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 22 novembre 2017, n. 175 - la comunicazione concernente la nomina dei componenti del Consiglio superiore dello Spettacolo (n. 10).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Il Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, con lettera in data 17 aprile 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, la relazione sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. CCVI*, n. 1).

Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura ha trasmesso, con lettera in data 11 aprile 2023, la relazione, predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, sull'attività svolta dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, relativa all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Atto n. 143).

Governo, trasmissione di documenti e assegnazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso, in data 17 aprile 2023, quale allegato al Documento di economia e finanza 2023 (*Doc. LVII*, n. 1), il documento sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Doc. LVII*, n. 1-Allegato VII).

Il documento è stato deferito, in data 17 aprile 2023, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, alla 5a Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030 (COM(2023) 168 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

In data 13 aprile 2023 è pervenuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2022 dal Garante del contribuente della regione Piemonte.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n.139).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 70 del 23 febbraio 2023, depositata il successivo 14 aprile, con la quale dichiara:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), nella parte in cui non prevede che il decreto interministeriale di determinazione dell'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata;
- 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 721, lettera a), della legge n. 234 del 2021 (*Doc. VII, n. 23*) - alla 1a, alla 2a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente.

Corte costituzionale, ordinanze relative a conflitto di attribuzione

Con ricorso depositato il 28 ottobre 2022 e iscritto al n. 13 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2022, il Senato della Repubblica aveva sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, per avere essi acquisito agli atti del procedimento penale n. 24047 RGNR/2015, a carico del signor Stefano Esposito - senatore all'epoca dei fatti - e altri, e avere utilizzato come fonti di prova a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio del 29 luglio 2021, il contenuto di plurime intercettazioni telefoniche che hanno coinvolto il medesimo senatore Esposito, e nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino, per avere posto a fondamento del decreto che dispone il rinvio a giudizio del 1° marzo 2022 le stesse intercettazioni, senza che alcuna autorizzazione sia mai stata richiesta al Senato della Repubblica, con ciò ledendo l'attribuzione riconosciuta al ricorrente dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

L'elevazione del conflitto è stata deliberata dall'Assemblea del Senato della Repubblica in data 30 giugno 2022.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 62 del 9 marzo 2023, depositata in cancelleria il successivo 6 aprile 2023.

L'ordinanza medesima è stata notificata al Senato della Repubblica il 6 aprile 2023.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 12 e 14 aprile 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura

(UNIONCAMERE) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 72*);
della Cassa di Previdenza delle Forze Armate, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 73*).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 14 aprile 2023, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'effetto a livello di Unione di determinate decisioni di ritiro della patente di guida (COM(2023) 128 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 14 aprile 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 17 aprile 2023, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (COM(2023) 177 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 17 aprile 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 4a e 9a;

in data 17 aprile 2023, la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2023) 194 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 17 aprile 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 4a e 8a.

Mozioni

[NATURALE](#), [LOREFICE](#), [DAMANTE](#), [LOPREIATO](#), [DE ROSA](#), [MARTON](#), [LICHERI Sabrina](#), [NAVE](#), [SIRONI](#), [CATALDI](#), [MAIORINO](#), [DI GIROLAMO](#), [ALOISIO](#), [GUIDOLIN](#), [MAZZELLA](#), [BILOTTI](#) - Il Senato,

premessi che:

gli animali che vengono allevati intensivamente sono spesso confinati in spazi ristretti, senza possibilità di muoversi e senza accesso alle condizioni di vita naturali. In alcuni casi, essi sono sottoposti a pratiche di selezione genetica che ne aumentano la crescita e la produttività, ma che causano, al contempo, problemi di salute e di benessere. La selezione genetica, inoltre, porta inevitabilmente alla perdita della diversità all'interno di una popolazione animale, rendendola più vulnerabile alle malattie e alle sfide ambientali;

l'obiettivo delle selezioni in campo zootecnico è quello di ottimizzare la produzione industriale delle razze animali con caratteristiche desiderabili ai fini della macellazione. Di converso, l'impatto sull'ambiente delle pratiche di allevamento ha una incidenza particolarmente rilevante soprattutto per quanto concerne la gestione dei rifiuti, la deforestazione e l'inquinamento delle acque. I rifiuti derivanti dalle attività di gestione, infatti, spesso si riversano in fiumi e laghi, causando la morte di pesci e di altri animali acquatici;

sul punto, il settore agricolo è responsabile del 10,3 per cento delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione europea. Quasi il 70 per cento di esse proviene dal settore dell'allevamento e consiste di gas a effetto serra diversi dalla CO₂ (metano e protossido di azoto);

considerato che:

i polli "broiler" sono frutto di una selezione genetica, crescono con estrema velocità e sviluppano eccessivamente petto e cosce, le parti destinate al mercato. Il loro organismo, dunque, non è in grado di sorreggere il peso innaturale raggiunto in breve tempo, con conseguenti problemi ai muscoli, agli arti, alle vie respiratorie e al cuore. I menzionati animali, a causa del fisico artificialmente modificato, mostrano non solo patologie cardiocircolatorie, ma anche ascite, dermatiti, oltre che serie difficoltà a raggiungere acqua e cibo in autonomia. Il fenomeno relativo agli alterati processi di crescita è esemplificato da una comparazione tra i dati del passato con quelli odierni. Fino agli anni '50, infatti, i polli raggiungevano il peso di 1,2 kg in 112 giorni. Ora, invece, in soli 35-45 giorni raggiungono il peso di 2,5 kg;

i tori "blu belga", frutto di un'azione selettiva iniziata nella metà del XIX secolo, mostrano un eccezionale sviluppo delle masse muscolari, con un rendimento della macellazione che può essere pari o superiore al 70 per cento. Uno dei principali problemi legati alla muscolatura massiccia dei tori blue belga è la distocia, ovvero la difficoltà nel parto. A causa delle dimensioni accentuate, infatti, il parto di un vitello blue belga comporta numerose complicazioni, sia a danno della madre, sia a danno del vitello stesso. I tori in questione, inoltre, sono frequentemente soggetti a malattie muscolari, come la miopatia, che può causare la morte improvvisa. Questa malattia, nello specifico, è stata associata alla mutazione del gene della miostatina, che controlla la crescita muscolare dei bovini e, in generale, di altre specie;

considerato, altresì, che:

anche fuori dal territorio europeo, numerose pratiche di allevamento intensivo per l'ottenimento di carni o di pesci destinati all'alimentazione umana hanno suscitato accesi dibattiti, specie per l'improprio utilizzo di tecniche per accelerarne la crescita;

negli ultimi anni, sono diventate popolari i video e le immagini di allevamenti cambogiani, che ritraggono suini di grandi dimensioni, con una accentuata massa muscolare, soprannominati dai *media* "maiali hulk". Questi suini, appartenenti alla razza "duroc", selezionati per la capacità di crescere rapidamente, hanno difficoltà respiratorie, problemi articolari e muscolari, oltre che numerosi disturbi legati all'obesità quali diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari;

il salmone "AquAdvantage", commercializzato negli Stati Uniti, attraverso una modifica genetica, cresce più rapidamente rispetto agli altri ed è pronto per il mercato in massimo 18 mesi, in luogo dei consueti 32 mesi. Nonostante sia previsto l'allevamento in vasche a terra e senza comunicazione con corsi d'acqua, numerose associazioni ambientaliste e di consumatori oltreoceano, temono che gli eventi atmosferici eccezionali possano provocare delle fughe accidentali di uova dall'impianto di produzione dedicato, con gravi conseguenze per le popolazioni ittiche selvatiche. A questo si aggiungono le comprensibili preoccupazioni legate all'innaturale veloce accrescimento del salmone, tali da bollare l'esemplare come "pesce Frankenstein";

valutato che:

le citate pratiche di allevamento, con particolare riferimento a quelle perpetrate all'interno dei confini unionali, appaiono palesemente in contrasto con quanto disposto dall'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riconosce gli animali quali "esseri senzienti";

sul punto, la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, prescrive, in particolare, che agli animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili;

per quanto concerne il diritto interno ed i principi della nostra Carta fondamentale, durante la XVIII Legislatura, attraverso la proposta avanzata dal gruppo parlamentare MoVimento 5 stelle, culminata con la pubblicazione della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, è stato introdotto il riconoscimento dei diritti degli animali in Costituzione. All'articolo 9, infatti, è ora esplicitato, nero su bianco, che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali;

tenuto conto che:

il Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP) definisce una strategia articolata che individua nel Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQBNA), approvato con decreto

interministeriale 2 agosto 2022, uno degli elementi chiave per accelerare il processo di transizione verso un modello allevatorio più sostenibile, migliorare il benessere degli animali, innalzare la qualità delle produzioni agroalimentari, contrastare il fenomeno dell'antimicrobica resistenza (AMR) e rendere più trasparente il mercato agroalimentare;

il SQNBA prevede l'adesione volontaria da parte degli allevatori ad un disciplinare di produzione caratterizzato da una serie di impegni che vanno oltre i pertinenti limiti minimi di legge, e che prendono a riferimento la sanità animale, la biosicurezza, la gestione dell'intera fase allevatoria e le emissioni nell'ambiente;

più in generale, la valorizzazione e la crescita della filiera zootecnica rappresenta uno dei punti cardine alla base della nuova PAC del periodo 2023-2027, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della strategia "*Farm to Fork*", che si pone l'obiettivo di far transitare, nel medio periodo, tutti i produttori verso una produzione alimentare sostenibile;

quest'ultima strategia, nello specifico, prevede una riduzione del 50 per cento entro il 2030 delle vendite complessive nell'Unione europea di antimicrobici per gli animali da allevamento e per l'acquacoltura, oltre che un riesame della normativa in materia di benessere degli animali, compresa quella sul trasporto e sulla macellazione, al fine di allinearla ai più recenti dati scientifici;

il miglioramento del benessere degli animali si traduce in un conseguente miglioramento delle condizioni negli allevamenti, della qualità degli alimenti, ed ha significativi riverberi positivi nella preservazione della biodiversità,

impegna il Governo:

1) a promuovere efficaci strategie di tutela per gli animali destinati all'alimentazione umana, anche in aderenza alla disciplina dell'Unione europea, in un'ottica di progressivo e costante innalzamento della salubrità e della qualità delle produzioni agroalimentari e di riduzione delle emissioni climalteranti;

2) ad assumere urgenti iniziative al fine di garantire agli animali allevati a fini alimentari un trattamento orientato ad evitare in qualsiasi modo dolore, *stress* e sofferenze inutili e di prevenire problematiche che possano direttamente ricadere nella sfera della tutela della salute pubblica;

4) ad intensificare le operazioni di controllo nel settore zootecnico, inclusive dell'esame degli aspetti ambientali, fisici, comportamentali e psicologici, al fine di verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni in materia di benessere animale, dalla fase dell'allevamento fino a quella del trasporto e della macellazione;

5) a supportare e finanziare la ricerca di alternative sostenibili all'allevamento intensivo e alle pratiche di selezione, nonché studi volti alla diminuzione dell'uso di antibiotici negli allevamenti e alla prevenzione della diffusione di batteri resistenti nell'ambiente e nell'uomo;

6) a prevedere, conformemente alla disciplina unionale, dei meccanismi incentivanti tesi a sostenere la transizione ecologica del settore agricolo ed attualizzare le risposte del comparto primario alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute;

7) ad adottare iniziative orientate a favorire una maggior consapevolezza dei consumatori e delle imprese di trasformazione in termini di idonea qualificazione dei consumi dei prodotti di origine animale e, nel contempo, di bilanciato soddisfacimento delle esigenze nutrizionali e delle preferenze alimentari, per il perseguimento di obiettivi di equità e sostenibilità;

8) a favorire, nelle competenti sedi istituzionali europee, l'introduzione nelle etichettature dei prodotti di indicazioni relative al benessere degli animali, con l'intento di migliorare la trasmissione del valore lungo la filiera alimentare;

9) a sostenere, nelle opportune sedi, una revisione della legislazione sul benessere degli animali, aggiornandola alle attuali pratiche di selezione genetica, al fine di scoraggiare, in un'ottica preventiva, simili condotte lesive delle condizioni di salute negli allevamenti.

(1-00041)

[LOREFICE](#), [DI GIROLAMO](#), [PATUANELLI](#), [SIRONI](#), [TREVISI](#), [ALOISIO](#), [BEVILACQUA](#), [BILOTTI](#), [CASTELLONE](#), [CASTIELLO](#), [CATALDI](#), [CROATTI](#), [DAMANTE](#), [DE ROSA](#), [FLORIDIA](#) Barbara, [GUIDOLIN](#), [LICHERI](#) Ettore Antonio, [LICHERI](#) Sabrina, [LOPREIATO](#), [MAIORINO](#), [MARTON](#), [MAZZELLA](#), [NATURALE](#), [NAVE](#), [PIRONDINI](#), [PIRRO](#), [SCARPINATO](#),

TURCO - Il Senato,

premessi che:

in seguito all'adozione del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha istituito e disciplinato i piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR), si sono manifestati eventi geopolitici senza precedenti determinati dalla guerra di aggressione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina, dalla persistenza di prezzi dell'energia elevati e volatili e dall'aggravarsi delle conseguenze della crisi da COVID-19, con ripercussioni considerevoli sulla società e sull'economia dell'Unione, sulla sua popolazione e sulla sua coesione economica, sociale e territoriale;

per affrontare queste sfide emergenti, la Commissione ha proposto al Parlamento europeo e al Consiglio la comunicazione COM(2022) 231, che riguarda l'inserimento di un nuovo capitolo nei PNRR dedicato al piano *REPowerEU* (COM(2022) 230), volto ad eliminare gradualmente la dipendenza dell'Unione dalle importazioni di combustibili fossili, in particolare da quelli russi. Tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto ben prima del 2030, secondo modalità che garantiscano la coerenza con il *green deal* europeo e con gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050, sanciti dal regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio;

nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, il 28 febbraio 2023, è stato pubblicato il nuovo regolamento (UE) n. 2023/435 per l'inserimento di capitoli dedicati al piano *REPowerEU* nei piani per la ripresa e la resilienza;

al fine di raggiungere l'obiettivo individuato di eliminare la dipendenza dell'Unione europea dalle importazioni dei combustibili fossili, le istituzioni europee hanno concordato sulla necessità di sostenere misure volte a incrementare l'efficienza e il risparmio energetico degli edifici e delle relative infrastrutture energetiche critiche e a decarbonizzare più rapidamente le industrie. Si ritiene indispensabile aumentare rapidamente gli investimenti nelle misure di efficienza energetica, come l'adozione di soluzioni di riscaldamento e raffreddamento sostenibili ed efficienti, che offrono un mezzo efficace per affrontare alcune delle sfide più urgenti in materia di approvvigionamento energetico e di costi dell'energia. Si considera opportuno sostenere anche le riforme e gli investimenti tesi a incrementare l'efficienza energetica, a decarbonizzare l'industria, anche mediante l'uso di combustibili a basse emissioni di carbonio, come l'idrogeno a basse emissioni di carbonio, la diffusione dell'idrogeno rinnovabile e di altri combustibili rinnovabili di origine non biologica, e ad aumentare il risparmio energetico delle economie degli Stati membri;

nello specifico del piano *REPowerEU*, la Commissione europea ha proposto per il 2030 di innalzare gli obiettivi già indicati nel pacchetto "*Fit for 55*". Si dovrà incrementare dal 40 al 45 per cento la quota di produzione di energia rinnovabile ed aumentare dal 9 al 13 per cento l'obiettivo in materia di efficienza per ridurre di circa il 40 per cento i consumi energetici rispetto al 2007. Nel breve periodo invece, il piano dovrà comportare la rapida riduzione di circa 80 miliardi di metri cubi delle importazioni di gas, un risultato che supera di gran lunga gli obiettivi del pacchetto "*Fit for 55*", che richiede un notevole impegno nella decarbonizzazione per il nostro Paese, da sempre fortemente legato al consumo del gas naturale rispetto agli altri Stati europei;

il raggiungimento degli obiettivi rafforzerà la sicurezza dell'Europa e del nostro Paese e li renderà più autonomi energeticamente dai fornitori stranieri;

nel capitolo dedicato al piano *REPowerEU* gli Stati membri devono indicare le nuove riforme e nuovi investimenti, a partire dal 1° febbraio 2022 e da realizzare entro il 2026, che devono contribuire ad aumentare la quota di energie sostenibili e rinnovabili nel *mix* energetico e ad affrontare le strozzature delle infrastrutture energetiche. Per quanto riguarda le infrastrutture relative al gas naturale, le riforme e gli investimenti descritti nei capitoli dedicati al piano *REPowerEU*, volti a diversificare l'approvvigionamento abbandonando le importazioni dalla Russia, dovrebbero basarsi sulle esigenze attualmente individuate dalla valutazione condotta e concordata dalla rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas, definite in uno spirito di solidarietà per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento, e dovrebbero tener conto delle esigenze strategiche in materia di sicurezza energetica dello Stato membro interessato e delle misure rafforzate di preparazione, compreso lo stoccaggio dell'energia, adottate per far fronte alle nuove minacce geopolitiche, senza compromettere

il contributo a lungo termine alla transizione verde;
possono essere incluse misure volte a contribuire ad affrontare a livello strutturale le situazioni di povertà energetica, attraverso riforme e investimenti di lunga durata. Le riforme e gli investimenti volti ad affrontare la povertà energetica dovrebbero fornire un sostegno finanziario più elevato ai meccanismi di efficienza energetica, anche attraverso strumenti finanziari dedicati, politiche in materia di energia pulita e regimi volti a ridurre la domanda di energia per le famiglie e le imprese (comprese le microimprese e le piccole e medie imprese), che si trovano in gravi difficoltà a causa di bollette energetiche elevate;
dovrebbero inoltre essere coerenti con i piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri e con gli obiettivi climatici dell'Unione, di cui al regolamento (UE) n. 2021/1119. Il dispositivo, tenendo conto del *green deal* europeo, contribuirà all'integrazione delle azioni per il clima e della sostenibilità ambientale e al conseguimento dell'obiettivo globale di dedicare il 30 per cento della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici. A tal fine, le misure sostenute e incluse nei PNRR degli Stati membri dovrebbero contribuire alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne derivano, e dovrebbero rappresentare un importo corrispondente ad almeno il 37 per cento della dotazione totale del PNRR e ad almeno il 37 per cento dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano *REPowerEU* sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI del regolamento (UE) n. 2021/241;
gli Stati membri dovrebbero tenere un'integrazione della consultazione tenuta per il PNRR per affrontare le riforme e gli investimenti da includere nel capitolo dedicato al piano *REPowerEU* in modo da lasciare alle parti interessate il tempo sufficiente per reagire, garantendo nel contempo una rapida finalizzazione del capitolo dedicato allo stesso piano *REPowerEU* da parte dello Stato membro interessato. La sintesi aggiornata dovrebbe indicare i portatori di interessi consultati, spiegare i risultati della consultazione complementare e illustrare in che modo i contributi ricevuti dai portatori di interessi hanno trovato riscontro nei capitoli dedicati al piano *REPowerEU*;
in tale contesto, l'Italia potrebbe chiedere ulteriori risorse sul PNRR per nuovi investimenti. Circa 4 miliardi di euro potrebbero essere utilizzati dai finanziamenti a fondo perduto derivanti dalla nuova *tranche* di 20 miliardi di euro che la Commissione intende mettere a disposizione vendendo quote dell'*emission trading system*. Potranno inoltre essere trasferiti al PNRR fino al 7,5 per cento della dotazione nazionale di fondi strutturali per il periodo 2021-2027, pari a 3,157 miliardi di euro, e fino al 12,5 per cento della dotazione nazionale del fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale, pari a 843 milioni di euro per finanziare misure *REPowerEU* che conseguano rispettivamente gli obiettivi delle due politiche dell'Unione, ossia la coesione (ad esempio riqualificazione della forza lavoro) e la PAC (ad esempio produzione di biometano da residui agricoli). Pertanto per il *REPowerEU* l'Italia dovrebbe avere a disposizione dall'Europa almeno 8 miliardi di euro (di cui 4 a fondo perduto e 4 come trasferimenti da altri programmi UE) ai quali aggiungere i fondi non spesi della *Brexit adjustment reserve* (in totale 146,8 milioni di euro), ai quali aggiungere altre risorse attraverso l'accesso anche a forme di prestito;
gli Stati membri sono incoraggiati a presentare i capitoli dedicati al piano *REPowerEU* quanto prima e preferibilmente entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento modificativo;
nei primi giorni di febbraio 2023 il Governo ha convocato a Palazzo Chigi gli amministratori delegati delle società partecipate ENI, ENEL, SNAM e Terna per fare il punto sui progetti da inserire nel nuovo capitolo del PNRR con i fondi del *REPowerEU*. Al momento non sono state tenute altre iniziative pubbliche per coinvolgere gli altri protagonisti nell'ambito della transizione energetica, in particolare nel settore della decarbonizzazione, dell'efficienza e della generazione da fonti rinnovabili; secondo l'articolo pubblicato da "la Repubblica", il 7 febbraio 2023, dal titolo "Rinnovabili e *hub* del gas nel nuovo PNRR. L'idea di Meloni per cambiare i progetti", il *premier* Meloni avrebbe chiesto alle partecipate "pochi progetti, necessari e fattibili": ENI pensa ai biocarburanti e alla cattura dell'anidride carbonica, Terna vorrebbe finanziare il "Tyrrhenian link" e la connessione con il Montenegro, SNAM dovrà invece rafforzare la dorsale adriatica, mentre a ENEL tocca la realizzazione del rigassificatore di Porto Empedocle (Agrigento), a cui dovrebbe aggiungersi quello di Gioia Tauro (Reggio Calabria) di

Iren e Sorigenia. Tali progetti, ai quali si vorrebbero destinare le nuove risorse del PNRR, oltre a rafforzare la conservazione di un modello energetico fondato sulla centralizzazione e l'impiego delle fonti fossili in particolare del gas, sono in contraddizione rispetto alla comunicazione sul *REPowerEU* e agli obiettivi clima energia che l'Europa si è data. Inoltre sarebbero costi ed impegni commerciali e di approvvigionamento di lungo periodo, che devono essere garantiti dallo Stato in diverse forme con un costo che verrà socializzato con tutti gli utenti;

l'applicazione del principio di "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio è essenziale per garantire che le riforme e gli investimenti intrapresi nel quadro della ripresa dalla crisi siano attuati in modo sostenibile;

l'incremento dei prezzi dell'energia, le politiche intraprese per la riduzione degli approvvigionamenti dagli altri Stati per ridurre la dipendenza energetica e quelle per il raggiungimento degli obiettivi del *green new deal* europeo al fine di contrastare i cambiamenti climatici stanno determinando una contrazione dei consumi di gas;

nel recente rapporto "Europe's energy future" curato dall'azienda finlandese Wärtsilä viene stimato che la produzione di energia elettrica derivante da fonti fossili potrebbe crollare del 20 per cento nel 2023. L'Europa di fatto nel medio periodo non avrebbe più bisogno di gas, perché potrebbe dimezzare già nel 2030 il consumo di gas nel settore energetico, ridurre i costi energetici di 300 miliardi di euro ed accrescere l'indipendenza energetica solo raddoppiando la propria capacità rinnovabile;

sulla base dei dati preliminari di consuntivo forniti da SNAM, la domanda di gas nell'ultimo trimestre 2022 è risultata pari a 16,9 miliardi di metri cubi contro i 22,5 miliardi dell'ultimo trimestre del 2021. La contrazione rilevante pari a 5,6 miliardi di metri cubi è imputata per più della metà (3,1 miliardi di metri cubi in meno) al calo della domanda delle reti di distribuzione, che alimentano in prevalenza le utenze civili. L'effetto della stagione più mite che ha caratterizzato l'ultimo scorcio del 2022 ha contribuito alla riduzione della domanda solo per 1,8 miliardi di metri cubi;

gli scenari al 2030 del Piano europeo "*Fit for 55*" elaborati da Ricerca sul sistema energetico (RSE), esposti nella presentazione su "L'impatto del pacchetto FF55: prime valutazioni", del 6 aprile 2022, prevedono una riduzione del 37 per cento dei consumi con una diminuzione degli approvvigionamenti di circa 25 miliardi di metri cubi di gas naturale. Tali consumi saranno ulteriormente ridotti dall'esecuzione delle riforme e dagli investimenti che verranno attivati con il nuovo capitolo del piano *REPowerEU* che verrà inserito nel PNRR;

l'International renewable energy agency (Irena) nel *report* "Renewable power generation costs" mostra che nel 2021 il costo delle rinnovabili è diminuito, nonostante l'incremento dei prezzi delle materie prime. Nel 2022, per la prima volta in Europa, la generazione da fonti rinnovabili, eolico e solare (22 per cento) ha superato la generazione da gas (20 per cento) riducendo l'importazione di 70 miliardi di metri cubi di gas e risparmiando 100 miliardi di euro, come riporta lo studio "More renewables, less inflation" di E3G ed Ember;

nonostante le fonti energetiche rinnovabili abbiano un costo di generazione dell'energia inferiore rispetto a quello di altre tecnologie che impiegano fonti fossili, la crescita dell'utilizzo delle tecnologie pulite continua ad essere fortemente ostacolata dall'inefficienza degli *iter* autorizzativi, che nel nostro Paese durano in media uno o 1,5 anni per il fotovoltaico e circa 5 anni per l'eolico. Iniziative di semplificazione delle procedure autorizzative all'interno del nuovo capitolo sul *REPowerEU* contribuiranno positivamente all'incremento della quota di energia rinnovabile in sostituzione dei combustibili fossili;

nel mese di febbraio Elettricità Futura ha elaborato il piano 2030 del settore elettrico, un percorso per il raggiungimento dell'indipendenza e della sicurezza nazionale, oltre che di decarbonizzazione, in linea con gli obiettivi europei. Il piano prevede di allacciare alla rete 85 gigawatt di nuove rinnovabili al 2030, portando all'84 per cento le rinnovabili nel *mix* elettrico, e l'elettrificazione pari a circa 360 terawattora. Raggiungendo questo traguardo, nei prossimi 8 anni l'Italia potrà ridurre di 160 miliardi di metri cubi le importazioni di gas con un risparmio di 110 miliardi di euro, impegna il Governo:

- 1) a garantire che i nuovi progetti da includere nel PNRR tra i nuovi investimenti per il *REPowerEU* siano coerenti con gli obiettivi europei per la decarbonizzazione e volti ad eliminare realmente la dipendenza dell'Unione europea dalle importazioni di combustibili fossili;
- 2) ad impiegare le risorse del PNRR per progetti del *REPowerEU* per sostenere interventi rivolti alla riduzione dei consumi di energia attraverso la riqualificazione energetica degli edifici, l'autoconsumo singolo e collettivo di energia rinnovabile tramite configurazioni di comunità energetiche rinnovabili attraverso un fondo per garanzie e prestiti agevolati, meccanismi di detrazioni fiscali, cessioni e sconto tipo *ecobonus* e *superbonus*, favorendo i cittadini nelle condizioni di povertà energetica;
- 3) ad impiegare le risorse del PNRR per progetti del *REPowerEU* al fine di sostenere le attività produttive, in particolare le imprese nella creazione di comunità energetiche rinnovabili, tramite un fondo per garanzie e prestiti agevolati al fine di aiutare l'accesso alla liquidità per gli investimenti;
- 4) a non impiegare risorse del PNRR per progetti del *REPowerEU* volti alla realizzazione di nuove infrastrutture o progetti che favoriscono l'utilizzo di fonti di energia fossile;
- 5) ad inserire nel capitolo del *REPowerEU* le riforme di semplificazione delle procedure autorizzative per impiegare le risorse del PNRR per progetti che spingano l'incremento della generazione elettrica da fonti rinnovabili, dell'impiego degli accumuli, il miglioramento dell'infrastrutturazione e il superamento delle strozzature esistenti in termini di trasmissione, distribuzione e stoccaggio dell'energia elettrica, oltre a delle riforme per facilitare l'affidamento di aree pubbliche per la realizzazione di impianti rinnovabili per le comunità energetiche rinnovabili;
- 6) ad impiegare le risorse del PNRR per progetti del *REPowerEU* nel settore della decarbonizzazione nei processi produttivi industriali, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico e per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate, attraverso la concessione di agevolazioni dirette alle imprese, con particolare attenzione a quelle che investono nel settore dell'*automotive* per la transizione elettrica;
- 7) ad adeguare il piano nazionale integrato energia e clima alle indicazioni europee precisando metodi e strumenti per accelerare la transizione verde verso la neutralità climatica e rafforzare la resilienza del sistema energetico in linea con i piani *Fit for 55* e *REPowerEU*;
- 8) a tenere, prima dell'invio dei progetti, un'ampia consultazione per affrontare con le parti interessate quali siano le riforme e gli investimenti da includere nel piano *REPowerEU*.

(1-00042)

[AMBROGIO](#), [MENNUNI](#), [NOCCO](#), [LEONARDI](#), [PETRUCCI](#) - Il Senato,

premesso che il nomenclatore tariffario degli ausili e delle protesi è il documento emanato e periodicamente aggiornato dal Ministero della salute che stabilisce la tipologia e le modalità di fornitura di protesi e ausili a carico del servizio sanitario nazionale. Quello attualmente in vigore è regolato dal decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 1999;

considerato che:

il 12 gennaio 2017 è stato approvato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017;

l'aggiornamento dei LEA ha introdotto, come noto, modifiche al nomenclatore della specialistica ambulatoriale, includendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed eliminando quelle ormai obsolete, ha altresì innovato il nomenclatore dell'assistenza protesica, revisionato l'elenco delle malattie rare e quello delle malattie croniche e introdotto nuovi vaccini e nuovi accertamenti per patologie neonatali; la legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 420, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), di conseguenza, ha posto il 28 febbraio 2018 come termine ultimo per l'emanazione dei decreti sulle tariffe massime erogabili;

considerato inoltre che, come nel già citato nomenclatore tariffario degli ausili e delle protesi del 1999, l'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di aggiornamento dei LEA del 12 gennaio 2017 ha stabilito tipologie e caratteristiche delle protesi, delle ortesi e degli ausili ammessi

alla fornitura a carico del SSN. Il nuovo nomenclatore è così suddiviso: a) elenco 1: protesi e ortesi costruite o allestite su misura da un professionista abilitato all'esercizio della specifica professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, aggiuntivi e prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti di ciascuna protesi o ortesi; b) elenco 2A: ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie che, a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell'assistito in condizioni di sicurezza, devono essere applicati dal professionista sanitario abilitato; c) elenco 2B: ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, pronti per l'uso, che non richiedono l'applicazione da parte del professionista sanitario abilitato;
ritenuto che:

il sottogruppo dell'assistenza protesica, in seno alla commissione permanente tariffe, ha svolto il compito di analizzare i costi e di pervenire ad una proposta tariffaria, relativamente ai dispositivi "su misura", di cui all'allegato elenco 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 sui LEA, mentre per i dispositivi rientranti negli altri elenchi, 2A e 2B, contenenti gli ausili di serie e gli ausili di serie pronti per l'uso, si è fatto rinvio alle procedure di evidenza pubblica;

nel 2022, a distanza di 5 anni dall'introduzione dei nuovi LEA nel 2017, è stato finalmente redatto il decreto congiunto tra Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero della salute per la definizione delle tariffe aggiornate delle visite e delle protesi e ausili per disabili, contenute nel nuovo nomenclatore tariffario;

il documento è stato trasmesso alle Regioni, che devono esprimere il loro parere in seno alla Conferenza Stato-Regioni;

valutato che, nell'interesse primario e sostanziale dell'assistito, evidenziato altresì il significativo e continuo processo di ricerca e sviluppo del comparto, è necessario assicurare l'accesso alle tecnologie più moderne onde eliminare, ovvero ridurre, limitazioni e menomazioni, assicurando, ove possibile, i più alti *standard* di recupero o di gestione della disabilità;

ritenuto inoltre che, senza l'approvazione del "decreto tariffe", ad oggi l'aggiornamento dei LEA, previsto e introdotto nel 2017, non può trovare effettiva applicazione e, per di più, ausili, protesi e relative tariffe sono riferibili all'elenco contenuto nel precedente nomenclatore, ormai più che ventennale,

impegna il Governo:

1) ad accelerare il processo di approvazione del decreto di definizione delle tariffe aggiornate delle visite e delle protesi e ausili per disabili, contenute nel nuovo nomenclatore tariffario, garantendo, in ogni caso, l'ultimazione dell'*iter* entro e non oltre 6 mesi dall'approvazione della presente mozione;

2) a garantire, *de facto* e *de iure*, per tramite di un organismo permanentemente costituito, l'aggiornamento periodico, sia tecnologico che tariffario, del nomenclatore tariffario degli ausili e delle protesi.

(1-00043)

Interrogazioni

[MARTELLA](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:

le organizzazioni sindacali confederali, con proprio documento, hanno evidenziato, in relazione alla possibile riorganizzazione delle attività del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il rischio della perdita di una parte significativa del patrimonio del "Polo culturale" del Ministero stesso;

la questione riguarda, in particolare, il Museo storico della comunicazione, di grande valore documentale e l'unico esistente in Italia di queste dimensioni e per reperti conservati, e il patrimonio librario e documentale e della Biblioteca presenti presso gli immobili siti in viale America e viale Boston, in Roma;

la Commissione regionale per il patrimonio culturale del Lazio del Ministero per i beni e le attività culturali, con decreto del 17 luglio 2019, ha dichiarato il patrimonio del Museo storico della comunicazione di «interesse culturale» e, quindi, «meritevole di attenzione e di tutela in quanto costituisce testimonianza della storia degli uffici postali e della comunicazione in Italia», e in quanto tale sottoposto alle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004;

è crescente la preoccupazione che si aggravi la marginalità dei suddetti immobili e dei contenuti

culturali ivi custoditi. La stessa Agenzia del demanio, a seguito di una ispezione in tali sedi, non risultava a conoscenza della consistenza di quello che comunemente è conosciuto come "Polo Eur" del Ministero;

particolarmente preoccupante è la situazione dell'immobile di viale Boston per la sua inagibilità, così come per ciò che riguarda lo stabile di viale America;

accanto alla questione culturale esiste poi una questione concernente il personale in servizio presso tali strutture,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative intenda assumere al fine di valorizzare adeguatamente il patrimonio culturale degli immobili di viale America e di viale Boston in Roma, con particolare attenzione al Museo storico della comunicazione, nonché di affrontare le problematiche riguardanti il personale ivi in servizio.

(3-00352)

[ROSSOMANDO](#), [VERDUCCI](#), [GIORGIS](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il centro di produzione RAI di Torino è uno dei 4 centri di produzione televisiva e radiofonica della RAI, insieme a quelli di Roma, di Milano e di Napoli;

lo storico polo RAI di Torino è specializzato nei programmi a divulgazione scientifica e nella televisione dei ragazzi, ospita il museo della Radio e della televisione, la redazione regionale del TGR, il centro ricerche e innovazione tecnologica (CRIT), le direzioni amministrative (affari e finanza, canone e parte della direzione acquisti), la direzione ICT e parte delle Teche, la direzione generale di RAI Pubblicità, la struttura regionale di RAI Way, e l'*auditorium* RAI "Arturo Toscanini" in via Rossini, sede dell'orchestra sinfonica nazionale della RAI;

dallo scorso novembre 2022, le rappresentanze sindacali unitarie di categoria hanno denunciato il pericolo concreto di smobilitazione del "centro produzioni Torino Via Verdi" (CPTV) della RAI e dell'intera realtà produttiva del polo torinese e i rischi di un ulteriore disimpegno dalle direzioni presenti in via Cavalli. In assenza di un piano industriale nazionale e territoriale, la mancanza di investimenti e programmazione, il progressivo spostamento di alcune delle trasmissioni di punta da Torino alle sedi di Roma e Milano, il sostanziale blocco del *turnover* del personale, sensibilmente ridotto dai pensionamenti e dalla mancanza di procedure concorsuali, vengono considerati importanti segnali di un progressivo smantellamento della struttura;

allo stato attuale non esistono posizioni chiare sull'intenzione dell'azienda di mantenere la sua presenza sul palazzo di via Cavalli, il cui affitto scadrà nel 2026 e in cui lavorano oltre 400 dipendenti RAI e 130 dipendenti di RAI Pubblicità;

con una nota del 4 marzo 2023 sottoscritta dalle rappresentanze sindacali di CGIL SLC, CISL FISTEL Piemonte e UILCOM, è stato evidenziato come la ristrutturazione del patrimonio immobiliare in termini di razionalizzazione delle sedi non si sia tradotta in nuovi investimenti ma sia andata più nella direzione di una smobilitazione, con la vendita del palazzo di via Cernaia perfezionata a dicembre 2021, i cui introiti non risultano però essere stati reinvestiti sul territorio piemontese. Nella medesima nota viene specificato, inoltre, per quanto concerne invece il personale impiegato, che quasi tutti le direzioni e le strutture operative della RAI torinese lamentano la mancanza di un investimento assunzionale adeguato per rilanciare le attività e le produzioni della sede;

il Consiglio comunale di Torino, a fronte della situazione, ha approvato, in data 12 dicembre 2022, la mozione n. 86 per il "rilancio del centro di produzione Rai di Torino" a prima firma della consigliera Nadia Conticelli, per chiedere un deciso investimento sulla sede di produzione radiotelevisiva piemontese, sul centro di ricerca, unico a livello nazionale, dell'orchestra e degli altri settori attivi. Per sottolineare l'importanza che la RAI di Torino riveste a livello territoriale, è stata altresì annunciata da parte dell'amministrazione cittadina la volontà di intitolare il centro di produzione a Piero Angela;

a fronte delle sollecitazioni e della richiesta di chiarimenti e di rassicurazioni sul futuro della RAI di Torino, in data 5 aprile 2023, si è svolto un incontro tra il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l'amministratore delegato della RAI Carlo Fuortes, durante il quale sono state fornite rassicurazioni circa la centralità e il ruolo fondamentale del polo torinese e la

volontà dell'azienda di valorizzare la struttura, utilizzando al massimo delle potenzialità gli studi e le risorse umane;

la RAI di Torino rappresenta una realtà produttiva, tecnologica e culturale importantissima a livello nazionale, fortemente rappresentativa della storia dell'evoluzione sociale e tecnologica del nostro Paese e, allo stesso tempo, con un forte radicamento nel territorio piemontese, e una importante valenza occupazionale;

sono circa 900 infatti le lavoratrici e i lavoratori occupati direttamente nel polo RAI di Torino, distribuiti fra il centro di produzione di via Verdi e l'insediamento di via Cavalli, sulla cui professionalità e alta qualificazione è necessario investire per non disperdere il loro grande valore professionale e il beneficio sul territorio;

appare di fondamentale importanza che le grandi produzioni iniziate negli studi torinesi vengano confermate nel centro di produzione torinese, così come è necessario investire con un progetto di ampio respiro sul museo della Radio e della televisione, sito in via Verdi, di fronte al Museo del cinema, affinché si consolidi sempre di più come museo nazionale di grande rilevanza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto relativamente all'attuale situazione del centro RAI di Torino, al nuovo piano industriale aziendale e ai futuri sviluppi che coinvolgeranno la sede;

quali iniziative intendano adottare, per quanto di competenza, affinché sia garantita la continuità operativa ed occupazionale nel polo RAI di Torino che rappresenta una fondamentale realtà produttiva, tecnologica e culturale della RAI e se non ritengano opportuno adoperarsi per evitare ogni possibile ridimensionamento di un importante polo storico della RAI e la dispersione delle alte professionalità presenti.

(3-00353)

[FINA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto l'inserimento di circa 1.200 lavoratori somministrati impiegati nelle questure e nelle prefetture tramite agenzie per il lavoro;

in data 23 dicembre 2022 è stato comunicato ai lavoratori somministrati, per lo più giovani, in servizio presso le prefetture e le questure, che il 31 dicembre 2022 avrebbero terminato il servizio lavorativo ad eccezione di 177 unità di personale la cui scadenza è stata prorogata al 27 marzo 2023;

il contratto somministrato dei lavoratori è stato più volte rinnovato nel corso del 2021, e da ultimo anche nel 2022, al fine di far fronte alla grande richiesta di rilascio di permessi e autorizzazioni per le persone extracomunitarie;

considerato che:

il Ministero dell'interno ha stimato che il fabbisogno del personale è di circa 22.000 unità di organico; allo stato attuale si registra una presenza pari a 15.975 unità, oltre al personale di polizia che opera congiuntamente agli operatori civili delle questure e per il quale vi è una scoperatura di 17.000 unità di personale;

il Ministero ha stabilito di selezionare una nuova agenzia di lavoro che provveda ad effettuare nuovi contratti di somministrazione che, presumibilmente, potranno avere efficacia a partire da giugno 2023;

il costo relativo al ricorso al lavoro somministrato come di tutta evidenza risulterebbe maggiore rispetto a quello interno, poiché ai costi retributivi e contributivi andrebbero aggiunti i costi relativi alle commissioni spettanti all'agenzia di somministrazione;

rilevato che:

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2023, è stata fissata una quota massima di circa 83.000 unità che richiedono altrettanti procedimenti amministrativi relativi alla definizione di permessi di lavoro, oltre alla sanatoria dei lavori domestici e agricoli;

a quanto detto si aggiunga il costante arrivo dei profughi ucraini, stimato in circa 2.000 al mese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno provvedere a prorogare il servizio lavorativo del personale già impiegato negli uffici di questure e prefetture alla luce della formazione

che lo stesso ha già conseguito, al fine di garantire al meglio l'espletamento degli *iter* amministrativi necessari alla gestione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari.

(3-00356)

[TERZI DI SANT'AGATA](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della cultura e dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

la cultura e la tradizione millenarie cinesi hanno contribuito allo sviluppo della civiltà della Cina fino a quando non è stata oscurata da decenni di campagne condotte dal Partito comunista cinese sin dalla fondazione della Repubblica popolare cinese nel 1949;

l'associazione "Il Ponte", il cui obiettivo è mantenere e promuovere la cultura cinese attraverso eventi culturali, ha reso noto che uno degli eventi teatrali promosso, lo spettacolo di danza classica cinese e di musica tradizionale "Shen Yun" da alcuni anni non ottiene l'autorizzazione per l'esibizione nella capitale;

Shen Yun è connesso alla disciplina spirituale del "Falun Gong", i cui esercizi venivano praticati liberamente nei parchi di tutta la Cina fino al 1999, quando il Partito comunista cinese ha iniziato un'attività di contrasto alla sua crescente popolarità per il timore che tale antica pratica potesse celare un'ideologia in grado di sfuggire al controllo del PCC;

l'ultimo caso risale al 25 giugno 2022, data proposta dagli organizzatori per lo svolgimento dello spettacolo Shen Yun presso il teatro dell'Opera di Roma: richiesta respinta, perché la direzione del teatro aveva scelto di ospitare un diverso evento che, come riporta il sito, godeva del sostegno dell'Ambasciata cinese in Italia espresso nella seguente dichiarazione del ministro consigliere Xu Rong, responsabile dell'ufficio culturale dell'ambasciata cinese: "Il concerto è un evento importante dell'Anno della Cultura e del Turismo Italia Cina (...) sarà una gioia tornare ad ammirare artisti cinesi ed italiani assieme in un palcoscenico dopo tanto tempo";

il promotore dell'evento è il China arts and entertainment group di proprietà dello Stato cinese e amministrato dal Ministero della cultura;

considerato che:

State grid corporation of China, colosso elettrico cinese, che promuove un progetto per portare energia dall'Asia in Europa, attraverso la "nuova via della seta", possiede quote in Terna S.p.A.;

Qinjing Shen, capo della rappresentanza di State grid in Italia, è consigliere d'amministrazione di Terna S.p.A., principale *sponsor* del teatro dell'Opera di Roma;

anche il teatro Regio di Torino avrebbe subito pressioni da parte dell'Ambasciata cinese, tramite istituzioni regionali e comunali, per cancellare gli spettacoli di Shen Yun in programmazione dal 18 al 23 aprile 2023;

anche la sfera accademica risente di interferenze esercitate dalla Repubblica popolare cinese tramite, in particolare, gli istituti "Confucio" i quali, benché nati ufficialmente come enti pubblici senza scopo di lucro, affiliati al Ministero dell'istruzione cinese con l'obiettivo di promuovere la lingua e la cultura cinese, perseguirebbero in realtà interessi di tipo politico ed economico;

sono circa 500 gli istituti Confucio in tutto il mondo, di cui 12 presenti sul territorio nazionale italiano nei seguenti atenei: università di Bologna, università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, Milano e Piacenza, università Kore di Enna, università degli studi di Firenze, università degli studi di Macerata, università degli studi di Milano, università degli studi di Napoli "L'Orientale", università degli studi di Padova, scuola superiore Sant'Anna di Pisa, università degli studi di Roma "Sapienza", università degli studi di Torino, università "Caà Foscari" di Venezia;

in alcuni Paesi come Stati Uniti, Canada, Germania, Svezia, Finlandia, il numero di tali istituti è in declino dopo il mancato rinnovo della collaborazione, mentre altri Paesi come Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda stanno valutando simili misure;

la cooperazione con gli istituti Confucio non è di natura esclusivamente accademica, poiché la loro presenza nelle università può essere destinata alla promozione di interessi economici, allo spionaggio, ad attività illecite in materia di proprietà intellettuale, ad influenzare la ricerca universitaria ed imporre una narrativa revisionista sulle questioni cinesi, in particolare rispetto a temi come Tibet, Xinjiang, Hong Kong, Taiwan,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di interferenze da parte di membri cinesi di consigli di amministrazione in società italiane che si attivano per impedire la tenuta di eventi culturali come quello descritto e di analoghe interferenze e pressioni esercitate in forme diverse con la finalità di impedire, condizionare o censurare iniziative, programmi, libertà di espressione e libertà accademica da parte di uffici diplomatici e consolari della Repubblica popolare cinese in Italia;

quali misure intendano adottare per prevenire ogni forma di condizionamento ed interferenza straniera, in particolare cinese, alle libertà di espressione culturale ed accademica nel nostro Paese.

(3-00357)

[TERZI DI SANT'AGATA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* -

Premesso che:

i portavoce dell'International legal forum, cui aderiscono oltre 4.000 avvocati impegnati nel contrasto all'antisemitismo e nella promozione dei diritti umani e della pace in Medio Oriente, e dell'osservatorio Salomone sulla Discriminazione, che combatte l'antisemitismo, hanno inviato al segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, e all'alto commissario ONU per i diritti umani, Volker Türk, una lettera aperta per esprimere "la totale costernazione e indignazione per le gravi dichiarazioni rilasciate dalla signora Francesca Albanese", *special rapporteur* sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, e per chiedere il suo immediato licenziamento;

si sottolinea in particolare "l'imperdonabile silenzio contro il terrorismo che prende di mira gli israeliani e le sue osservazioni oltraggiose e pregiudizievoli che riflettono chiaramente l'irrimediabile pregiudizio del suo mandato";

il 23 gennaio 2023 anche undici membri del Congresso statunitense hanno inviato una lettera aperta al segretario generale dell'ONU e all'alto commissario ONU per i diritti umani per esprimere la loro contrarietà alla permanenza come *special rapporteur* di Francesca Albanese citando una sua dichiarazione del 2014 in merito al conflitto tra Israele e Hamas, in cui aveva detto: "America ed Europa, una soggiogata dalla *lobby* ebraica e l'altra dal senso di colpa per l'Olocausto, rimangono ai margini e continuano a condannare gli oppressi - i Palestinesi - che si difendono con i soli mezzi a loro disposizione";

a seguito dell'uccisione di un turista italiano, Alessandro Parini, e delle sorelle anglo-israeliane Rena e Maya Dee, la *special rapporteur* Francesca Albanese ha affermato che Israele non ha il diritto all'autodifesa contro il terrorismo, avallando così l'omicidio di civili israeliani, compresi i bambini;

ella sembrerebbe avere una lunga storia di pregiudizi antisemiti antecedenti all'incarico onusiano, espressi con accuse alla "*lobby* ebraica", apparentemente ignorando le preoccupazioni di Israele per la propria sicurezza, paragonando gli israeliani ai nazisti, dichiarando il suo sostegno al movimento "Boycott, divestment, sanctions" (BDS) e accusando lo Stato ebraico di crimini efferati come l'*apartheid*, il genocidio e crimini di guerra;

nel novembre 2022, la *special rapporteur* è intervenuta in una conferenza in cui si è rivolta all'organizzazione terroristica di Hamas a Gaza, affermando: "avete il diritto di resistere";

considerato che:

secondo il codice di condotta delle Nazioni Unite, le attività svolte dai relatori speciali devono seguire criteri di "imparzialità e obiettività";

le posizioni espresse dalla *special rapporteur* sembrerebbero rischiare di contraddire i principi di applicazione imparziale e rigorosa del diritto internazionale per tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e dei principi concernenti i diritti umani, le libertà fondamentali e lo stato di diritto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti e se ritenga di attivarsi presso il segretario generale delle Nazioni Unite, al fine di ottenere la nomina di uno *special rapporteur* sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati che abbia gli essenziali requisiti di imparzialità, obiettività e di valutazione coerente con i principi e le norme di diritto internazionale vincolanti per tutti gli Stati membri dell'ONU.

(3-00358)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[DE PRIAMO](#) - *Ai Ministri della cultura e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

l'ex colonia marina "Vittorio Emanuele III" è ormai uno dei monumenti chiave del XIII Municipio e di Ostia;

tale struttura, realizzata sul progetto dell'architetto Marcello Piacentini, è stata inaugurata il 24 gennaio 1932 ed è stata intitolata a Vittoria Emanuele III;

si tratta di una costruzione, in altri termini, che è stata gravemente danneggiata dai tedeschi in ritirata nel 1943 ed è rimasta in stato di abbandono fino al restauro, risalente agli anni '50; successivamente, è stata utilizzata fino al 1983 principalmente come collegio per figli di detenuti e di famiglie bisognose; considerato che:

in una recente riunione della Commissione consiliare di Roma Capitale dedicata al PNRR è emerso che, secondo i progetti municipali, questa struttura dovrebbe ospitare un centro di accoglienza per senza dimora;

l'immobile per i suoi elementi di pregio storico ed architettonico è invece meritevole di essere valorizzato dal punto di vista culturale e sociale, mentre il progetto che si paventa è, a parere dell'interrogante, assolutamente incompatibile con tali obiettivi e con il contesto in cui si inserisce;

valutato inoltre che appare, a giudizio dell'interrogante, assolutamente inidoneo l'impiego dei fondi del PNRR per la realizzazione di un progetto di tale natura, mentre le risorse pubbliche dovrebbero essere proficuamente impiegate per la valorizzazione dell'immobile nella prospettiva di impiegarlo per finalità di promozione culturale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se i Ministri e, più in generale, il Governo, intendano assumere le opportune iniziative al fine di scongiurare l'attuazione del progetto che prevede di destinare l'ex colonia Vittorio Emanuele III a centro di accoglienza di senza dimora, oltre che promuovere, anche attraverso il corretto e proficuo impiego di risorse pubbliche, le iniziative utili alla valorizzazione culturale di tale importante complesso architettonico e monumentale.

(3-00354)

[DE PRIAMO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* - Premesso che:

nell'ambito degli interventi finanziati con contributi pubblici in regime di edilizia agevolata nella Capitale, ricade il complesso residenziale "Collina delle muse", nel quartiere Boccea, realizzato oltre quindici anni fa all'interno del piano di zona "Mazzalupo Boccea";

il suddetto intervento è stato finanziato con un contributo economico di circa due miliardi di lire in favore della società costruttrice Boccea Imprese Riunite S.r.l., che ha fruito, inoltre, della concessione da parte del Comune di Roma delle aree oggetto dell'intervento urbanistico, in forza di una specifica convenzione sottoscritta nel 2004, recante la disciplina e gli obblighi in tema di edilizia agevolata e sociale, attesa la natura del finanziamento ricevuto ed in ragione delle finalità sottese all'intervento medesimo;

in tale contesto, la Prefettura di Roma il 3 aprile 2002 ha pubblicato un bando rivolto agli appartenenti alle Forze di polizia per l'assegnazione degli alloggi; allo stato, in tale contesto, vivono 54 famiglie, tutte appartenenti alle Forze di polizia ed impegnate nel delicato comparto della lotta alla criminalità organizzata;

al riguardo, infatti, occorre precisare che la disciplina applicabile al caso in esame è quella recata dall'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, con la quale è stato avviato un programma straordinario di edilizia residenziale finalizzato a favorire la mobilità del personale mediante la concessione in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato in funzione della lotta alla criminalità organizzata;

negli ultimi tempi la società proprietaria ha intimato lo sfratto alle suddette famiglie ed ha altresì richiesto importi arretrati a titolo di canoni di locazione oggetto di rideterminazione; in particolare, tali importi risulterebbero determinati per l'effetto di un errore di calcolo degli uffici di Roma Capitale, che all'epoca della citata convenzione, non ha compiuto nelle modalità previste i suddetti conteggi corretti

e che a distanza di 17 anni, non possono ricadere sui locatari, appartenenti alle forze dell'ordine, con redditi bassi;

sulla base di quanto esposto, sussistono quindi una pluralità di vincoli legati allo specifico regime giuridico cui sono gravati gli immobili atteso che sono stati realizzati in funzione del contributo pubblico nell'ambito dei programmi indicati dalla richiamata normativa e mediante la concessione di aree pubbliche sulla base della relativa Convenzione urbanistica;

sulla base delle convenzioni stipulate, la violazione dei prezzi massimi di cessione e di locazione determina la decadenza della Convenzione cui consegue la revoca della concessione del diritto di superficie sussistendone i presupposti;

allo stato, le suddette famiglie, dopo aver condotto in locazione gli immobili per diciassette anni provvedendo alla regolare corresponsione dei canoni di locazione, rischiano di perdere la disponibilità dell'alloggio con tutte le relative conseguenze sul piano sociale, privando gli stessi anche dell'esercizio del diritto di prelazione previsto dalla vigente normativa in materia;

inoltre, il Tribunale Civile di Roma non ha ritenuto di convalidare gli sfratti in ragione della sussistenza dei richiamati vincoli, mentre si registra l'assenza delle altre istituzioni a vario titolo competenti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano svolgere gli opportuni accertamenti in ordine alle violazioni riscontrate nel piano di zona di cui in premessa e ad intraprendere ogni utile provvedimento al fine di scongiurare l'esecuzione della procedura di sfratto;

se intendano adottare provvedimenti urgenti per tutelare le legittime aspettative delle famiglie in ragione dei vincoli gravanti sugli immobili, nel rispetto degli obiettivi sottesi al programma di edilizia residenziale e a tutela dell'investimento pubblico.

(3-00355)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[TOSATO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il combinato disposto dell'articolo 23 del Codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni) e dell'articolo 57 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada disciplina la circolazione dei veicoli quali strumenti di diffusione di messaggi pubblicitari;

sui veicoli ad uso privato non è concessa alcuna forma di pubblicità nell'interesse di terzi, ma soltanto la pubblicità nell'esclusivo interesse del soggetto cui appartiene il veicolo limitatamente all'indicazione del marchio e della ragione sociale;

il trasporto di persone diversamente abili con i veicoli utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (*onlus*) o dalle associazioni di volontariato viene ricondotto, come evidenziato dalla circolare del Ministero dell'interno n. 300/A/884/20/105/41 del 3 febbraio 2020, al trasporto di persone su veicoli ad uso privato e su tali veicoli è quindi vietata la pubblicità;

per consentire e disciplinare nel dettaglio la pubblicità non luminosa e per conto di terzi sui veicoli appartenenti alle *onlus*, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri, di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento rilasciato dal comitato olimpico nazionale italiano, è intervenuto l'articolo 5, comma 4 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha previsto una modifica all'articolo 57 del regolamento di esecuzione del Codice della strada, da attuare nei 60 giorni successivi all'entrata in vigore della legge del 2010;

la modifica, a distanza di tredici anni, non ha ancora trovato attuazione e nel frattempo molte società hanno proposto alle associazioni di volontariato di prendere in comodato gratuito veicoli attrezzati per il trasporto di persone, con evidenti pubblicità, ma l'utilizzo sarebbe sanzionabile perché in contrasto con la vigente normativa,

si chiede di sapere, vista la rilevanza della questione, se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi sia consentita anche sui veicoli appartenenti alle *onlus*, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri, di cui all'articolo 6 della

legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano.

(4-00375)

[ALUISIO](#), [SIRONI](#), [MAZZELLA](#), [MARTON](#), [LOREFICE](#), [DE ROSA](#), [BEVILACQUA](#), [NAVE](#), [DAMANTE](#), [LOPREIATO](#), [LICHERI Sabrina](#), [MAIORINO](#), [CATALDI](#) - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*. - Premesso che:

la mancata applicazione, prima del 2018, della clausola del 34 per cento, introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 243 del 2016, ha ulteriormente incrementato il divario economico tra il Mezzogiorno e il resto del Paese. In particolare, come riportato testualmente nella Relazione 2020 dell'Eurispes: "Se della spesa pubblica totale, si considera la fetta che ogni anno il Sud avrebbe dovuto ricevere in percentuale alla sua popolazione, emerge che, complessivamente, dal 2000 al 2017, la somma corrispondente sottrattagli ammonta a più di 840 miliardi di euro, netti";

a ciò si aggiunge che nel Mezzogiorno gli investimenti hanno trovato, in parte, finanziamento nei fondi strutturali e nelle altre risorse dei programmi di coesione territoriale. Più specificamente, come riferito dal professor Vittorio Daniele, ordinario di Politica economica presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro, innanzi alle Commissioni 5^a (Bilancio) e 14^a (Unione europea) del Senato, in occasione dell'esame del documento, recante "Proposta di Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza": "I fondi strutturali sono diventati sostitutivi delle risorse nazionali, in contrasto con il principio di addizionalità, secondo il quale le risorse europee devono aggiungersi a quelle nazionali perché si possa conseguire un effettivo riequilibrio territoriale. A tal proposito, si può ricordare che già nel 2019, la Commissione Europea ha richiamato l'Italia in merito al rispetto del principio di addizionalità";

nel mese di ottobre 2019 il nostro Paese è stato richiamato dal direttore generale per la Politica regionale della Commissione UE, Marc Lemaître, che è arrivato a minacciare il taglio dei fondi strutturali, qualora dovesse persistere un uso sconsiderato della programmazione europea. Lemaître, in occasione della "Settimana europea delle città e delle regioni" di Bruxelles, dichiarò: "Non conosco nessun altro Paese che ha una situazione così debole. Gli sforzi europei fatti attraverso il bilancio comunitario sono stati neutralizzati dai tagli agli investimenti pubblici nel Mezzogiorno. Siamo certi che con un'attenzione adeguata dedicata a questo campo, potrebbero esserci molti investimenti pubblici in più al Sud" ("repubblica.it", 7 ottobre 2019);

sempre in materia di fondi strutturali per il Mezzogiorno, si cita un interessante stralcio (datato ottobre 2020) del documento depositato in Commissioni riunite 5^a (Bilancio) e 14^a (Unione europea) del Senato dal dottor Marco Ascione di Eurispes (Istituto di studi politici economici e sociali) in occasione dell'esame del documento recante "Proposta di Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza": "Nelle regioni svantaggiate dell'Europa centrale, che ricevono i fondi strutturali come quelle del Mezzogiorno, il tasso di investimenti è del 4%, mentre per il Sud Italia si era concordato per lo 0,43% (già enormemente di meno rispetto a tali regioni centroeuropee), ma si è realizzato solo lo 0,38%. Inoltre, i fondi per lo sviluppo e la coesione che la Ue aveva assegnato all'Italia per favorire la convergenza fra differenti aree del Paese (...) - destinati per l'85% al Sud, ma poi spostati su altre voci di spesa- ammontavano (per la programmazione 2007-2013) a 63,3 miliardi. Di essi, più di un terzo, e cioè 22,3 miliardi, è stato spostato sul risanamento dei conti pubblici (per la crisi dei debiti sovrani), tramite una delibera Cipe. Dopo l'arginamento della crisi (nella programmazione 2014-2020), i fondi per lo sviluppo e la coesione ammontavano invece a 68,8 miliardi. Da essi sono stati decurtati 9,5 miliardi, utilizzati per altri provvedimenti legislativi. Complessivamente, i tagli apportati in tredici anni sono stati di 31,8 miliardi, dei quali l'85% (oltre 27 miliardi) tolti al Mezzogiorno";

sotto il profilo infrastrutturale, dal 1970 al 2018 s'è registrato un declino progressivo della spesa, diminuita del 2 per cento e, soprattutto, distribuendosi in modo diseguale tra il Centro-Nord (0,9 per cento) e il Mezzogiorno (meno 4,6 per cento). Ciò significa che nel Mezzogiorno si è disinvestito più di 5 volte rispetto al Centro-Nord, soprattutto negli ultimi anni. Infatti, nonostante gli investimenti previsti nel Meridione negli anni '70 fossero circa la metà di quelli complessivi, recentemente si sono

ridotti di quasi un sesto del totale nazionale. In particolare, secondo un rapporto dello Svimez (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno), "nel 1970 essi erano pari a 531 euro pro-capite a livello nazionale, con il Centro-nord a 451 e il Mezzogiorno a 677 euro. Nel 2017, invece, si è passati ai 217 euro *pro capite* a livello nazionale, con il Centro-nord a 277 e il Mezzogiorno a 102 euro",

si chiede di sapere:

se, negli anni 2021 e 2022, il riparto delle risorse ordinarie dello Stato in conto capitale, e cioè in investimenti e opere pubbliche, sia avvenuta in modo proporzionale rispetto alla quota percentuale della popolazione di riferimento, nel rispetto della clausola del 34 per cento stabilita dal decreto-legge n. 243 del 2016;

se, al mese di marzo 2023, gli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza rispettino il vincolo di destinazione territoriale del 40 per cento a favore delle regioni meridionali;

se il Ministro in indirizzo condivide l'opportunità di adottare misure compensative e correttive volte a sanare il pregresso riparto sperequato delle risorse nelle aree del Mezzogiorno e quali iniziative intenda adottare per ridurre il divario Nord-Sud;

se intenda valutare l'opportunità di istituire appositi organismi, anche di carattere interministeriale, che rechino l'obiettivo di vigilare sull'utilizzo dei criteri, delle metodologie e degli indicatori utilizzati dai Dicasteri in sede di riparto dei fondi, monitorando che detto riparto avvenga in modo proporzionale rispetto alla quota percentuale della popolazione di riferimento.

(4-00376)

[CAMUSSO](#), [NICITA](#), [FINA](#), [ROJC](#), [GIACOBBE](#), [D'ELIA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la Società generale delle acque minerali S.p.A. è una società per azioni che conta 12 linee produttive tra le quali i noti marchi di acque minerali Acqua Lete, Sorgesana e Prata, con un fatturato costantemente in crescita negli ultimi tre anni: nel 2023 il fatturato è stimato attorno ai 110 milioni;

a Pratella (Caserta), è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento dell'acqua che attualmente impiega circa 140 lavoratori; negli ultimi anni la gestione aziendale è stata più volte oggetto di denunce e segnalazioni da parte delle organizzazioni sindacali, a causa della reiterata violazione di norme sancite nel contratto collettivo nazionale di riferimento;

l'entità degli addetti nella pianta organica non è del tutto definita, in quanto persiste un numero mediamente alto di lavoratori che rassegnano le proprie dimissioni e di altri che entrano in produzione per la loro sostituzione;

i sindacati lamentano, da diversi anni, che in azienda si attui una modalità di organizzazione del lavoro che prevede il blocco totale per il periodo estivo delle ferie dal 15 giugno al 15 settembre senza possibilità, per i dipendenti, di usufruire di qualche giorno di ferie in tale periodo dell'anno, nonché di blocco dei permessi urgenti di lavoro richiesti durante lo stesso periodo;

da quanto risulta agli interroganti, l'azienda nega sistematicamente la richiesta di ferie sostenendo il carattere stagionale della produzione in assenza di qualsiasi motivazione legale o contrattuale, in tal senso violando diritti fondamentali dei lavoratori, nonché disposizioni del contratto collettivo nazionale di riferimento;

i sindacati rilevano, altresì, il mancato rispetto delle norme in materia di cambio turno, denunciando l'assenza di coinvolgimento e confronto con la rappresentanza sindacale, che non si tiene conto di quanto previsto dall'articolo 30 del contratto collettivo nazionale e l'assenza di un congruo preavviso per i lavoratori interessati che si trovano a dover procedere immediatamente al cambio turno richiesto, anche dalla sera alla mattina, in spregio al corretto equilibrio tra tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori;

da quanto risulta agli interroganti, l'azienda attua anche pratiche scorrette di organizzazione del lavoro straordinario, in palese violazione dell'articolo 31 del contratto collettivo, che in alcuni casi supererebbe le 80 ore annue, gravando con carichi di lavoro manifestamente eccessivi i lavoratori in forza allo stabilimento; a tale proposito lo straordinario aggiuntivo oltre le 80 ore andrebbe motivato e stabilito con un accordo sindacale, e quindi con l'Ispettorato del lavoro, in base al contratto nazionale

di categoria, ma l'azienda non ha mai attivato l'*iter* necessario;
tali problematiche sono state già da tempo segnalate all'Ispettorato del lavoro e si è in attesa di eventuali determinazioni;
da quanto risulta agli interroganti potrebbero venire impiegati sulle linee di produzione lavoratori appartenenti alla ditta esterna di pulizie e, data l'assenza di confronto sindacale, l'azienda ometterebbe la comunicazione annuale da fare alla rappresentanza sindacale sul numero di lavoratori in missione dalle agenzie di somministrazione e sulla durata della missione;
la materia delle ferie, dei permessi retribuiti e del lavoro straordinario, che viene ricompresa nell'ambito della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, rientra tra i diritti fondamentali garantiti ai lavoratori, sanciti a livello costituzionale ed è oggetto di normazione a livello di contrattazione collettiva, pertanto sono sottratti all'assoluta disponibilità dell'azienda e ove violati arbitrariamente dalla stessa sono suscettibili di tutela,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle reiterate violazioni a danno dei lavoratori da parte della società SGAM e se non ritenga, per le parti di propria competenza, anche attraverso i rispettivi enti territoriali, di avviare una fase di approfondimento delle anomalie segnalate, di intervento unitario alla loro rimozione o, quantomeno, di interlocuzione istituzionale con le parti sociali coinvolte.

(4-00377)

[CAMUSSO](#), [ROJC](#), [ZAMBITO](#), [VERDUCCI](#), [ZAMPA](#), [MARTELLA](#), [FINA](#), [SENSI](#), [ROSSOMANDO](#), [RANDO](#), [IRTO](#), [D'ELIA](#), [VALENTE](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la società sarda Orefice generators, che realizza generatori elettrici, è una delle aziende che sono state coinvolte negli ultimi 10 anni nel progetto di ricollocamento e reindustrializzazione degli ex lavoratori della multinazionale dell'elettronica americana Jabil, che ha lo stabilimento nel sito di Marcianise (Caserta) e nel corso degli anni ha attuato politiche di riorganizzazione del lavoro e del personale tramite licenziamento e ricollocazione dei lavoratori presso altre realtà aziendali;

la Jabil nel giugno 2019 ha licenziato 250 lavoratori ed ha sottoscritto alcuni accordi, anche mediante intermediazione del Ministero dello sviluppo economico, per la reindustrializzazione del sito e la ricollocazione del personale; Orefice generators era stata individuata quale soggetto aderente al piano di reimpiego e Jabil le aveva riconosciuto un incentivo di circa 80.000 euro per ogni lavoratore riassunto;

l'azienda sarda si era impegnata non soltanto a rispettare le condizioni contrattuali dei 23 lavoratori provenienti da Jabil ma aveva anche garantito alla Regione ed al Ministero che l'attività produttiva sarebbe rimasta nel territorio casertano, o al massimo nella vicina area napoletana di Caivano, avendo affittato anche un capannone vicino alla Jabil, senza però avviare mai la produzione;

secondo quanto risulta agli interroganti, appena qualche mese dopo l'annunciato avvio della produzione, l'azienda ha messo in cassa integrazione una metà dei 23 lavoratori ex Jabil; nell'ottobre 2021 Orefice ha comunicato alle organizzazioni sindacali la decisione di chiudere lo stabilimento aperto nell'ottobre 2020 nell'area industriale di Pascarola a Caivano e di trasferire i 23 addetti al sito produttivo di Sestu (Cagliari) senza indicare ampliamenti produttivi e quindi con scarse prospettive di lavoro per i dipendenti trasferiti. A questa grave ed immotivata decisione i lavoratori coinvolti hanno reagito rifiutando il trasferimento, con conseguente procedura di licenziamento da parte dell'azienda;

il 21 novembre 2022 il Tribunale di Napoli nord, che aveva già dichiarato illegittimo il trasferimento in Sardegna dei 23 lavoratori ex Jabil da parte di Orefice, ha dichiarato altresì illegittimo il loro successivo licenziamento condannando dunque l'azienda al reintegro;

nell'ordinanza del giudice del lavoro si legge che "i trasferimenti intimati appaiono illegittimi in quanto non vi è prova della sussistenza delle reali esigenze tecnico produttive ed organizzative e i conseguenti licenziamenti vanno concretamente qualificati come licenziamenti collettivi intimati in assenza delle procedure legittimanti";

tale pronuncia giudiziale evidenzia ancora una volta come il processo di reindustrializzazione del territorio di Caserta sia stato condotto in modo critico, depauperando il contesto produttivo, anche a

causa dell'operato delle aziende straniere che hanno avviato operazioni industriali conclusesi poi con l'abbandono del territorio dopo aver acquisito e delocalizzato le produzioni;
da quanto si apprende a mezzo stampa, nel mese di marzo 2023 la stessa Jabil ha annunciato di aver avviato un'operazione di investimento in Croazia che comporterà l'assunzione di circa 1.500 lavoratori, motivando la scelta aziendale con l'aumento della richiesta di energie rinnovabili e della produzione di veicoli elettrici, mentre i 190 lavoratori del sito di Marcianise attendono ancora di capire se verranno reimpiegati al termine del periodo di fruizione della cassa integrazione straordinaria che scadrà a fine maggio,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato;
quali iniziative intendano intraprendere al fine di monitorare e controllare la situazione industriale;
quali misure intendano porre in essere per sollecitare la permanenza dell'azienda nel territorio casertano salvaguardando i posti di lavoro.

(4-00378)

[ZULLO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

dai dati della Commissione europea e dal Rapporto Eurispes-ENPAM, si evidenzia che in dieci anni, dal 2005 al 2015, oltre diecimila medici (10.104) e ottomila infermieri hanno lasciato l'Italia per lavorare all'estero;

secondo i dati della Consulcesi, ogni anno 1.500 laureati in Medicina, con un'età che va dai 28 ai 39 anni, lasciano l'Italia per frequentare scuole di specializzazione in altri Stati;

considerato che:

i fattori predominanti che spingono i medici italiani a lasciare l'Italia, secondo ANAAO ASSOMED, sarebbero le paghe molto più alte e un accesso più meritocratico alla professione con migliori prospettive di carriera;

la fuga in altri Stati, oltre a creare problemi all'interno del sistema sanitario nazionale, crea anche un rilevante danno economico, dal momento che la formazione costa allo Stato italiano 150.000 euro per ogni singolo medico laureato e altri 150.000 euro per ogni medico che abbia conseguito la specializzazione;

secondo i dati riportati dalla Federazione italiana delle Associazioni e Società scientifiche dell'Area Pediatrica (FIARPED), a fronte dei 5.289 pediatri che nei prossimi 4 anni andranno in pensione, saranno solo 2.900 i nuovi specialisti, determinando così un vuoto di ben 2.389 unità;

ritenuto che:

al fine di intervenire per garantire i livelli essenziali di assistenza e ottemperare alla carenza di personale medico, il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, cosiddetto decreto milleproroghe, all'articolo 4, comma 9-*octiesdecies*, ha introdotto, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, disposizioni concernenti la possibilità, da parte delle aziende sanitarie locali, di trattenere in servizio personale medico, in deroga ai limiti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età;

ad oggi, pare siano ben poche le Regioni e le rispettive ASL che, pur non avendo personale convenzionato in servizio da sostituire al posto dei pediatri che hanno fatto regolare richiesta, non applicano tale disposizione e ciò vale anche per i medici di medicina generale;

valutato inoltre che, attualmente, la mancata applicazione delle disposizioni citate, non solo pone un serio problema di tutela della salute pubblica, con particolare riferimento ai minori, bensì determina l'avvio di contenziosi civili e penali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, non solo per incentivare le Regioni ad applicare la norma in oggetto, ma anche al fine di arginare la fuga dei giovani medici italiani dal Paese.

(4-00379)

[GELMETTI](#) - *Al Ministro per lo sport e i giovani.* - Premesso che:

dal 1868, la fondazione "Bentegodi" di Verona rappresenta l'eccellenza dello sport veronese, un'istituzione insignita della stella d'oro e del collare d'oro al merito sportivo, che forgia atleti di caratura nazionale ed internazionale in molte discipline;
attualmente la fondazione rappresenta una delle realtà sportive veronesi più frequentate da ragazzi e ragazze che amano lo sport e vogliono essere seguiti da ottimi istruttori specializzati;
a quanto risulta all'interrogante, l'attuale Presidente *pro tempore* della fondazione "Bentegodi", Giorgio Pasetto, in un *post* pubblicato su di un *account social* denominato «Pasetto pres. Bentegodi Giorgio», avrebbe sponsorizzato l'utilizzo della *cannabis*,
si chiede di sapere quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo riguardo al fatto che una istituzione sportiva storica, quale è la fondazione "Bentegodi", affiliata al CONI e frequentata da centinaia di ragazzi e ragazze, possa essere rappresentata da un presidente che promuove l'uso di droga.
(4-00380)

[MENIA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:
il finanziamento statale annuale rappresenta l'architrave del funzionamento dei COMITES (Istituto elettivo consolare di diritto pubblico) e del CGIE (Consiglio generale degli Italiani all'estero);
i capitoli di spesa previsti nel bilancio dello Stato per questi soggetti sono individuati presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rispettivamente con il numero 3103 (COMITES) e 3131 (CGIE);
per il triennio 2020-2022, lo stanziamento per l'intera rete di COMITES è stato di 2.248.138 euro (Capitolo 3103) e per l'intero CGIE di 1.107.500 euro (Capitolo 3131): questi capitoli di spesa sono stati fortemente ridotti dall'ultima legge di bilancio e portati a 1.248.138 euro (Capitolo 3103) e 607.500 euro (Capitolo 3131);
relativamente al COMITES Ungheria, è stata prevista, quale finanziamento ordinario per tutto l'esercizio finanziario 2023, la cifra complessiva di 3.256 euro, di cui è stato erogato l'importo di 434 euro a titolo di anticipo (*ex* messaggio ministeriale n. 49316 del 22 marzo 2023), creando così un forte disagio per la sua operatività;
infatti, dalla valutazione delle spese correnti, la situazione economico-finanziaria del citato COMITES è molto critica, dal momento che, già a fine aprile, si ravvisa un saldo negativo di ben 1.402 euro, con probabile negativo di quasi 2.000 euro a fine anno, pur avendo praticamente azzerato ogni spesa, salvo quelle derivanti dagli obblighi fiscali nei confronti delle autorità ungheresi (in quanto persona giuridica legalmente costituito localmente) e la tenuta dei conti correnti;
peraltro, tale situazione risulta critica per i consiglieri, specie per quelli dell'esecutivo, ponendoli in una condizione di formale illegalità, contabile e fiscale, e costringendoli a provvedere con proprie risorse, essendo loro in regime di responsabilità personale;
tutto ciò pone in forte crisi la stessa esistenza del COMITES-Ungheria, che oggi, per poter operare, ha sede legale provvisoria a titolo gratuito presso un consigliere;
tali difficoltà economiche hanno coinvolto anche altri 118 COMITES, soprattutto quelli di nuova costituzione o comunque più recenti, i quali rappresentano circa 1.298 italiani residenti all'estero (registrati presso l'AIRE), problemi che determinano la necessità da parte dei consiglieri di finanziare loro stessi i COMITES per evitare conseguenze giudiziarie e fiscali nelle varie giurisdizioni di competenza,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia contezza della situazione descritta e quali iniziative intenda adottare per evitare che i ritardi nel finanziamento continuino a peggiorare la situazione economica di tutti i COMITES e in particolare del COMITES Ungheria, compromettendone la loro stessa esistenza.
(4-00381)

[IANNONE](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:
a giugno 2022 è stato completato il passaggio delle TV locali dalle reti di precedente generazione a quelle pianificate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), a seguito della liberazione della banda 700 MHz, assegnata agli operatori di comunicazione mobile per il 5G;
la pianificazione frequenziale delle reti locali effettuata dall'Autorità per le Garanzie nelle

Comunicazioni si basa su ipotesi elaborate in base a reti di riferimento, che sono usate per calcolare i vincoli radioelettrici che le reti reali devono poi rispettare, vincoli basati sui cosiddetti punti di verifica o PDV;

l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha suddiviso le risorse spettrali destinate alle TV locali tra reti di primo livello, le quali, in base ai criteri individuati attraverso le reti di riferimento, hanno copertura minima del 90 per cento della popolazione dell'area tecnica o della regione considerata e capacità trasmissiva pari a circa 36,97 Mbit/s, e reti di secondo livello, con copertura minima del 50 per cento della popolazione di bacini ristretti, di norma monoprovinciali o pluriprovinciali, e capacità trasmissiva pari a circa 20,79 Mbit/s;

da informazioni raccolte nel territorio della regione Campania, la quale corrisponde all'Area Tecnica n. 14 pianificata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, è emerso che le reti di secondo livello operanti nella regione hanno coperture notevolmente più estese rispetto al 50 per cento pianificato e capacità trasmissiva notevolmente più elevata rispetto ai 20,79 Mbit/s indicati dall'Autorità;

ciò porta a ritenere che le reti realmente esercite non siano conformi ai vincoli di pianificazione poiché, se le reti reali rispettassero tali vincoli, ne risulterebbe necessariamente la piena conformità alle reti di riferimento, sia in termini di copertura, sia in termini di capacità trasmissiva disponibile;

la situazione reale, come detto apparentemente non conforme alla pianificazione, è che le reti di secondo livello in Campania hanno coperture notevolmente più ampie rispetto ai bacini assentiti, in misura tale da costituire di fatto reti con coperture pluriprovinciali, anche in virtù dell'utilizzazione di impianti presso siti notoriamente e storicamente ubicati in luoghi che consentono il servizio in più province;

ciò ha evidentemente creato sovrapposizioni tra le coperture delle reti di secondo livello campane, provocando l'insorgenza di cosiddetti conflitti di numerazione tra fornitori autorizzati nelle diverse province, ospitati nelle rispettive diverse reti, ma i cui palinsesti sono tutti contrassegnati dal medesimo numero dell'ordinamento automatico dei canali della TV digitale terrestre, il cosiddetto LCN;

la questione sta assumendo contorni sempre più gravi, non solo perché riguarda numerazioni basse (ad esempio, il numero 75) e dunque molto rilevanti dal punto di vista concorrenziale, ma anche perché l'amministrazione ministeriale sembra non essere in grado di individuare soluzioni alla problematica;

la questione risulta essere nota al Ministero in indirizzo sin dall'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze delle reti di secondo livello in Campania, tanto da condurre alla revisione delle assegnazioni originarie in base ad una interpretazione formalistica del criterio della sovrapposizione;

la vicenda ha proporzioni che esorbitano l'ambito della singola area tecnica e ha risvolti molto rilevanti, poiché attiene, non solo alla lealtà e alla trasparenza dei comportamenti della pubblica amministrazione, ma, reciprocamente, all'esercizio di libertà fondamentali dell'uomo e del cittadino, come quelle di manifestazione del pensiero e di impresa, certamente coinvolte nell'attività di fornitura di servizi di *media* audiovisivi;

l'evidenziata apparente incapacità dell'amministrazione di prevenire e di risolvere le questioni richiede, a parere dell'interrogante, una pronta e netta presa di posizione politica, oltre che urgenti interventi organizzativi, al fine di garantire che l'azione di governo del settore sia orientata all'effettività del perseguimento dei criteri dell'azione amministrativa e al ripristino del rapporto di fiducia tra cittadini e imprese da una parte, e struttura amministrativa ministeriale dall'altra,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa, quali aree tecniche siano coinvolte e in che misura, da quanto tempo e con quali misure adottate;

se sia a conoscenza dei criteri impiegati dalla struttura tecnico-amministrativa del Ministero per la valutazione dei piani tecnici presentati dagli assegnatari delle reti locali di secondo livello in Campania, tali da consentire l'asseverazione di reti che, sebbene pianificate senza vincoli di copertura, raggiungono nella realtà coperture pluriprovinciali, creando così conflitti LCN;

se sia a conoscenza delle ragioni per le quali le reti di secondo livello asseverate dalla struttura tecnico-amministrativa del Ministero presentano capacità trasmissive molto superiori alla capacità trasmissiva

di riferimento, e come ciò sia possibile senza che si verifichi una difformità rispetto alle reti di riferimento della pianificazione svolta dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
se sia a conoscenza dei criteri in base ai quali la struttura tecnico-amministrativa del Ministero abbia fornito il proprio assenso all'esercizio di siti trasmissivi con area di copertura pluriprovinciale nonostante la pianificazione abbia previsto:

a) la verifica preventiva del rispetto dei vincoli radioelettrici definiti dal documento di pianificazione di cui all'allegato 3 alla delibera AGCOM n. 39/19/CONS;

b) restrizioni all'uso di siti trasmissivi con copertura pluri-provinciale;

se sia a conoscenza dello svolgimento di attività di vigilanza da parte della struttura tecnico-amministrativa del Ministero, aventi ad oggetto la conformità della pianificazione e dei piani tecnici asseverati e successive eventuali modificazioni, delle reti reali di secondo livello esercite in Campania e dei singoli impianti di esse.

(4-00382)

[AMBROGIO](#) - *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* - Premesso che:

i fatti di criminalità e di violenza, in particolare nelle grandi città, registrano una significativa recrudescenza, sia per numero che per gravità; il problema della sicurezza è allarmante se riferito, segnatamente, a numerose tratte ferroviarie regionali e interregionali, frequentate da pendolari, studenti, turisti e da tutti coloro che non hanno la possibilità logistico-economica di utilizzare l'alta velocità, spesso indisturbato campo d'azione per borseggiatori, *baby gang*, bulli, teppisti, molestatori e, purtroppo, anche stupratori;

il primo piano per l'impiego delle forze armate nel controllo del territorio è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 (operativo dal 4 agosto 2008). Riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità, con una durata massima di 6 mesi, rinnovabile per una sola volta; il decreto-legge n. 151 del 2008 ha successivamente autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle forze armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio;

il piano è stato successivamente prorogato con appositi interventi normativi. In particolare: fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013; fino al 31 marzo 2015 dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 192 del 2014; fino al 30 giugno 2015 dall'articolo 5 del decreto-legge n. 7 del 2015; fino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 5- *bis* del decreto-legge n. 78 del 2015; fino al 31 dicembre 2016 dalla legge n. 131 del 2016; fino al 31 dicembre 2017 dalla legge n. 232 del 2016; fino al 31 dicembre 2019 dalla legge n. 205 del 2017 (proroga biennale); fino al 31 dicembre 2020 dal comma 132 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 160 del 2019; dai commi 1023 e 1024 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 178 del 2020, fino al 30 giugno 2021 per un contingente di 7.050 unità; dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 per un contingente di 6.000 unità e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 (prorogato al 31 dicembre 2023 dalla legge di bilancio per il 2022, articolo 1, comma 620) per un contingente di 5.000 unità (decreto ministeriale 20 luglio 2021);

l'impegno delle forze armate risulta particolarmente articolato e diversificato ed è previsto anche per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, in aree metropolitane o densamente popolate: il personale è posto a disposizione dei prefetti e da questi è impiegato per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché in perlustrazione e pattuglia congiuntamente alle forze di polizia;

il prezioso contributo assicurato da detto personale alla collettività è tangibile nei risultati operativi, oltre 16 milioni di controlli a persone e veicoli e oltre 64.000 persone poste in stato di fermo, arrestate o denunciate, posti sotto sequestro 1.584 armi, 15.188 veicoli e oltre 2,5 tonnellate di sostanze stupefacenti. A ciò va altresì aggiunto il proficuo impegno di controllo e prevenzione con l'impiego di velivoli a pilotaggio remoto (RAVEN) nella cosiddetta terra dei fuochi, con un intervento tempestivo su circa 1.600 roghi di origine dolosa e su circa 6.400 siti di sversamento illecito dei rifiuti;

il personale è risultato indispensabile anche nella gestione di eventi o situazioni delicate o

emergenziali, quali Expo 2015, il giubileo straordinario della misericordia, il G7, gli eventi sismici nel centro Italia e nell'isola di Ischia, la XXX universiade, il vertice G20 di Roma e il COVID-19; evidenziato che l'impiego dell'Esercito nell'ambito dell'operazione "Strade sicure" rappresenta un contributo significativo in termini di sicurezza, prevenzione e presidio, la cui efficacia è data dalla tempestività di intervento, dalla distribuzione delle forze sul territorio nazionale e dalla capacità di schieramento delle unità in qualsiasi condizione ambientale, fattori decisivi che in molteplici circostanze hanno assicurato e assicurano la salvaguardia della vita umana e la tutela del bene comune, si chiede di sapere se non si ritenga utile un'azione di sensibilizzazione delle prefetture affinché venga assicurata una presenza più significativa di militari su tratte ferroviarie sensibili, con particolare riguardo a quelle regionali e interregionali, per una finalità preventiva e deterrente di fenomeni di criminalità e violenza.

(4-00383)

CUCCHI - *Ai Ministri della salute e dell'interno.* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende della morte del cittadino tunisino di 26 anni, Wissem Ben Abdel Latif, avvenuto mentre era ricoverato presso il Servizio psichiatrico ALS 3 ospitato dall'ospedale "San Camillo" di Roma, dopo esservi stato trasferito dal Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) di Ponte Galeria a Roma;

a destare scalpore nell'opinione pubblica, il fatto che sia stato ritrovato morto il 28 novembre 2021, dopo essere stato legato con dispositivi di contenimento, il corpo riverso su un letto addossato a un muro di un corridoio del citato Servizio psichiatrico presso l'ospedale San Camillo di Roma;

l'uomo risulta essere arrivato in Sicilia ad inizio di ottobre 2021 e, dopo un periodo di isolamento in nave quarantena ad Augusta, è stato trasferito al CPR, fase precedente al rimpatrio, in quanto considerato idoneo alla vita in detenzione;

si apprende che le prime preoccupazioni sullo stato psichiatrico di Wissem Ben Abdel Latif sarebbero state osservate dagli operatori del centro di Ponte Galeria, e avrebbero condotto ad un primo ricovero il 23 novembre 2021 all'ospedale "Grassi" di Ostia e poi al reparto psichiatrico dell'ospedale San Camillo di Roma, dove è poi deceduto. Tali sintomi non sarebbero stati registrati sulla nave quarantena dove è stato ospitato dopo il suo sbarco in Sicilia;

la stampa riferisce che dall'8 novembre 2021 gli sarebbero stati somministrati tranquillanti. Il 19 novembre lo psicologo in servizio avrebbe chiesto una consulenza dalla quale risulterebbe aggressività e il fatto che l'uomo avrebbe rifiutato la terapia per almeno quattro giorni;

come denunciato alla stampa da altre persone recluse nel CPR, Wissem Ben Abdel Latif avrebbe subito violenze fisiche;

il 23 novembre 2021, dopo l'intervento del Servizio 118 sarebbe stato trasferito presso il reparto di Psichiatria dell'ospedale "Grassi" di Ostia, dove gli sarebbe stato diagnosticato un disturbo schizo - affettivo. Il trattamento farmacologico sarebbe consistito nella somministrazione di farmaci, quali Haldol, Talofen, Depakin, En;

in seguito, il 25 novembre, per questioni burocratiche e di competenza territoriale risulta essere stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ASL Roma 3, dove morirà tre giorni dopo: il paziente Wissem Ben Abdel Latif è stato tenuto legato secondo i dispositivi di contenzione per tutti e tre i giorni, fino al suo decesso;

considerato che:

a quanto risulta all'interrogante la Procura di Roma avrebbe aperto un procedimento nel quale risultano iscritti come indagati quattro sanitari del reparto di psichiatria dove è avvenuto il decesso, e le ipotesi di reato contestate sarebbero omicidio colposo e falso;

nel corso della visita ispettiva svolta dall'interrogante presso il CPR di Ponte Galeria, la stessa ha potuto verificare personalmente l'assoluta incompatibilità tra il rispetto dei diritti umani e la natura strutturale dei CPR;

la rivista "Altr? Economie" ha pubblicato di recente una indagine che dimostra che nei centri di permanenza per il rimpatrio le persone ristrette vengono "tenute buone" tramite un uso dei medicinali definito come arbitrario, eccessivo e non focalizzato sulla presa in carico,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda riportata in narrativa;

se, nell'ambito delle rispettive competenze, non ritengano opportuno svolgere indagini interne, al fine di individuare eventuali responsabilità anche disciplinari;

se siano a conoscenza dei dati relativi all'utilizzo arbitrario dei farmaci nei CPR e quali iniziative intendano intraprendere per garantire il rispetto dei diritti fondamentali dentro le strutture CPR dislocate sul territorio nazionale;

se non ritengano urgente arrivare a una chiusura delle strutture CPR, che ospitano persone private della loro libertà senza aver commesso reati;

se non reputino necessario avviare azioni urgenti di carattere strutturale e gestionale a garanzia del diritto alla salute per tutti, nei reparti sanitari oggetto dell'ispezione;

se non ritengano urgente, considerato anche l'esito tragico della storia di Wissem, attivare tutte le azioni necessarie per scongiurare l'ulteriore verificarsi di fatti simili.

(4-00384)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8ª Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00352 del senatore Martella, sulla valorizzazione del patrimonio culturale degli immobili del Ministero delle imprese nella zona dell'EUR a Roma.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.